

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	29
FINANZE (VI)	»	40
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	46
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	57
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	59
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	61
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	63

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	76
AGRICOLTURA (XIII)	»	96
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	97
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 19, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	»	99
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	»	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	105
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	107
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	109
<i>INDICE GENERALE</i>	»	110

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Giunta	3
--	---

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, saluta i componenti della Giunta, esponendo che il lavoro riprende con 4 domande di insindacabilità, su cui intende rendere comunicazioni e individuare i relatori.

Anzitutto è pervenuta dal tribunale civile di Roma una domanda di deliberazione in ordine ad una controversia tra Antonio Di Pietro, attore, e Silvio Berlusconi, convenuto. Quest'ultimo ha eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ma il giudice non ha ritenuto di accogliere l'eccezione ed ha pertanto trasmesso gli atti. Nomina relatore Luca Paolini.

La seconda domanda inerisce all'ex deputato Gianantonio Arnoldi, in ordine a un procedimento penale pendente innanzi al giudice di pace di Brescia. Nomina relatore Francesco Paolo Sisto.

Una terza domanda di insindacabilità perviene dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, innanzi alla quale pende il giudizio di responsabilità per danno erariale, sotto la specie del danno all'immagine dell'ente pubblico, nei confronti, tra gli altri, di

Paolo Cirino Pomicino, Francesco De Lorenzo, Carlo D'Amato, Giulio Di Donato e Ugo Grippo, deputati in passate legislature. Il copioso incartamento è a disposizione dei componenti la Giunta. Al riguardo, deve specificare che i fatti che, secondo l'atto di incolpazione, avrebbero dato luogo alla responsabilità contabile sarebbero avvenuti a partire dall'aggiudicazione di un appalto alla Metropolitana di Napoli SpA nel 1974. Poiché i parlamentari di cui si parla hanno rivestito la carica da momenti successivi, è evidente che per gli accadimenti avvenuti nel periodo anteriore alla loro proclamazione a deputati, la Giunta e la Camera non sono competenti. Gli atti pertanto dovranno essere restituiti per tale parte alla Corte dei conti per il tramite del Presidente della Camera. Inoltre, deve ricordare che nella XIII legislatura in favore del deputato *pro tempore* Paolo Cirino Pomicino fu pronunciata l'insindacabilità di alcuni fatti ricompresi nell'odierno procedimento. Sicché occorrerà dare riscontro, per questo specifico aspetto, alla Corte dei conti nel senso che il citato parlamentare non può essere chiamato a rispondere per i fatti coperti da quella delibera. Svolgerà egli stesso la relazione sulle restanti parti della domanda di deliberazione.

Da ultimo, dal tribunale di Taranto è stato inviato l'incartamento relativo a una controversia in sede penale tra il deputato Carmine Patarino e Nicola Putignano. Anche questo caso presenta una complica-

zione procedurale. Infatti, dal medesimo fatto storico l'autorità giudiziaria ha ritenuto di far scaturire due diverse imputazioni penali, una per diffamazione, l'altra per calunnia. Il giudice ha condannato già il deputato per calunnia, mentre ha rimesso alla Giunta — respingendo l'eccezione di insindacabilità — la decisione sul capo relativo alla diffamazione. Sicché, al momento, il procedimento pende in due tronconi, essendo sospeso quello di primo grado in attesa della nostra deliberazione ed essendo in corso invece quello d'appello sull'imputazione di calunnia. Deve al proposito rammentare che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che per le opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere *tout court*, a prescindere dalla qualificazione giuridica singola o plurima che ad essi dia l'autorità giudiziaria. Questo principio è stato già stabilito dalla Giunta nella seduta del 27 ottobre 1999, allorquando il Presidente La Russa ebbe ad affermare che la deliberazione della Camera ha per oggetto una valutazione del fatto che viene contestato al parlamentare, indipendentemente dalle conseguenze di ordine proce-

durale ovvero di qualificazione giuridica che ad esso l'autorità giudiziaria ricolleggi. In questo caso, ci si trova dinanzi a un fatto storico unitario: dichiarazioni rese in una certa sede dall'on. Patarino. Dal punto di vista della competenza parlamentare, indipendentemente dalla circostanza che tali dichiarazioni abbiano ricevuto etichettature penalistiche plurime, quel che conta è la valutazione della Camera in ordine alla riconducibilità complessiva della condotta alle funzioni parlamentari. Altrimenti, si avrebbe il rischio del *bis in idem*, che si avrebbe deliberando sullo stesso fatto ora sotto il profilo della diffamazione, ora sotto il profilo della calunnia. La discussione sulla questione dell'on. Patarino, sulla quale nomina relatore il vicepresidente Zinzi, dovrà quindi avere un esito relativo a entrambe le contestazioni penali e sarà comunicata sia al giudice di primo grado sia a quello di appello.

Se non vi sono obiezioni, i relatori svolgeranno le loro illustrazioni a partire dalla seduta del 30 settembre.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.35 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
--	---

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 82.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto che oggi si svolgano le repliche dei relatori e del Governo. Al riguardo, prospetta l'opportunità che — anche per un più ordinato svolgimento della seduta — possa da subito

svolgere le proprie considerazioni il Ministro Brunetta, per poi procedere alle repliche dei relatori.

Il Ministro Renato BRUNETTA, nel far presente di aver seguito con molta attenzione il dibattito svoltosi in Parlamento, desidera far conoscere alle Commissioni riunite l'orientamento del Governo sulle varie questioni poste, riservandosi comunque di consegnare ai deputati una documentazione più specifica ed analitica. Giudica innanzitutto meritevoli di accoglimento le richieste di modificare la disposizione relativa alla proroga per un triennio delle rappresentanza sindacali unitarie e di rafforzare l'indipendenza e l'autonomia dell'organismo di valutazione, previa valutazione collegiale. Nel precisare, in ordine a quest'ultimo punto, che la Commissione di cui si tratta nel provvedimento in esame possiede tutte le caratteristiche di un'autorità indipendente, a partire dalla nomina e proseguendo con l'organizzazione stessa, osserva, comunque, che ogni suggerimento volto a rafforzare tale organismo sarà ben accolto, anche ai fini di una valutazione collegiale del Governo. Giudica, poi, suscettibili di accoglimento le richieste di modificare l'articolo 39, comma 1, lettera e), in tema

di rinnovo degli incarichi esterni (purché formalizzata nel parere e con la precisazione che gli incarichi saranno conferiti agli « esterni » solo in mancanza di analoghe professionalità all'interno dell'amministrazione), di introdurre il principio della territorialità dei concorsi pubblici, di estendere la disciplina speciale in materia di valutazione prevista per il docente delle scuole, accademie, conservatori ed enti di ricerca, anche ai soli tecnologi degli enti di ricerca, specificando che tale estensione non sembra invece necessaria per il SSN, dal momento che la sanità è materia regionale e rientra nella clausola di salvaguardia già prevista dall'articolo 72, comma 2, dello schema di decreto legislativo.

Giudica, al contrario, non accoglibili le richieste di modificare l'impianto generale del sistema di valutazione delle *performance* e di rivedere il tema delle sanzioni disciplinari, ritenendo parimenti non accettabili e non condivisibili quelle istanze che fanno riferimento ad una presunta « ottica centralistica » del provvedimento — che si scontrerebbe con lo spirito del federalismo fiscale e del codice delle autonomie — e ad uno scarso coinvolgimento dei dirigenti nel processo di riforma. Dichiarata, altresì, di non poter recepire la richiesta di incrementare le percentuali con cui conferire gli incarichi ai soggetti esterni, in quanto non in linea con un preciso criterio di delega, nonché quella di modificare la disciplina dell'ARAN, introducendo procedure di concertazione per la definizione delle risorse per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali (tema già discusso in sede di Conferenza unificata, che ritiene non rientri nella disponibilità del suo dicastero, ma in quella del Ministro dell'economia e delle finanze).

Fa, quindi, notare che alcune osservazioni formulate nel corso della discussione investono tematiche e principi già contenuti nel provvedimento, non richiedendo, pertanto, alcuna ulteriore specificazione nel testo. Si riferisce, in particolare, all'esigenza — prospettata da taluni — di adeguare la disciplina del sistema di valutazione alle specificità delle singole pub-

bliche amministrazioni, di valorizzare la sfera di autonomia della dirigenza e di prevedere la possibilità di derogare al sistema delle tre fasce di merito del salario accessorio da parte della contrattazione collettiva, elemento già contenuto nel testo. Ritiene, inoltre, che il testo attuale sia già pienamente rispondente alle esigenze — evidenziate durante il dibattito — di differenziare le procedure di valutazione del personale in base alla dimensione centrale o territoriale dell'amministrazione, di valorizzare pienamente la contrattazione territoriale, di prevedere criteri oggettivi per una selezione meritocratica dei dipendenti e di operare un coordinamento con le già esistenti agenzie di valutazione interne ad alcune amministrazioni. Nel ribadire che su tali punti il provvedimento appare già adeguato e non suscettibile di modificazioni, osserva che sarà comunque sua cura offrire tutti i chiarimenti necessari, al fine di evitare inutili fraintendimenti su questioni che appaiono sostanzialmente condivise da tutti.

Nel dichiararsi soddisfatto del clima di collaborazione emerso dal dibattito svoltosi presso i due rami del Parlamento, che ritiene sia stato interessante e ricco di spunti, e in attesa di conoscere il contenuto della proposta di parere dei relatori, ribadisce la sua completa disponibilità a recepire tutte quelle osservazioni che saranno ritenute in armonia con i principi e i criteri della legge di delegazione e suscettibili di apportare un miglioramento all'attuale formulazione del testo. Pur prendendo atto che permangono, allo stato, alcune posizioni divergenti, connesse più a questioni di tipo « filosofico-ideologico » che di merito — a suo avviso rispettabili, ma non condivisibili — auspica che il lavoro presso le Commissioni parlamentari possa proseguire nella direzione di tale proficua collaborazione tra i gruppi, ritenendo che il lavoro puntuale del Parlamento possa rafforzare la posizione del Ministro all'interno del Consiglio dei ministri e legittimare ulteriormente la sua attività di riforma, che deve mantenersi in linea con i principi della legge n. 15 del 2009. In conclusione, come già preannun-

ciato in premessa del suo intervento, ritiene doveroso mettere a disposizione delle Commissioni riunite una documentazione, nella quale viene dato puntuale riscontro alle questioni illustrate sinteticamente nel corso della sua esposizione odierna.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, ritiene anzitutto opportuno rivolgere un doveroso ringraziamento a tutti i componenti delle Commissioni riunite I e XI, che ritiene abbiano partecipato attivamente alla discussione dello schema di decreto legislativo attuativo della legge n. 15 del 2009, fornendo spunti interessanti che hanno arricchito il dibattito di elementi di alto valore conoscitivo, attraverso un confronto articolato e costruttivo tra i gruppi. D'intesa con il relatore per la I Commissione, si riserva, in sede di formulazione della proposta di parere, di tenere in debito conto le osservazioni formulate, laddove esse saranno valutate migliorative del testo in esame ed in linea con i principi e i criteri direttivi della « legge delega ». Ritiene, comunque, di poter ragionevolmente affermare che dalla discussione di carattere generale appena conclusasi sia emersa una tendenziale conferma della validità dell'impianto innovativo dello schema di decreto legislativo in esame, che si propone di riaffermare la prevalenza del principio meritocratico nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e della qualità dell'azione amministrativa e in un quadro di sempre maggiore convergenza tra settore pubblico e privato. Fa notare, infatti, che è giunto il momento di ricondurre l'azione della pubblica amministrazione entro i binari tracciati dai più adeguati criteri di razionalizzazione, ottimizzazione e trasparenza, contenuti nel presente provvedimento, nel rispetto del diritto della cittadinanza di fruire di servizi qualitativamente all'altezza e di esercitare un controllo sulla loro corretta erogazione, anche in vista di un ridimensionamento della spesa pubblica.

Tra le diverse osservazioni formulate durante la discussione, che giudica meri-

tevoli di un adeguato approfondimento nel prosieguo dell'*iter* di formazione del provvedimento in esame, ritiene particolarmente rilevante quella tesa a sottolineare l'esigenza di prevedere nel testo un rafforzamento del legame tra organi di indirizzo politico e organi di gestione amministrativa – questione che si era personalmente incaricato di proporre all'attenzione delle Commissioni riunite – con conseguente potenziamento del sistema dello *spoil system*, a garanzia dell'attuazione del programma di Governo. Dichiaro di essere sempre stato fermamente convinto – lo era già prima dell'inizio di tale discussione e lo è, a maggior ragione, ora che ulteriori rilievi critici sono stati mossi in tal senso – che, ai fini di una moderna riforma dell'amministrazione pubblica, sia necessario, oltre che dotare il dirigente pubblico di effettivi poteri di controllo e di sanzione nei confronti dei suoi sottoposti, garantire anche ai competenti organi di indirizzo la possibilità di revocare quegli amministratori, posti in posizioni apicali, che si dimostrino inadempienti rispetto al raggiungimento dei risultati prefissati. Rileva, a tal proposito, che il presente schema di decreto legislativo promuove, all'articolo 39, una razionalizzazione in senso restrittivo dell'istituto dello *spoil system*, più che una sua vera implementazione, non in piena coerenza con uno specifico criterio direttivo contenuto nella legge n. 15 del 2009 (all'articolo 6, comma 1), che appare rivolto, invece, proprio a garantire una maggiore rispondenza dell'azione amministrativa con l'indirizzo politico governativo: si introdurrebbero, pertanto, secondo l'attuale formulazione del testo in esame, forti limitazioni al rinnovo degli incarichi dei dirigenti pubblici, circoscrivendo, pertanto, la discrezionalità nelle nomine da parte degli organi politici di vertice.

In conclusione, nel ringraziare ancora una volta tutti i componenti della Commissione per l'apprezzabile lavoro svolto, ribadisce la sua disponibilità a valutare con la massima attenzione tutti i contributi dei gruppi tesi a contribuire alla stesura di un testo che sia il più possibile

rispondente alle esigenze di una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini, riservandosi di presentare ulteriori proposte di modifica in sede di formulazione della proposta di parere, d'intesa con il relatore per la I Commissione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore per la I Commissione*, nell'unirsi ai ringraziamenti formulati dal deputato Scandroglio a tutti gli intervenuti nel dibattito, richiama quanto evidenziato nella seduta di ieri da alcuni deputati dei gruppi di opposizione – che hanno fatto presente come gli elementi di criticità già presenti nella legge n. 15 del 2009 siano tuttora riscontrabili nel provvedimento delegato – da cui si evince che il Governo ha fatto un buon lavoro nel recepire puntualmente i principi e criteri di delega recati dalla legge n. 15 del 2009, se perfino i rappresentanti dei gruppi di opposizione riconoscono tale coerenza. Sottolinea, inoltre, come la discussione parlamentare finora svolta sull'atto in oggetto abbia riguardato essenzialmente i principi di delega – riproducendo in gran parte il dibattito già svolto sulla legge n. 15 – piuttosto che il merito delle questioni affrontate dallo schema di decreto legislativo e il suo rapporto con i criteri di delega.

Si sofferma, quindi, sugli interventi svolti da taluni deputati delle Commissioni riunite – appartenenti sia a gruppi di maggioranza sia di opposizione – ritenendo, in particolare, un utile stimolo per il dibattito quanto evidenziato sulla presenza di un minore rigore nella capacità riformatrice dello schema di decreto rispetto alla legge di delegazione. Si riserva, in proposito, di svolgere specifiche riflessioni in sede di presentazione della proposta di parere, d'intesa con il relatore per la XI Commissione, così da dare compiute risposte alle varie questioni sollevate. Auspica, dunque, che nel parere che le Commissioni approveranno possano essere formulati rilievi migliorativi del testo, te-

nendo conto anche di quanto evidenziato nella seduta odierna dal Ministro Brunetta in ordine agli aspetti che non potranno essere richiamati nel parere parlamentare, in quanto non aderenti rispetto ai criteri di delega.

Il Ministro Renato BRUNETTA, intervenendo per una ulteriore precisazione, si riferisce alla questione posta dal deputato Cazzola nel corso del dibattito, relativa alle ricadute previdenziali della retribuzione di risultato in relazione ad alcune tipologie di pubblici dipendenti. Osserva, in proposito, che il Governo si riserva di valutare ed approfondire le indicazioni che la Commissione intenderà sottoporre sul punto, pur precisando che tale problematica sembrerebbe porsi al di fuori dei criteri previsti dalla legge di delegazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, essendosi così concluso il dibattito di carattere generale e preso atto delle richieste pervenute, per le vie brevi, da diversi gruppi parlamentari, avverte che, d'intesa con il Presidente della I Commissione, si è convenuto – anche al fine di consentire ai relatori di approfondire adeguatamente gli elementi emersi dal dibattito, ai fini della predisposizione della proposta di parere – che la seduta delle Commissioni riunite, già fissata per domani, non abbia luogo.

Fa presente, pertanto, che le stesse Commissioni riunite saranno nuovamente convocate nella mattina di martedì 29 settembre, per procedere alla presentazione della proposta di parere dei relatori e delle eventuali proposte alternative, nonché alla loro illustrazione ed al relativo dibattito; il seguito del dibattito e la votazione di tali proposte avrà luogo nella seduta pomeridiana di mercoledì 30 settembre, a partire dalle ore 14.15.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza (*Seguito dell'esame e conclusione*) 10

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, salvo quelli della X Commissione (Attività produttive), che non si esprime, e della V Commissione (Bilancio), che esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Nel ricordare che le Commissioni sono chiamate a concludere l'esame del provvedimento nella giornata di oggi, in quanto la discussione sulle linee generali in Assemblea è prevista per lunedì 28 settembre 2009, fa presente che, in ogni caso, la discussione sul testo, in relazione ai punti sui quali si riterrà opportuno un ulteriore approfondimento, anche alla luce dei pareri espressi in sede consultiva, potrà proseguire la prossima settimana in sede di comitato dei nove, atteso che le votazioni sull'articolato non dovrebbero avere luogo prima della settimana successiva, in quanto l'Assemblea sarà impegnata per tutta la settimana entrante sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 103 del 2009, recante disposizioni correttive del decreto-legge n. 78 del 2009, di prossima scadenza.

Propone, pertanto, di conferire alle relatrici, deputata Calabria per la I Commissione e deputata Castellani per la XII Commissione, il mandato di riferire all'Assemblea sul provvedimento in senso favorevole.

Daniela SBROLLINI (PD), dopo aver sottolineato la chiusura del Governo rispetto alle richieste dell'opposizione, in particolare modo sul punto dell'autonomia

del Garante dal Governo, che non è in alcun modo assicurata dal testo delle Commissioni, e sulle risorse per il suo finanziamento, che è inammissibile siano stornate dagli stanziamenti per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o per il Dipartimento per le pari opportunità, già duramente colpiti da precedenti tagli, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di dare mandato alle relatrici di riferire favorevolmente.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) ritiene che il testo elaborato dalle Commissioni presenti ancora troppi aspetti critici.

In primo luogo, ritiene assurdo che una figura dotata degli ampi e non sempre ben delimitati poteri del Garante non sia poi soggetta ad alcun controllo da parte degli organi che l'hanno nominata: a suo avviso, occorrerebbe prevedere il potere, per i Presidenti delle Camere, di revocare l'incarico al Garante ove questo agisca per finalità improprie, essendo altrimenti un ente incontrollato ed incontrollabile. In secondo luogo, sottolinea la mancanza di terzietà della figura delineata dal testo delle Commissioni, la quale dovrebbe avvalersi di uffici del Dipartimento per le pari opportunità ed essere finanziata con risorse a valere sugli stanziamenti per il medesimo dipartimento oltre che su quelli per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In terzo luogo, fa presente che nel testo si fa riferimento ad un Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile che però di fatto non è funzionante, pur essendo altamente costoso per l'erario.

Per queste ragioni e tenuto conto anche delle riflessioni svolte al riguardo nell'ambito della Commissione parlamentare bicamerale sull'infanzia e l'adolescenza, di cui è Presidente, ritiene che non sussistano, allo stato, le condizioni per presentare il provvedimento all'Assemblea.

Pierguido VANALLI (LNP), premesso che non tutti i dubbi relativi al testo sono stati dissipati, si dice convinto che, stante

l'impegno dei relatori in tal senso, si possa nella prossima settimana addivenire ad una soluzione soddisfacente di tutti i nodi irrisolti, anche tenuto conto che sulla questione dell'indipendenza del Garante si attende una risposta dal Governo, che ha preannunciato la presentazione di uno specifico emendamento, che allo stato attuale non risulta ancora presentato. Ritiene poi che la questione delle risorse non dovrebbe costituire un ostacolo, anche considerato che la V Commissione ha deciso di esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea ed in quella sede si potrà, comunque, tenere conto di eventuali rilievi.

Dichiara pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del presidente.

Lucio BARANI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del presidente, sottolineando come nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea si potrà migliorare il testo. Richiama l'ampio ed articolato dibattito svolto presso le Commissioni riunite I e XII, evidenziando come l'istituzione di un Garante per l'infanzia e per l'adolescenza, recata dal testo, costituisca un primo passo importante e come si cercherà di realizzare tale obiettivo nel migliore dei modi.

Sandra ZAMPA (PD) rimarca come il testo delle Commissioni sia debole su un punto di grande rilievo, vale a dire quello dell'indipendenza del Garante, ed evidenzia la paradossalità di un provvedimento che, nel momento in cui istituisce un'Autorità indipendente, non le riconosce autonomia e indipendenza. Ritiene altresì paradossale che il gruppo della Lega Nord Padania, che nel corso del dibattito ha manifestato diverse perplessità sul testo, accetti poi di considerare pronto per l'Assemblea un provvedimento sul quale dichiara di nutrire dubbi. Si chiede a cosa serva, allora, il lavoro delle Commissioni in sede referente.

Carla CASTELLANI (PdL), relatrice per la XII Commissione, rivolgendosi alla de-

putata Zampa, fa presente che il provvedimento in esame non intende configurare il Garante per l'infanzia e l'adolescenza come un'Autorità indipendente.

Beatrice LORENZIN (PdL), ricordato come il dibattito sul Garante per l'infanzia e l'adolescenza sia stato lungo e sia iniziato già nelle precedenti legislature, sottolinea come non si stia creando un'Autorità indipendente o una figura assimilabile ad un ministro, ma un organismo con compiti di raccordo e coordinamento, chiamato a valorizzare l'infanzia e l'adolescenza e a promuovere ogni azione necessaria a garantire il rispetto dei diritti dei minori. Nel sottolineare come sarà eventualmente possibile correggere la legge in futuro, alla luce dell'esperienza applicativa, ricorda che, per l'istante, l'istitu-

zione del Garante è necessaria, anche per tener fede ad impegni internazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputata Calabria per la I Commissione e deputata Castellani per la XII Commissione, mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ing. Ercole Incalza, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00139 Boffa e Lazzari: Sviluppo del Corridoio VIII (Bari-Varna) e connessione con il Corridoio I attraverso la linea ferroviaria Bari-Napoli, nonché potenziamento delle infrastrutture di trasporto nelle regioni meridionali

14

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 settembre 2009.

Audizione del Capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ing. Ercole Incalza, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00139 Boffa e Lazzari: Sviluppo del Corridoio VIII (Bari-Varna) e connessione con il Corridoio I attraverso la linea ferroviaria Bari-Napoli, nonché potenziamento delle infrastrutture di trasporto nelle regioni meridionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sui lavori del Comitato permanente per i pareri	15
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	18
Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	19
Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Testo unificato C. 975 Brandolini e C. 2513 Rainieri (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui lavori del Comitato permanente per i pareri.

Raffaele VOLPI (LNP), richiamato il dibattito svoltosi questa mattina in Assemblea in relazione ai lavori delle Commissioni permanenti, sottolinea come sia singolare che la questione sia stata posta dal presidente di un gruppo i cui deputati sono spesso assenti dai lavori del Comitato permanente per i pareri, ancorché quasi sempre presenti ai lavori della Commissione plenaria.

Esprime, quindi, l'avviso che considerazioni critiche del genere di quelle svolte questa mattina non dovrebbero provenire da gruppi che non assicurano poi la propria piena presenza in tutte le sedi di lavoro parlamentare.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C. 2540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame, osservando, in particolare, come esso attenga alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *l)* e *s)* della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rilevato, pertanto, che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.

Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che reca disposizioni riconducibili alla materia « previdenza sociale », che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Richiama, quindi, quanto previsto all'articolo 1, comma 5, in cui si precisa che, ai fini della legge in questione, per lavoratore o lavoratrice si intendono il coniuge, il genitore, il fratello o la sorella che convivono e hanno stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo per il quale si richiede il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1.

In proposito, ritiene opportuno richiamare la sentenza n. 19 del 2009 della Corte Costituzionale con cui, con riguardo agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, si

dichiara l'illegittimità dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Tenuto conto che si tratta di una questione affine rispetto a quella affrontata dall'articolo 1, comma 5, del testo unificato in esame, ritiene opportuno formulare un'osservazione nella proposta di parere in cui si invita la Commissione di merito a tenere conto del fatto che la recente giurisprudenza costituzionale, con riguardo all'istituto del congedo, ha evidenziato la necessità di includere, tra i soggetti legittimati a richiedere il beneficio, anche il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Testo unificato C. 975 Brandolini e C. 2513 Rainieri.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che reca disposizioni in gran parte riconducibili alle materie « tutela della salute » ed « alimentazione » che il terzo comma dell'ar-

articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.

Al riguardo, ritiene opportuno richiamare il principio di « attrazione in sussidiarietà », secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale, ferma restando la necessità per il legislatore di procedere, nella relativa valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2004).

Richiama quindi la necessità di assicurare il pieno rispetto del principio di leale collaborazione che, come evidenziato in più occasioni dalla Corte Costituzionale, si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.

Ritiene pertanto opportuno segnalare alla Commissione di merito la necessità di prevedere che il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, volto a definire i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Presenta, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno (C. 2540 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *l)* e *s)* della Costituzione, riservano le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema »

alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi ed abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 82 Stucchi e abbinate recante « Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « previdenza sociale » che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che all'articolo 1, comma 5, si precisa che, ai fini della legge in questione, per lavoratore o lavoratrice si intendono il coniuge, il genitore, il fratello o la sorella che convivono e hanno stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo per il quale si richiede il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1;

richiamata, in proposito, la sentenza n. 19 del 2009 della Corte Costituzionale con cui, con riguardo agli articoli 2, 3 e 32

della Costituzione, si dichiara l'illegittimità dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 5, si invita la Commissione di merito a tenere conto del fatto che la recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 19 del 2009), con riguardo all'istituto del congedo, ha evidenziato la necessità di includere, tra i soggetti legittimati a richiedere il beneficio, anche il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (Testo unificato C. 975 Brandolini e C. 2513 Rainieri).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 975 Brandolini e C. 2513 Rainieri recante « Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma »;

considerato che le disposizioni da esso recate appaiono in gran parte riconducibili alle materie « tutela della salute » ed « alimentazione » che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

richiamato altresì il principio di « attrazione in sussidiarietà », secondo cui, quando una funzione amministrativa è assunta dallo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, questo è legittimato a intervenire in via legislativa anche se la materia nella quale la funzione incide è rimessa alla potestà legislativa concorrente o a quella residuale, ferma restando la necessità per il legislatore di procedere, nella relativa valutazione, nel rispetto di taluni principi, a partire da quelli di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di leale collaborazione con gli altri livelli di governo (sentenza n. 6 del 2004);

sottolineata, in particolare, le necessità di assicurare il pieno rispetto del

principio di leale collaborazione che, come evidenziato in più occasioni dalla Corte Costituzionale, si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;

segnalata, quindi, la necessità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nella predisposizione del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, volto a definire i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, si segnala la necessità di prevedere che il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, volto a definire i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	21
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	21
Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.

C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Rita BERNARDINI (PD) dopo aver ribadito l'esigenza che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sul tema oggetto delle proposte di legge in esame, fa presente che indicherà quanto prima i

nominativi dei soggetti che riterrebbe utile audire.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 16 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, sulla base di quanto emerso dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo che si è svolta il 15 settembre scorso, è stato assicurato che i provvedimenti in esame saranno inseriti nel calendario dei

lavori dell'Assemblea per il mese di ottobre. Invita quindi i colleghi che siano interessati ad intervenire sul tema in modo che, la prossima settimana, la Commissione possa adottare un testo base.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda come gli esponenti del suo gruppo abbiano già svolto molti interventi sui provvedimenti in esame e sottolinea che ulteriori interventi saranno possibili solo dopo che i colleghi della maggioranza avranno esplicitato la loro posizione in ordine alla proposta di testo unificato del relatore.

Enrico COSTA (PdL) precisa che all'interno del suo gruppo è in corso una riflessione molto approfondita con lo scopo di redigere un nuovo testo, che possa essere equilibrato, compatibile con le varie sensibilità presenti nel PdL e condiviso. In considerazione della complessità delle problematiche giuridiche che si stanno affrontando, con particolare riferimento all'identificazione dei reati cui possa applicarsi la circostanza aggravante in questione ed al bilanciamento di questa con le circostanze attenuanti, sarà necessario ancora qualche giorno perché tale lavoro sia concluso. Di ciò, in via informale, la relatrice è stata tenuta al corrente.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) fa presente che il suo gruppo sta ancora valutando con attenzione la proposta di testo unificato del relatore, che pone problemi di difficile soluzione. Si riferisce non solo all'ambito di applicazione della circostanza aggravante, ma anche all'articolo 1, comma 2, che prevede una illogica ed assoluta prevalenza di questa aggravante su tutte le altre.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva la necessità che la Commissione proceda con una maggiore celerità poiché, come ricordato dalla stessa Presidente Bongiorno, i provvedimenti in esame saranno inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal mese di ottobre.

Anna Paola CONCIA (PD) *relatore*, pur essendo al corrente del lavoro di riflessione e approfondimento nel gruppo del PdL, e prendendo atto che analoga riflessione è in corso nel gruppo della Lega, sottolinea tuttavia l'importanza di conoscere quando i gruppi di maggioranza interverranno sul tema in esame e quali siano le loro proposte. Auspica che nel corso della prossima settimana tutti i gruppi possano lavorare insieme ed in modo costruttivo per creare il miglior testo possibile. Alla luce di tale dibattito sarà poi possibile presentare una nuova proposta di testo unificato.

Federico PALOMBA (IdV) auspica che vi siano ancora margini di riflessione sulla possibilità di introdurre una fattispecie autonoma di reato, come previsto nella proposta di legge n. 1882 dell'onorevole Di Pietro, poiché ritiene tale impostazione certamente preferibile alla configurazione di una semplice circostanza aggravante.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che quando un provvedimento viene inserito nel calendario dell'Assemblea, la Commissione ha l'obbligo di concluderne l'esame in tempo utile. Poiché si attende la calendarizzazione dei provvedimenti in esame per il mese di ottobre, è necessario che la prossima settimana la Commissione concluda l'esame preliminare e adotti il testo base. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di cognome dei figli.

C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi.

(Seguito esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda come nelle precedenti sedute il dibattito si sia incentrato sulla oppor-

tunità o meno di introdurre la disciplina in esame e come, con interventi anche molto articolati, si sia argomentato nell'uno o nell'altro senso. Nel ribadire la propria convinzione che a livello culturale il principio del doppio cognome trovi ampio riscontro nella società, rinnova alla Commissione l'invito ad approfondire l'esame delle possibili soluzioni tecnico-giuridiche, anche di natura organizzativa, che possano dare attuazione concreta al predetto principio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

C. 1895 Palomba.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Manlio CONTENTO (Pdl) osserva che la proposta di legge in esame muove da un presupposto politico erroneo, anche se suggestivo, e cioè che le modifiche apportate negli scorsi anni alla disciplina sanzionatoria in materia di false comunicazioni sociali e la previsione, per alcuni di essi, della perseguibilità a querela, possa essere posta in relazione alle crisi scoppiate in seguito e che hanno coinvolto note imprese del mercato italiano o, ancora, alle conseguenze derivate dalla più recente e grave situazione finanziaria.

Si tratta di una prospettiva sbagliata sia perché i fatti, di sicuro rilievo penale, compiuti in quelle società sono stati posti in essere durante la vigenza delle disposizioni penali precedenti alla modifica sia perché la crisi finanziaria ricordata ha avuto origine dall'uso di strumenti finanziari in ambito extraeuropeo, al punto che riesce difficile immaginare che gli effetti si sarebbero in qualche modo mitigati solo se il sistema societario sanzionatorio, in Italia, avesse introdotto pene più severe.

La proposta risente, insomma, di un evidente pregiudizio politico che tende ad associare la riforma del falso in bilancio ad un'iniziativa diretta a favorire l'aumento degli illeciti.

Che tale critica si ricavi dalla lettura del testo proposto risulta evidente dall'intento di fondo, che si esplicita in un sostanziale e generalizzato aggravamento delle pene, oltre ad una estensione circa la perseguibilità d'ufficio.

Si tratta, a suo parere, di un ritorno al passato che tende a ristabilire la prevalenza del dato formale (l'esposizione di fatti o informazioni non rispondenti al vero) senza alcuna distinzione circa le conseguenze dannose (reato di pericolo piuttosto che di danno nel modello attuale) anche se mantenendo le cause di non punibilità oggi esistenti per gli illeciti innocui o « sotto soglia » o, ancora, attribuendo al danno un effetto aggravante sulla pena.

La conseguenza più evidente di tale proposta risulta essere la sostanziale riconducibilità ad una fattispecie generale dei reati societari, indipendentemente dalle caratteristiche dell'illecito e dalla struttura societaria su cui quest'ultimo va ad incidere.

È noto che la perseguibilità a querela aveva lo scopo di evitare il ricorso alla magistratura, rimettendo l'iniziativa giudiziaria alla valutazione del danneggiato, sia esso socio o creditore, e ciò anche in considerazione dell'esistenza di società a base ristretta ovvero di dimensioni modeste. Si tratta di una scelta legislativa legittima ma opinabile, soprattutto perché rischia di affidare al giudice penale anche quelle vicende che paiono coinvolgere spesso solo gli interessi dei soci sulla base di un conflitto che ben potrebbe essere regolato all'interno di un giudizio civile e che, comunque, sembrerebbe opportuno lasciare all'iniziativa dei presunti danneggiati.

Anche a voler sottacere alcune incongruenze della proposta, come, ad esempio, la limitazione di responsabilità penale ai soli dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili delle società contem-

plate nel testo unico in materia di intermediazione finanziaria, ovvero l'aggravamento automatico e irragionevole previsto, sempre per gli amministratori, di queste società dal nuovo articolo 2621-*bis*, ritiene opportuno segnalare l'esigenza di un approfondimento dei temi originati dall'esame della proposta allo scopo di acquisire informazioni più puntuali sulle conseguenze della recente riforma e su eventuali limiti derivanti dalla sua prima applicazione.

Rilevata, fin da subito, però, l'esigenza di chiarire se sia più coerente con gli interessi da perseguire mantenere una disciplina codicistica generalizzata per tutte le società oppure separare nettamente le regole che debbono disciplinare il falso in comunicazioni sociali nelle società che non ricorrono al risparmio sul mercato, rispetto a quelle che lo utilizzano anche attraverso la semplice emissione di obbligazioni.

La discussione in corso, a livello internazionale, circa il rafforzamento dei sistemi di vigilanza sul sistema bancario e finanziario ha messo in evidenza la difficoltà di assicurare la tutela del risparmio attraverso il ricorso alla legislazione nazionale, ma ha evidenziato altresì l'esigenza di regole più severe, anche per

prevenire illeciti che possono danneggiare un bene che, nel nostro ordinamento, ha rilevanza costituzionale.

In tale contesto potrebbe trovare maggior favore anche la rivisitazione del sistema sanzionatorio, nel senso di una maggiore severità delle pene, purché il ritorno ad un reato di pericolo piuttosto che di danno sia collegato alla necessità di prevenire, attraverso precisi obblighi di corretta comunicazione, una sleale destinazione del risparmio a favore di chi usa pratiche non corrette. Per farlo, tuttavia, ritiene necessario abbandonare il pregiudizio di chi continua a voler sostituire il coraggio di una discussione aperta e priva di pregiudizi rispetto all'uso politico del diritto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. C. 2674 Governo (*Esame e rinvio*) 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-novembre 2009 28

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanze associative dell'autotrasporto, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2451 approvato dal Senato e delle proposte di legge. C. 12 Zeller e C. 1298 Froner, recante « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 » 28

AVVERTENZA 28

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo *status* dello *Staff College* del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. C. 2674 Governo.

(Esame e rinvio).

Renato FARINA (PdL), *relatore*, ricorda che lo *Staff College* nasce nel 1996, ini-

zialmente con la veste di programma delle Nazioni Unite di durata quinquennale, affidato alla cura del Centro internazionale per la formazione dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), anch'esso con sede a Torino. Il progetto nasceva con l'obiettivo, dibattuto sin dagli anni Settanta, di unificare in un'unica struttura le diverse entità del sistema ONU che si occupano di formazione del personale, anche nell'ottica di ridurre i costi, standardizzare i moduli formativi e migliorare la qualità dell'offerta didattica.

L'istituzione dello *Staff College* avviene con la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU n. 55/207 del 20 dicembre 2000; a partire dal 1° gennaio 2002, a seguito della successiva risoluzione dell'Assemblea generale n. 55/278 del 12 luglio 2001, lo *Staff College* di Torino diviene un organismo autonomo del sistema ONU, dotato di un proprio Statuto che ne regola il funzionamento.

La creazione dello *Staff College*, e in particolare la trasformazione di esso in organismo autonomo, si inserisce negli sforzi tesi ad accrescere le capacità operative ed a promuovere la riforma del Sistema delle Nazioni Unite. Il mandato dell'organismo, sulla base delle determinazioni assunte dall'Assemblea generale, riguarda in particolare i settori dello sviluppo economico e sociale, della pace e della sicurezza e della gestione interna del Sistema delle Nazioni Unite. Di recente è stata sviluppata l'attività di formazione di operatori nel campo del rispetto dei diritti umani fondamentali.

Sottolinea che lo *Staff College* costituisce un vero e proprio centro internazionale di eccellenza nel campo della formazione manageriale ed è stato più volte visitato dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon. Nel corso della sua ultima visita, svoltasi nell'agosto dell'anno scorso, il Segretario generale ha espresso vivo apprezzamento per il ruolo svolto dall'Italia nel sistema delle Nazioni Unite e per il livello qualitativo del *College*.

Lo Statuto dello *Staff College* chiarisce come obiettivo dell'Istituto sia quello di promuovere l'apprendimento, ed in particolare una cultura di tipo manageriale, nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, svolgendo un'attività di formazione dei funzionari internazionali.

Dal punto di vista finanziario, venuto meno il legame funzionale con l'OIL, lo *Staff College* ha dovuto provvedere autonomamente al reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento delle sue attività istituzionali; al fine di consentire un ordinato avvio delle attività del Centro, l'Italia ha già erogato in passato contributi di carattere straordinario, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (legge 30 dicembre 2004, n. 317), e 2007, 2008 e 2009 (legge 19 dicembre 2007, n. 256).

Ricorda che i principali contributi allo *Staff College* provengono attualmente dalle Nazioni Unite (500 mila dollari l'anno) e da governi e fondazioni; l'Italia è tra gli Stati membri dell'ONU quello che eroga i contributi più consistenti. Lo *Staff College* prevede di raggiungere l'autosufficienza

finanziaria dal corrente anno 2009, in particolare grazie ai corrispettivi ricevuti dalle Agenzie e dai diversi organismi dell'ONU per l'organizzazione di nuovi corsi di formazione.

L'Accordo in esame si compone di un preambolo, 18 articoli e di un allegato di 4 articoli su aspetti funzionali: esso viene esaminato congiuntamente al successivo emendamento del 2006. Nel preambolo viene tra l'altro espressamente richiamata la Convenzione del 1946 sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite, che costituisce lo sfondo anche dell'Accordo in esame, stante l'appartenenza dello *Staff College* al sistema ONU.

L'articolo I riporta una serie di definizioni ai fini della comprensione dell'Accordo mentre l'articolo II precisa l'applicabilità dell'Accordo allo *Staff College*, ai suoi fondi e beni, ai suoi funzionari e agli esperti in missione in Italia operanti presso questo organismo. In base all'articolo III, poi, è riconosciuta allo *Staff College* la personalità giuridica, con la correlata capacità di stipulare contratti, operare nella compravendita di beni mobili e immobili, stare in giudizio.

L'articolo IV sancisce l'inviolabilità dei locali e degli archivi dello *Staff College*: Le competenti autorità italiane non potranno accedere ai locali dello *Staff College* se non previo consenso esplicito del direttore di esso, salvo il caso di incendio o di altra situazione di emergenza. Le autorità italiane si impegnano inoltre a garantire la sicurezza e la tranquillità delle attività dello *Staff College*, ove peraltro si provvederà a impedire l'uso dei locali come rifugio da parte di ricercati dall'autorità giudiziaria italiana.

L'articolo V prevede l'immunità da qualunque forma di procedimento legale e di provvedimento esecutivo delle proprietà, fondi e beni dello *Staff College*, ovunque ubicati. L'articolo VI prevede l'esenzione dello *Staff College*, nonché dei suoi fondi, beni o redditi, da qualunque imposta diretta, dazio doganale o restrizione sugli articoli importanti o esportati

per uso ufficiale: tale esenzione si estenderà anche alle pubblicazioni dello *Staff College*. Inoltre allo *Staff College* si applica anche l'esenzione dalle imposte indirette, compresa l'I.V.A., sull'acquisto di beni e servizi per uso ufficiale.

In base all'articolo VII lo *Staff College* potrà avvalersi di agevolazioni sulle comunicazioni di tutti i tipi non meno favorevoli di quelle concesse alle rappresentanze diplomatiche presso lo Stato italiano o ad altre organizzazioni intergovernative. Nessuna corrispondenza ufficiale o comunicazione dello *Staff College* sarà soggetta a censura, mentre lo *Staff College* medesimo avrà diritto all'inviolabilità della corrispondenza e all'uso di codici.

Per quanto invece concerne i funzionari dello *Staff College* (articolo VIII), essi godranno dell'immunità da procedimenti giudiziari per parole o atti collegati alle loro funzioni ufficiali, e inoltre non potranno essere detenuti, se non nel caso di commissione flagrante di un reato punito dalla legge italiana con una pena edittale massima di non meno di tre anni di reclusione.

L'articolo IX, considerando che i privilegi e immunità sono concessi a beneficio dell'attività delle Nazioni Unite, prevede per il segretario dell'ONU il diritto-dovere di rinunciare a tali immunità, ogni volta che sia possibile, per non ostacolare il corso della giustizia italiana. In base poi all'articolo X disciplina il pieno riconoscimento, da parte delle autorità italiane, dei lasciapassare e dei certificati rilasciati dall'ONU ai funzionari dello *Staff College*. I funzionari, i familiari a carico e il personale di servizio soggetti di privilegi e immunità ai sensi dell'Accordo in esame si vedranno rilasciare una carta d'identità speciale dalle autorità italiane (articolo XI). D'altra parte, sarà cura dello *Staff College* la comunicazione alle autorità italiane dei nominativi dei funzionari e degli esperti in servizio, e delle modifiche nell'organico (articolo XII).

In base all'articolo XIII, essendo i funzionari dello *Staff College* inseriti nel sistema di sicurezza sociale globale del personale delle Nazioni Unite, essi saranno esenti dalla normativa italiana sulla sicu-

rezza sociale. L'articolo XIV prevede una procedura arbitrale per la composizione di controversie eventuali tra lo *Staff College* e il governo italiano sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo in esame. Inoltre, in analogia con tutti gli accordi su privilegi e immunità diplomatiche degli ultimi anni, l'articolo XV riporta l'obbligo per tutti gli autoveicoli utilizzati dallo *Staff College* e dai membri del suo personale di una appropriata assicurazione per i rischi nei confronti di terzi.

Gli articoli XVI-XVIII, infine, contengono le consuete clausole finali: in particolare, è prevista l'emendabilità dell'Accordo e dei suoi allegati con il consenso reciproco delle parti, mentre la durata dell'Accordo è prevista illimitata, salvo comunicazione di una delle parti all'altra della decisione di porre fine all'Accordo, che avrà effetto sei mesi dopo.

Il disegno di legge consta di tre articoli che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sullo *status* dello *Staff College* dell'ONU, l'ordine di esecuzione di esso e la norma sull'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, sottolinea che il Governo italiano ha, sin dall'inizio, sostenuto politicamente e finanziariamente l'istituzione dello *Staff College*. Richiama quindi l'importanza di una sollecita approvazione del provvedimento che, tra l'altro, gioverebbe all'immagine dell'Italia nell'ambito delle Nazioni Unite.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 settembre 2009.

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo ottobre-novembre 2009.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 settembre 2009.

Audizione di rappresentanze associative dell'autotrasporto, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2451 approvato dal Senato e delle proposte di legge

C. 12 Zeller e C. 1298 Froner, recante « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni riguardanti il Ministero degli Affari esteri.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.

Audizione del Ragioniere generale dello Stato (*Svolgimento e conclusione*) 29

SEDE CONSULTIVA:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978*) 30

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008 (Parere alle Commissioni I e XII) (*Esame e rinvio*) 33

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 36

ALLEGATO (*Documentazione del Governo*) 38

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.

Audizione del Ragioniere generale dello Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audio-

visivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Il ragioniere generale dello Stato Mario CANZIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Linda LANZILLOTTA (PD), Renato CAMBURSANO (IdV) e Antonio LEONE (PdL), ai quali replicano il ragioniere generale dello Stato Mario CANZIO e il direttore generale Giovanni DE SIMONE.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Nuovo testo unificato C. 82 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio — Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) *relatore*, nel sottolineare come il provvedimento risulti assolutamente condivisibile nel merito e non si possa, in coscienza, che augurarsi l'approvazione dello stesso, illustra il testo unificato il quale prevede benefici di natura previdenziale in favore di lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, il cui costo è valutato dalla norma di copertura in 712,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Nel dichiarare la più ampia condivisione delle finalità del provvedimento, che affronta una tematica particolarmente delicata, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che gli articoli 1 e 2 riconoscono, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico in favore o del coniuge o del genitore o del fratello o sorella che convive o che ha stabilmente convissuto con un familiare convivente invalido al 100 per cento e che svolge attività lavorativa, nel settore pubblico, privato, come libero professionista o nel settore del commercio o dell'artigianato. In proposito, nel ricordare che su una precedente versione del testo è stata

trasmessa una relazione tecnica, che indica un onere annuale di 3 miliardi di euro, assai superiore rispetto a quello indicato dall'attuale articolo 5, osserva che tale precedente formulazione del testo differiva da quella in esame sia per alcuni requisiti di accesso sia per l'entità dei benefici riconosciuti. Rileva quindi che, per consentire una verifica degli effetti finanziari derivanti dal nuovo testo, andrebbe acquisita una nuova relazione tecnica. Segnala, comunque, che gli oneri recati dal nuovo testo sono quantificati in misura pari a 712,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Inoltre, come evidenziato dalla relazione tecnica, qualora i benefici previdenziali fossero applicabili anche ai lavoratori che hanno prestato assistenza ad un familiare disabile poi defunto, gli oneri recati dal provvedimento potrebbero essere significativamente superiori. Tale profilo non è sufficientemente chiarito dal testo in esame. Ricorda poi che l'articolo 3 prevede, in favore dei genitori che si sono dedicati per almeno quindici anni alla cura di figli gravemente disabili e che non hanno mai svolto attività lavorativa, la possibilità di versare contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico. In favore dei genitori che, per assistere il figlio gravemente disabile per almeno quindici anni, hanno lasciato l'attività lavorativa, la norma prevede la possibilità di versare la contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione. Ai soggetti beneficiari delle norme in esame, è, infine, riconosciuto il diritto alla contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di assistenza, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale. Al riguardo, fermo restando quanto affermato nelle schede tecniche predisposte dall'Inps e dall'Inpdap circa la presumibile marginalità dell'onere derivante dalla norma in esame, ritiene comunque necessario acquisire una valutazione da parte del Governo, circa l'effettiva entità di tali conseguenze finanziarie, anche ai fini della valutazione

dei relativi profili di copertura. Segnala infine che, ai sensi dell'articolo 5, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 712,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2010 e 2011 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze iscritto ai fini del bilancio triennale 2009-2011. Al riguardo, segnala, in primo luogo, che non sussistono le risorse indicate a copertura del provvedimento. Segnala, inoltre, che, essendo indicata la spesa in termini di previsione della stessa, sarebbe necessario integrare la disposizione in esame con l'aggiunta di una clausola di salvaguardia finanziaria, in ossequio alla vigente disciplina contabile. Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere, fa presente, peraltro, che sul testo unificato adottato come testo base dalla Commissione di merito in data 28 ottobre 2008, parzialmente diverso da quello attualmente in esame del 29 luglio 2009, era stata trasmessa, come già osservato, una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale presupponeva che il beneficio dell'anticipo del pensionamento venisse concesso solo nel caso in cui il disabile assistito fosse vivente al momento della domanda di accesso al beneficio medesimo da parte dell'interessato, come sembrerebbe dedursi dal dettato di quelle disposizioni. Tale relazione tecnica, predisposta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è stata positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – per quanto attiene la quantificazione dei suddetti oneri, ma negativamente verificata per quanto concerne la copertura finanziaria e per l'assenza della prescritta clausola di salvaguardia. Alla luce delle modifiche intervenute nel testo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo circa l'opportunità di disporre di una nuova relazione tecnica sul nuovo testo unificato all'esame della Commissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda sulla necessità di aggiornamento della relazione tecnica. Osserva, infatti, che nell'attuale testo il provvedimento risulta privo di copertura finanziaria, in quanto sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia non presenta disponibilità per fronteggiare gli oneri recati dall'iniziativa. Rileva poi la necessità di modificare i commi 5 e 6 dell'articolo 1, in ordine all'individuazione dei beneficiari del provvedimento, alla luce della sentenza n. 19 del 2009 della Corte costituzionale, che ha stabilito, in riferimento alla fruizione dei congedi retribuiti di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, l'illegittimità dell'esclusione dei figli conviventi dal novero dei beneficiari, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Alla luce di tale sentenza deve essere quindi rivista la platea dei beneficiari del provvedimento.

Giulio CALVISI (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'equilibrio dell'intervento del relatore, rileva che il nuovo testo già restringe la platea dei beneficiari rispetto a quanto previsto dal testo cui si riferisce la relazione tecnica. Richiama in particolare il comma 1 dell'articolo 1 che prevede come requisiti per l'erogazione anticipata della pensione l'età minima di cinquantatré anni, nonché il versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno diciotto annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile. Concorda poi con il relatore sul carattere facoltativo dei benefici contenuti nel provvedimento. Osserva peraltro che dovrebbero essere considerati anche i risparmi in termini di spesa ospedaliera derivanti dall'applicazione del provvedimento. Alla luce di tali elementi, ritiene che i profili problematici di carattere finanziario possano essere superati.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede chiarimenti sulla sentenza n. 19 del 2009 richiamata dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che la sentenza ha dichiarato illegittima la norma che escludeva i figli conviventi dal novero dei beneficiari dei congedi retribuiti ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001. Si deve quindi tenere conto di questo requisito stabilito dalla Corte costituzionale anche nella definizione dei beneficiari del provvedimento in esame.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene opportuno avere chiarimenti anche sull'espressione: « *handicap* congenito » utilizzata sempre al comma 1 dell'articolo 1. Infatti, se intesa in senso restrittivo, l'espressione « *handicap* congenito » esclude gli handicap derivanti dal parto.

Teresio DELFINO (UdC), ricordando di essere il relatore sul provvedimento in esame nella Commissione di merito, osserva che la proposta elaborata definisce in modo estremamente puntuale la platea dei potenziali beneficiari del collocamento anticipato in quiescenza, prevedendo che tale diritto sia riconosciuto solo in presenza di precisi requisiti di età, nonché di anzianità contributiva, richiedendosi il versamento di venticinque annualità di contributi previdenziali, almeno diciotto delle quali versate in costanza di assistenza al familiare convivente disabile. Sottolinea, inoltre, che, al fine del riconoscimento del diritto, la proposta richiede altresì che il familiare disabile non sia ricoverato in modo continuativo in un istituto specializzato a tempo pieno, stabilendo puntuali requisiti anche per la determinazione della condizione di totale inabilità lavorativa. Alla luce di tali circostanze, ritiene che la platea dei destinatari sia definita in termini particolarmente puntuali e, pertanto, l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2009, cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo, non dovrebbe determinare un rilevante incremento degli oneri. Nel sottolineare come nel corso del provvedimento dell'esame presso la Commissione di merito sia risultato particolarmente complesso acquisire dati univoci con riferimento alla platea dei potenziali

beneficiari del provvedimento, ricorda che in tale sede il rappresentante del Governo aveva fornito rassicurazioni in ordine all'appostamento di adeguate risorse per garantire la copertura finanziaria della proposta nell'ambito della manovra finanziaria per il 2010. Evidenzia, inoltre, che il tema del riconoscimento di benefici ai lavoratori che assistono familiari gravemente disabili è stato oggetto di numerose proposte esaminate nelle ultime legislature dal Parlamento, che ha sempre mostrato grande attenzione per la materia. Auspica, pertanto, che i dovuti approfondimenti sulle implicazioni finanziarie della proposta non determinino un eccessivo rallentamento dell'esame del provvedimento, sottolineando la necessità di dare un segnale a quanti assistono familiari con gravi disabilità, che, in assenza della riforma prospettata, continueranno a doversi sobbarcare ingenti spese per il ricovero duraturo dei propri parenti in strutture specializzate.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), ricordando di essere il presentatore di una proposta di legge sulla materia oggetto del testo unificato, sottolinea la necessità di tutelare l'attività di assistenza dei soggetti disabili. Si associa quindi alla necessità di chiarimenti sull'utilizzo del termine: « *handicap* congenito ». Esprime, infine, apprezzamento per la relazione svolta dal collega Toccafondi ed auspica che si possa trovare rapidamente una soluzione soddisfacente ai profili problematici di carattere finanziario evidenziati.

Giulio CALVISI (PD) osserva che la proposta di legge in esame subordina il riconoscimento delle agevolazioni previdenziali a numerose condizioni e che, pertanto, l'esigenza di tenere conto di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2009 non dovrebbe comportare un significativo incremento degli oneri derivanti dalla proposta, essendo comunque richiesto che diciotto annualità di contribuzione dovranno essere versate nel periodo di costante assi-

stenza al familiare convivente disabile. In ogni caso, segnala al rappresentante del Governo la necessità di una attenta verifica sul numero dei potenziali beneficiari del provvedimento, che eviti di sovrastimare gli oneri da esso derivanti.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, nel rilevare che il testo in esame ha provveduto a restringere in modo significativo la platea dei potenziali beneficiari del provvedimento rispetto al testo al quale si riferiva la relazione tecnica inizialmente predisposta, ritiene non si possa prescindere dall'acquisizione di una nuova relazione tecnica sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, che dia conto anche dei possibili effetti derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2009 e consenta di superare i profili problematici emersi nel corso del dibattito odierno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una nuova relazione tecnica sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Nuovo testo C. 2008.

(Parere alle Commissioni I e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, il quale reca l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riguardo

alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione bilancio, segnala preliminarmente che la relazione tecnica al disegno di legge A.C. 2008 risulta comunque pienamente utilizzabile anche in relazione alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite I e XII. Con riferimento agli articoli da 1 a 7, osserva che i compiti e le attività svolte dal Garante, specificati rispettivamente agli articoli 3 e 4, richiedono, per il loro effettivo svolgimento, strutture e risorse adeguate (immobili da destinare alla sede, uffici di segreteria, personale da assegnare alla segreteria, spese di cancelleria, software e strumenti informatici, mezzi di comunicazione ecc.) oltre che specifiche competenze professionali. Pertanto, al fine di verificare quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca quali siano le strutture che verranno destinate all'ufficio del Garante. Trattandosi di compiti ulteriori rispetto a quelli attualmente imputati ai Dipartimenti per le politiche della famiglia e pari opportunità, andrebbe chiarito se le risorse residue siano sufficienti allo svolgimento dei compiti attualmente attribuiti a tali strutture. Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca come si raccordano le competenze del Garante previste dal presente provvedimento con quelle esercitate in materia di indirizzo e coordinamento degli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza e di tutela dei minori dalla direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità delle imprese del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 176 del 2001, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche al fine di evitare una duplicazione di strutture e di attività suscettibili di determinare diseconomie oltre che incertezze in merito alla titolarità di determinate competenze. Ritiene inoltre necessario che il Governo chiarisca se per il rinnovo della conven-

zione con l'associazione Telefono Azzurro sono già state stanziati le risorse necessarie. Con riferimento, inoltre, all'istituzione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, introdotta dalle Commissioni riunite all'articolo 3, comma 4-*bis*, ritiene necessario che il Governo chiarisca le modalità di funzionamento di tale struttura, al fine di verificare l'effettiva applicabilità della clausola di salvaguardia finanziaria, prevista nel testo medesimo.

Segnala poi che l'articolo 2, comma 2, prevede che il compenso spettante al Garante è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno integrare la disposizione al fine di prevedere espressamente che il compenso del Garante è determinato nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del provvedimento.

Rileva, poi, che l'articolo 7, comma 1, prevede che all'onere derivante dal compenso spettante al Garante, valutato nel limite massimo di euro 200 mila annui, si provvede, quanto a 100 mila euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 (Fondo per le politiche della famiglia) e quanto a euro 100 mila, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto-legge, relativa al fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, come rideterminate dalla tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Al riguardo, segnala che la formulazione della norma, facendo riferimento ad un onere « valutato nel limite massimo », non consente di determinare con certezza se la relativa spesa debba essere considerata in termini di previsione ovvero di limite di spesa. A tale proposito osserva che la relazione tecnica specifica che l'onere per il compenso del Garante non dovrebbe superare il trattamento economico annuo spettante a un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, non

superiore a 200 mila euro annui. Ritiene quindi opportuno che il Governo confermi che l'onere indicato, seppure riconducibile a spese che appaiono avere carattere obbligatorio, possa essere contenuto nel limite massimo di spesa di 200 mila euro annui. In tal caso, la disposizione dovrebbe essere riformulata al fine di fare riferimento inequivocabilmente ad un limite di spesa. In secondo luogo, ritiene necessario specificare il profilo temporale dell'onere e, conseguentemente, anche della copertura, posto che il testo non ne indica la decorrenza né la durata, che sembrerebbe essere permanente. A tale proposito rileva che non appare corretto imputare oneri aventi carattere permanente a carico della tabella C le cui dotazioni hanno carattere limitato al triennio di riferimento e si riferiscono, nella fattispecie, a fondi la cui dotazione è – per la natura degli interventi – variabile. Osserva inoltre che qualora gli oneri decorrano dall'esercizio finanziario in corso, il compenso di 200 mila euro – previsto per un intero anno – dovrebbe essere ridotto proporzionalmente all'effettiva applicazione della norma nell'anno in corso. Osserva poi, in relazione alle risorse utilizzate a fini di copertura, che il riferimento alla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) andrebbe sostituito con il riferimento alla vigente legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203).

In proposito, ricorda che la tabella C della predetta legge finanziaria per il 2009 riporta – per il finanziamento del suddetto Fondo per le politiche della famiglia – uno stanziamento di 186,564 milioni di euro per l'anno 2009, di 186,406 milioni di euro per l'anno 2010 e di 138,249 milioni di euro per l'anno 2011. La medesima tabella C prevede uno stanziamento per il predetto Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 29,983 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,329 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2,469 milioni di euro per l'anno 2011. Da una interrogazione effettuata presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato,

in data 10 settembre 2009, risulta sussistere una disponibilità di competenza – per l'anno 2009 – pari a oltre 92 milioni di euro per il capitolo 2102, in cui risulta allocato il Fondo per le politiche di sostegno alla famiglia e di oltre 13 milioni di euro per il capitolo 2108, in cui è allocato il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla sussistenza delle predette risorse e alla sufficienza delle stesse a far fronte sia alla copertura del presente provvedimento sia a quella degli altri interventi per i quali – a legislazione vigente – le risorse delle due suddette autorizzazioni di spesa sono finalizzate. Infine rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di integrare la norma al fine di esplicitare che il compenso ivi previsto è quello di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento.

Rileva poi che il comma 2 dell'articolo 7 prevede che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, per la copertura degli oneri derivanti dal compenso spettante al Garante, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla possibilità che ai nuovi compiti attribuiti a strutture pubbliche dal provvedimento, e in particolare dal comma 2 dell'articolo 3 e dai commi 1, 2 e 4 all'articolo 4, possa provvedersi senza aggravio di oneri per la finanza pubblica. Ai sensi dell'articolo 4 il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fine della tutela dei minori (comma 1) e di accedere a banche di dati o da archivi (comma 4), nonché di richiedere alle amministrazioni competenti di accedere, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, a strutture pubbliche ed enti privati ove siano presenti minori (comma 2).

Segnala, infine, che la costituzione di un nuovo organismo competente in materia di tutela dell'infanzia e dell'adoles-

cenza sollecita una riflessione in ordine all'opportunità di procedere, nell'ambito del provvedimento in esame, alla razionalizzazione e, eventualmente, all'integrazione delle strutture e degli organismi che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono titolari di competenza in materia. Al riguardo, ritiene, in particolare, opportuna una riflessione sulla possibilità di procedere a un riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che vengono espressamente evocati dalla proposta in esame.

Il sottosegretario Luigi CASERO, per quanto attiene alle richieste di chiarimento formulate dal relatore con riferimento alle strutture, nonché alle risorse umane e finanziarie destinate all'ufficio del Garante, ribadisce che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento, ad eccezione di quanto previsto con riferimento al compenso del Garante, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il Garante dovrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva, peraltro, la necessità di acquisire ulteriori elementi di chiarimento presso i predetti Dipartimenti. Analogamente, riterrebbe opportuno acquisire una valutazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in ordine all'eventualità, prospettata dal relatore, che si determinino duplicazioni di strutture ed attività, con particolare riferimento alle competenze della Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità delle imprese.

Massimo VANNUCCI (PD), nel richiamare il rischio di moltiplicazione di uffici e di competenze, sottolinea l'esigenza di una riflessione sull'entità del compenso, di

questo come di altri garanti, che appare eccessivo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, al fine di consentire l'approfondimento delle questioni poste dal relatore e dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 82.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, al fine di superare i profili problematici di carattere finanziario emersi nel corso dell'esame del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pub-

blico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (atto n. 82),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 13, comma 12, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « nei limiti » con le seguenti: « nell'ambito »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ferme restando le risorse da destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4 »;

all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire le parole: « costituito da 3 componenti » con le seguenti: « un organo monocratico o composto da tre componenti »;

b) dopo il comma 11 aggiungere il seguente: « 11-bis. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno »;

all'articolo 41, capoverso ART. 22, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese »;

all'articolo 44, comma 1, lettera b), capoverso 1-ter sostituire le parole da: « e non può in ogni caso » fino alla fine, con le seguenti: « . Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

all'articolo 47, comma 1, sostituire le parole: « senza maggiori oneri », con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri »;

all'articolo 67, comma 1, capoverso ART. 55-septies, comma 3, sostituire le

parole: «senza maggiori oneri», *con le seguenti*: »senza nuovi o maggiori oneri».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede se siano stati forniti dal Governo tutti i chiarimenti sollecitati nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario Luigi CASERO deposita la documentazione predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica al fine di fornire chiarimenti che risultano coerenti con la proposta di parere (*vedi allegato*).

Massimo VANNUCCI (PD), nel prendere atto della documentazione depositata,

rileva che sarebbe risultato opportuno prevedere una riunione congiunta della Commissione V con le Commissioni I e XI che già stanno esaminando congiuntamente il provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che l'assegnazione è stata stabilita del Presidente della Camera, che ha disposto l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite I e XI e da parte della Commissione V. Pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione, con l'astensione dei gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Atto n. 82).

DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO

Si conferma che l'attuazione delle disposizioni introdotte a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata non determina conseguenze di carattere finanziario.

Per quanto concerne le osservazioni relative alle disposizioni sulla misurazione e valutazione delle performance (Articoli da 2 a 11) si ribadisce la neutralità finanziaria delle stesse atteso che le amministrazioni pubbliche daranno attuazione a tutte le relative norme utilizzando le risorse già disponibili. Al riguardo, si può sicuramente affermare che l'attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, lungi dal rappresentare un aggravio di costi, condurrà ad una razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali con benefici, sia sul piano della qualità delle prestazioni e dei servizi resi, sia sul piano del loro costo unitario grazie all'attento monitoraggio e alla conseguente adozione di adeguati provvedimenti di carattere organizzativo. Completa il quadro l'introduzione di un sistema premiale che remunera sia la performance amministrativa che quella individuale e che favorirà la competizione tra le Amministrazioni e i dipendenti all'interno di esse con conseguente ulteriore accrescimento della produttività del lavoro.

Anche relativamente alle osservazioni sui soggetti del processo di misurazione e di valutazione della performance, si ribadisce che dall'istituzione degli organismi di valutazione non deriveranno nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto essi

sono destinati a sostituire i Servizi di controllo interno. Ciò è esplicitamente precisato nell'articolo 14, comma 1, che si è comunque disposti a modificare qualora la dizione utilizzata non risulti sufficiente chiara, anche mantenendo, ove ciò risulti necessario, il carattere monocratico degli stessi organismi di valutazione.

Circa le perplessità sull'utilizzo della somma di 4 milioni di euro per la realizzazione del Portale della trasparenza di cui all'articolo 13, comma 5, lett. n) dello schema di decreto legislativo in oggetto, si precisa che la destinazione delle risorse alla realizzazione del citato Portale costituisce soltanto una ulteriore finalizzazione delle predette risorse, che si aggiunge a quelle già indicate nell'articolo 4, comma 3, della legge 4 marzo 2009 n. 15, e che non preclude l'effettiva concretizzazione delle altre. Sarà la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, in quanto organismo che – ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto legislativo, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia –, a stabilire le risorse da impegnare sugli altri progetti sperimentali e innovativi previsti dal citato articolo 4. Si è disponibili comunque a qualsiasi modifica per rispettare lo spirito della norma.

In riferimento alla nuova disciplina applicabile alla dirigenza, si ribadisce che comunque gli incarichi dirigenziali saranno conferiti nei limiti dei posti dispo-

nibili nella dotazione organica e che, l'esplicitamento del periodo di sei mesi di formazione, da svolgere presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario, si potrà effettuare in periodi anche con continuativi e completare nell'arco di tre anni. Ciò permette alle amministrazioni di programmare i vari percorsi formativi, da attuarsi anche tramite la stipula di Protocolli d'intesa con Enti di formazione, in relazione e compatibilmente alle risorse di cui dispongono in quel periodo per la formazione, senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica.

Quanto alle considerazioni relative alle certificazioni che attestano «dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati», si rileva che, per

definizione, il dato clinico si distingue da quello strumentale in quanto non è riferibile allo svolgimento di attività diagnostica strumentale, ma semplicemente alla diretta constatazione del medico delle condizioni fisico-patologiche del paziente. Le «prestazioni a carico del Servizio sanitario Nazionale», menzionate nella scheda di verifica del Servizio bilancio, costituendo un approfondimento dell'attività diagnostica presuppongono, anzi, la già avvenuta effettuazione dell'esame clinico del paziente da parte del medico, fase alla quale la norma di riferisce.

Si manifesta, infine, la disponibilità di questa Amministrazione a riformulare, laddove segnalato dalla Commissione, le clausole di invarianza finanziaria con le modalità che saranno indicate.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01807 Fluvi e Causi: Assoggettabilità ad IVA della tariffa di igiene ambientale	40
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	43
5-01808 Fugatti e Fedriga: Erogazione al personale doganale delle indennità di trasferta e per sede disagiata	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	45

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Raffaele Ferrara, sulle problematiche relative all'operatività dell'Amministrazione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	41
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.15.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01807 Fluvi e Causi: Assoggettabilità ad IVA della tariffa di igiene ambientale.

Marco CAUSI (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale affronta il tema, molto importante, con-

cernente la natura giuridica della Tariffa di igiene ambientale e della sua assoggettabilità all'IVA, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale che, nel chiarire il carattere della predetta tariffa, ha affermato incidentalmente che essa, in quanto prestazione patrimoniale imposta, non sarebbe assoggettabile all'IVA. Tale presa di posizione della Corte ha evidentemente determinato notevoli incertezze per gli enti locali, ingenerando altresì molte aspettative presso i consumatori, che potrebbero addirittura chiedere la restituzione della quota di tariffa pagata a titolo di IVA negli anni passati.

Ritiene quindi che il Governo debba intervenire al più presto per fare chiarezza sulla questione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) ritiene che la problematica oggetto dell'interrogazione debba

essere maggiormente approfondita dal Governo, il quale deve affrontare, in tale contesto, anche il tema degli effetti che l'eventuale esclusione dall'IVA potrebbe avere sui numerosi comuni che non hanno ancora introdotto la tariffa e che ancora applicano la TARSU, in particolare per quanto riguarda la sottoposizione all'imposta sul valore aggiunto della quota della TARSU concernente la remunerazione dei contratti di servizi stipulati per l'effettuazione della raccolta dei rifiuti.

Si rammarica quindi che l'Esecutivo abbia perso l'occasione costituita dallo svolgimento dell'interrogazione per fornire risposte chiare, attese dagli enti locali e dagli operatori del settore, auspicando comunque che ciò possa avvenire al più presto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione della notevole rilevanza della questione affrontata dall'interrogazione, suggerisce l'ipotesi di presentare una risoluzione in materia, che potrebbe essere prossimamente discussa dalla Commissione.

5-01808 Fugatti e Fedriga: Erogazione al personale doganale delle indennità di trasferta e per sede disagiata.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale affronta il tema relativo alle indennità di trasferta e per sede disagiata riconosciute per legge al personale doganale dislocato in sedi disagiate, le quali sono divenute oggetto di contrattazione sindacale annuale posticipata, mutando in tal modo la natura di tale componente retributiva e determinando gravi ritardi nella loro corresponsione. In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo intende chiedere al Governo quale sia la sua posizione in merito a tale problematica.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatto.

Rileva inoltre come l'intenzione del Governo appaia quella di garantire i diritti dei lavoratori dell'amministrazione doganale, al di là di alcuni meccanismi interni all'Agenzia delle dogane che possono aver determinato ritardi nella corresponsione delle indennità. Chiede comunque all'Esecutivo di monitorare la situazione in merito, riservandosi di segnalare ulteriori problemi che dovessero emergere al riguardo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Raffaele Ferrara, sulle problematiche relative all'operatività dell'Amministrazione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Raffaele FERRARA, *Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Matteo BRAGANTINI (LNP), Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Cosimo VENTUCCI (PdL), Stefano GRAZIANO (PD), Alberto FLUVI (PD) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali rispondono Raffaele FERRARA, *Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*, e Fabio CARDUCCI, *Direttore Centrale della Direzione per l'organizzazione e le risorse dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*.

Dopo ulteriori considerazioni del deputato Cosimo VENTUCCI (PdL) intervengono Concetta Anna DI PIETRO, *Dirigente Ufficio integrazione funzionale e controllo operativo dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*, Canio ZARRILLI,

Dirigente Ufficio tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Raffaele FERRARA, *Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*, e Fabio CARDUCCI, *Direttore Centrale della Direzione per l'organizzazione e le risorse dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Direttore Ferrara e gli altri soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-01807 Fluvi e Causi: Assoggettabilità ad IVA della tariffa di igiene ambientale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti pongono la questione dell'assoggettamento ad IVA della Tariffa di igiene ambientale (TIA), alla luce delle considerazioni sulla natura tributaria della medesima, svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009.

In particolare, chiedono quali misure intenda assumere il Governo per dare risposta alle preoccupazioni degli amministratori locali ed alle aspettative dei cittadini, evitando di adottare soluzioni penalizzanti per gli utenti, per le aziende del settore e per gli enti locali.

Al riguardo, si osserva che la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 238 del 2009, giudicando sulla costituzionalità dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che assegna alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani, dopo un'attenta analisi delle relative considerazioni di diritto, ha espresso l'opinione che la tariffa di igiene ambientale (TIA), che non va confusa con la tariffa integrata ambientale (TIA), di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (tariffa che non ha ancora trovato applicazione in mancanza del decreto ministeriale di attuazione), presenta tutte le caratteristiche del tributo, vale a dire: *a)* la doverosità del prelievo; *b)* la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti; *c)* il collegamento del prelievo stesso alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

La Corte costituzionale, rileva, altresì, che la medesima tariffa è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto « l'inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo (...) porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un "corrispettivo" per la prestazione di servizi ».

In questo contesto, come rileva anche il Dipartimento delle finanze, notevoli sono le problematiche che emergono laddove si realizzasse il principio appena enunciato; dette tematiche attengono in particolare:

ad una ridefinizione dei rapporti degli enti locali con le aziende di gestione dei rifiuti, alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale;

alla copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa;

alla disciplina fiscale della (nuova) TIA, regolata dall'articolo 238 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che deve essere coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale;

infine, alla definizione di una procedura che semplifichi le procedure di rimborso agli utenti dell'imposta addebitata illegittimamente.

Considerata la particolare complessità delle questioni suindicate, l'Amministrazione

zione sta effettuando specifici approfondimenti, anche attraverso diretti contatti con gli Enti locali interessati, al fine di pervenire il più rapidamente possibile ad una definizione della problematica di cui trat-

tasi, tenendo conto degli effetti economici che potrebbero derivare dalla esclusione del pagamento dell'IVA sulla TIA, pregiudicate ovviamente le valutazioni di carattere politico.

ALLEGATO 2

5-01808 Fugatti e Fedriga: Erogazione al personale doganale delle indennità di trasferta e per sede disagiata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in esame gli Onorevoli interroganti pongono l'attenzione sul ritardo con il quale sarebbero corrisposte, al personale dell'Agenzia delle dogane, le cosiddette « indennità di trasferta » ed « indennità disagiata ».

Al riguardo l'Agenzia delle dogane, relativamente alla indennità disagiata, ha evidenziato che, prima dell'attivazione dell'Agenzia, i fondi per il pagamento delle indennità al personale erano appostati su appositi capitoli di bilancio la cui utilizzazione, analogamente a quanto accade oggi, era oggetto di specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali nazionali mediante accordi decentrati annuali ex articolo 36 del CCNL del comparto Ministeri per gli anni 1994/1997. Le indennità per il personale venivano erogate – in una o due *tranche* e non già con « cadenza bimestrale o trimestrale » – solo a seguito dei predetti accordi, che intervenivano di solito a fine anno o nell'anno successivo a quello di riferimento tra le strutture dipendenti dal Ministero delle Finanze e le organizzazioni sindacali nazionali.

Con l'istituzione dell'Agenzia delle dogane, tutte le indennità da destinare al personale (e quindi anche l'indennità di disagio) vengono fatte transitare, ai sensi dell'articolo 85, secondo comma, del CCNL

del comparto delle Agenzie fiscali, attraverso il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, la cui utilizzazione viene contrattata con le rappresentanze sindacali nazionali. Tale fondo è composto da una quota di risorse fisse (risorse storiche trasferite ogni anno all'Agenzia mediante la Convenzione stipulata in applicazione dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) e da una parte di risorse variabili annualmente rideterminate.

Con riferimento all'indennità di trasferta, l'Agenzia fa presente che le risorse per il pagamento della stessa non transitano per il predetto fondo – e quindi non devono essere contrattate con le organizzazioni sindacali – ma sono direttamente finanziate mediante l'utilizzo di specifici fondi dell'Agenzia. Il dipendente compila il modulo di autoliquidazione della missione e lo trasmette ai competenti uffici liquidatori – presenti presso ogni direzione regionale e presso la struttura centrale – che, di norma provvedono al pagamento entro un mese dalla sua trasmissione.

Quanto, infine, all'ipotesi di un eventuale stralcio dalla contrattazione periodica del computo e dell'erogazione delle indennità, l'Agenzia delle dogane rileva che un intervento in detta materia non rientra nella disponibilità esclusiva della medesima.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 46

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giorgio Tino a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 43 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) . 48

Proposta di nomina del signor Massimo Romagnoli a presidente dell'Ente italiano montagna (EIM). Nomina n. 46 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 50

Schema di tabella triennale 2009-2011, relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. (Atto n. 108) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 52

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. (Atto n. 109) (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*) 53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 56

COMITATO RISTRETTO:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti 56

COMITATO RISTRETTO:

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli 56

AVVERTENZA 56

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Nuovo testo C. 2008 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviati nella seduta del 22 settembre 2009.

Gabriella CARLUCCI (Pdl), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (Udc) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sul provvedimento in esame, in quanto nonostante la figura del Garante di cui il

provvedimento prevede l'istituzione, sicuramente una figura importante, si perde ancora una volta l'occasione di prevedere uno strumento che possa effettivamente venire incontro alle esigenze dell'infanzia, rimanendo quindi molto distanti dalle esperienze degli altri paesi europei. In particolare, lamenta il fatto che il provvedimento non doti il Garante stesso dell'indipendenza e dell'autonomia necessarie a esercitare le proprie funzioni in modo efficace, dato che l'istituzione avviene all'interno di due Dipartimenti ministeriali. Tale assetto risulta particolarmente criticabile, in quanto il Garante deve potere agire senza condizionamenti da parte dei Governi in carica, mentre invece l'attuale configurazione del Garante prevede indubbiamente un condizionamento da parte dell'Esecutivo delle scelte fatte dal Garante. Rileva inoltre che la cifra stanziata dal provvedimento è assolutamente inadeguata, dato che la stessa non sarà sufficiente neanche a coprire le spese di gestione. Evidenzia, quindi, che molti enti e istituzioni si occupano dei problemi dell'infanzia e che l'istituzione del Garante avrebbe dovuto essere funzionale alla possibilità di operare una sintesi delle attività di tutti questi istituti.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) associandosi alle considerazioni della collega Capitanio Santolini, rileva innanzitutto che il Garante rappresenta sicuramente uno strumento molto atteso al fine di tutelare i diritti dell'infanzia, che sono purtroppo costantemente violati in diversi ambiti. Rileva altresì che il Garante deve poter intervenire in modo efficace, in aderenza alle Convenzioni internazionali in materia e al fine di migliorare anche il quadro della situazione normativa italiana, che risulta essere molto carente. Segnala, al riguardo, che è proprio la politica condotta dal Governo in materia che appare carente, evidenziando in particolare che l'uso massiccio della pubblicità nelle trasmissioni televisive non può essere assolutamente giustificato – come invece ha fatto recentemente un rappresentante del Governo – dato che si tratta di qualcosa

che nuoce gravemente alla serenità dell'infanzia. Ricorda in particolare che così come è scritto il provvedimento è solamente un concentrato di «buone intenzioni», che non porta a risultati veramente concreti. La mancanza di terzietà del Garante, infatti, è un aspetto molto negativo, specie se si considera che l'organizzazione del Garante prevede che si attinga alle risorse di un Ministero senza portafoglio, come il Ministero delle pari opportunità, che già ha stanziamenti molto esigui per perseguire le proprie finalità. Ricorda, inoltre, che in una situazione analoga relativa all'Osservatorio per la violenza, le risorse ad esso destinate, non furono poi effettivamente stanziate. Ritiene pertanto che sarebbe stato opportuno trovare una formula organizzativa diversa, forse ancora meglio cambiare la missione del Ministero per le pari opportunità e destinare le esigue risorse a questo destinate ai compiti del Garante per l'infanzia.

Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sul provvedimento in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, l'astensione sulla proposta di parere presentata, in quanto non si correggono i limiti di un provvedimento che non prevede adeguati poteri sanzionatori in capo al Garante; in mancanza di tali poteri non è possibile infatti tutelare adeguatamente i diritti dei minori. Si riserva pertanto di presentare le modifiche opportune al provvedimento nel seguito del suo esame in Assemblea.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di nomina del dottor Giorgio Tino a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 43.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 22 settembre 2009.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) è consapevole che il dottor Giorgio Tino oggetto della proposta di nomina in esame, ha già ricoperto l'incarico per il quale è indicato e che si tratta quindi di una riconferma. Sottolinea di voler sgomberare il campo da ogni pregiudizio di tipo ideologico; chiede però, a tutela della stessa persona oggetto della proposta di nomina, di rinviare il prosieguo dell'esame odierno. Ricorda infatti che sono state pubblicate dalla stampa nel giugno 2006 alcune intercettazioni di natura piuttosto delicata che riguardano il presunto coinvolgimento del dottor Tino in vicende giudiziarie. Considera quindi necessario sia fatta chiarezza su una questione di rilievo; non ritiene possibile perciò votare la proposta di nomina nella seduta odierna, ma più opportuno sospenderla, come fatto al Senato. Sottolinea d'altra parte la necessità che, come è tradizione della Commissione, la questione morale e la trasparenza siano tenute in debita considerazione. Aggiunge, altresì, di essere al corrente che il dottor Giorgio Tino è stato nominato dal Governo Berlusconi e poi dal Governo Prodi, ma che non si tratta di un profilo rilevante ai fini della questione che sta sottoponendo all'attenzione della Commissione. Si riserva quindi di presentare un atto di sindacato ispettivo al riguardo allo scopo di ottenere chiarimenti anche dal Governo. Nel caso in cui non si decida nel

senso auspicato, avverte quindi che i componenti del proprio gruppo non parteciperanno al seguito della seduta. Ribadisce che non sussiste alcuna preclusione personale né alcun sospetto nei confronti del dottor Tino, ma solo di una questione metodologica.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che la « cultura del sospetto » non appartiene alla Commissione, fermo il diritto della collega De Biasi di assumere tutte le iniziative parlamentari che ritiene più idonee e opportune. Rileva peraltro che la Commissione è nelle condizioni di poter esprimere il parere nella seduta odierna, essendo stata formalizzata dal relatore la proposta di parere.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) ritiene che sia giusto, parlando di persone, ricordare alcuni fatti. Sottolinea, innanzitutto che il dottor Giorgio Tino è stato direttore dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato ed è stato sostituito dall'attuale Governo per quel che riguarda l'incarico in questione. Sottolinea che le notizie riferite dalla collega De Biasi riguardano quell'incarico. Aggiunge d'altra parte che anche il Ministro Padoa Schioppa riconfermò il dottor Giorgio Tino nella carica. Fa rilevare quindi che la Commissione è chiamata ad affrontare il tema della nomina di una persona a componente del consiglio di amministrazione del Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel ruolo indicato, il dottor Giorgio Tino ha svolto adeguatamente il suo incarico, immettendo nuove risorse e avviando una serie di attività e di iniziative innovative che hanno fatto crescere il Centro stesso. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ritiene che la questione posta dalla collega De Biasi di avere maggiore tempo per approfondire gli elementi utili ad esprimere un parere sulla proposta di nomina sia condivisibile. Sottolinea infatti che, al di là della proposta di nomina in oggetto, per

quello che riguarda il cinema nel suo complesso si stia procedendo in maniera improvvisata. Ricorda per esempio che sul Centro Sperimentale di Cinematografia vi sono state, in passato, polemiche di vario tipo a partire dagli stanziamenti esigui ad esso destinati; le considerazioni che esprime vanno quindi al di là della persona del dottor Giorgio Tino. Lamenta d'altra parte di aver votato più volte a favore di candidati di area di maggioranza, essendo personalmente contrario ad un voto meramente di parte che non tenga conto delle competenze. Esprime quindi perplessità sulla proposta di nomina in esame, preannunciando che non parteciperà al seguito dell'esame proprio per rimarcare una distanza dalla decisione che la Commissione vorrà assumere e sottolineare la crisi in cui versa sia il fondo di cinematografia sia il cinema italiano nel suo complesso. Ritiene inoltre necessario che la Commissione proceda con un'audizione degli amministratori del Centro di Cinematografia, poiché in mancanza di ulteriori elementi dichiara di non poter procedere ad una utile valutazione per mancanza di elementi di merito e di metodo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si associa alle considerazioni espresse dalla collega De Biasi preannunciando, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, che non parteciperà al seguito dell'esame. Non vorrebbe che il dottor Tino fosse un uomo «buono per tutte le stagioni»; non fa riferimento a parti politiche specifiche, ma al fatto che una persona che si è sempre occupata di amministrazione finanziaria e ha ricoperto l'incarico di direttore dei Monopoli di Stato, sia competente anche di cinema. Rileva inoltre che al di là delle competenze specifiche, il dottor Tino risulterebbe essere coinvolto in diverse vicende giudiziarie relative all'incarico da lui svolto all'Azienda dei monopoli di Stato. Si tratta di aspetti che comunque devono essere portati all'attenzione della Commissione pur non avendo piena aderenza con il provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda innanzitutto che il dottor Tino è stato proposto per la nomina a componente del consiglio di amministrazione del Centro di cinematografia in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, avendo già ricoperto quell'incarico su proposta del precedente Governo. Ritiene dunque che la soluzione del rinvio dell'esame proposta dai colleghi De Biasi e Giulietti non abbia consistenza. Sulla «questione morale» richiamata proprio dalla collega De Biasi ritiene per lo meno da chiarire come mai si tiri fuori ora quando nessun ministro del Governo Prodi, a partire da Padoa Schioppa, non abbia mai assunto provvedimenti in merito. Ricorda d'altra parte che quando in Commissione si è proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione nello scorso anno nessuno dei colleghi ha rappresentato molte delle questioni emerse nella seduta odierna. Ribadisce quindi, anche a nome del gruppo cui appartiene, di condividere la nomina del dottor Tino a consigliere del Centro Sperimentale di Cinematografia, preannunciando il voto favorevole sulla proposta di nomina del relatore.

Ricardo Franco LEVI (PD) rammenta che perplessità e voti contrari furono già espressi nel 2005 e già allora vi fu un voto contrario rispetto a una valutazione di non corrispondenza della professionalità del dottor Tino con quella richiesta per ricoprire una carica altamente specializzata nel settore della cinematografia. Riterrebbe quindi utile un approfondimento della questione visto che responsabilità primaria della Commissione è quella di verificare nel merito la rispondenza dei requisiti tecnici, nonché morali, per ricoprire gli incarichi oggetto delle nomine che vengono sottoposte dal Governo al giusto parere parlamentare.

Paola GOISIS (LNP) rappresenta una certa insofferenza personale ad illazioni circa responsabilità presunte: fino a quando una persona non è dichiarata colpevole si presume infatti che sia inno-

cente. Concorda quindi con il collega Ciocchetti, preannunciando, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	24
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	—

(La Commissione approva).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso dalla Commissione alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Barbieri, Capitano Santolini, Carlucci, Ceccacci Rubino, Ciocchetti, Consiglio in sostituzione di Maccanti, Costa in sostituzione di Centemero, Del Tenno in sostituzione di Giammanco, Di Biagio in sostituzione di Barbaro, Frassinetti, Garagnani, Garofalo in sostituzione di Rampelli, Goisis, Granata, Iapicca in sostituzione di Caldoro, Lo Presti in sostituzione di Di Centa, Mazzuca, Murgia, Palmieri, Parisi, Perina, Rivolta, Volpi in sostituzione di Grimoldi.

Proposta di nomina del signor Massimo Romagnoli a presidente dell'Ente italiano montagna (EIM).

Nomina n. 46.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 22 settembre 2009.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, in quanto il soggetto proposto possiede la competenza e i requisiti necessari a ricoprire l'incarico.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata, ricordando che lo Statuto dell'ente prevede determinati requisiti che non sembrano essere presenti nel caso di specie. Occorre quindi rinviare la votazione sulla proposta di nomina in esame, svolgendo approfondimenti anche attraverso l'audizione degli organi di vertice dell'Ente italiano per la montagna.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ricorda che l'Ente Italiano della Montagna è un ente pubblico di ricerca, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato al supporto delle politiche e allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani. Sottolinea, inoltre che, l'EIM, istituito con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, ha raccolto l'eredità dell'Istituto Nazionale della Montagna (IMONT), contestualmente soppresso dalla medesima legge finanziaria. In base al nuovo assetto statutario, l'EIM, pur raccogliendo l'eredità di conoscenze e di esperienze già maturate nella precedente configurazione istituzionale, si presenta come una struttura dal carattere fortemente innovativo, uno strumento di ricerca al servizio dello sviluppo e della valorizzazione dei territori montani, in linea con le esigenze espresse dai maggiori rappresentanti economici, sociali e istituzionali del mondo della montagna italiana. In particolare, i pilastri su cui poggia la nuova azione dell'Ente sono essenzialmente tre: l'attività di supporto alle amministrazioni pubbliche per il governo e la gestione delle aree montane; la valorizzazione e la diffusione della cultura

e delle conoscenze sulla montagna; l'approccio trasversale e multidisciplinare per lo studio dei fenomeni e delle variabili che caratterizzano, contraddistinguono e minacciano i territori montani.

Segnala quindi che l'articolazione scientifica di tali pilastri offre l'opportunità di definire sia un nuovo modello di ricerca per la montagna, sia moderni e innovativi strumenti per il suo sviluppo socio-economico. Infatti, oltre a recepire le indicazioni strategiche degli attori istituzionali, l'EIM si pone come interprete pro-attivo delle esigenze espresse ed inevase dal mondo della montagna nei seguenti campi: i nuovi modelli economici e sociali per lo sviluppo sostenibile delle aree montane; l'accessibilità dei territori montani in termini di infrastrutture fisiche e telematiche; la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, inserite in un modello complessivo di gestione e tutela delle aree montane; la promozione e il rafforzamento delle identità locali nello scenario della globalizzazione; l'elaborazione di politiche in grado di creare condizioni di pari opportunità economiche e sociali tra montagna e pianura; il miglioramento dei servizi e il rafforzamento delle istituzioni locali e delle varie forme di aggregazione e partecipazione; la ricerca in ambito montano e per la montagna con particolare riferimento a tutti quei modelli di sviluppo che possono migliorarne le condizioni di vita. Ricorda quindi che si tratta di tematiche sulle quali le amministrazioni pubbliche sono chiamate sempre più a confrontarsi per venire incontro alle crescenti aspettative dei cittadini e delle imprese che vivono e operano nei territori montani. Sottolinea inoltre che nonostante la grave situazione di incertezza finanziaria – ancora persistente in quanto non vi è nessuna previsione di finanziamento per il 2010 – determinatasi a causa del mancato trasferimento delle risorse spettanti all'Ente e necessarie a garantire il funzionamento e il lavoro dello stesso negli esercizi finanziari 2007 e 2008, l'Ente è riuscito, utilizzando al meglio le risorse disponibili, a garantire, nei limiti del possibile, una continuità nelle attività di ricerca ed incrementare l'attività

propositiva dell'Ente nel supportare le istituzioni nei processi decisionali sui delicati temi della governance della montagna e dell'applicazione del federalismo fiscale. Rileva che l'assenza del trasferimento delle risorse e la conseguente necessità di ottimizzare le risorse pubbliche disponibili, unitamente all'esigenza di promuovere un nuovo assetto statutario, ha comportato che si procedesse ad una riduzione dei componenti degli organi istituzionali, prevedendo degli specifici requisiti, in termini di competenza, esperienza e professionalità, per la nomina dei componenti al fine di permettere all'Ente di perseguire appieno gli scopi istituzionali. Nello specifico, il Consiglio direttivo dell'EIM dovrà essere composto da 3 membri, compreso il Presidente; il Comitato Scientifico dovrà essere composto da 3 membri, così come il Collegio dei Revisori dei Conti. Se da un lato tale riduzione consente di generare un sostanziale risparmio finanziario, dall'altro lato diviene indispensabile, al fine di evitare di rendere vani gli sforzi compiuti di rivitalizzazione dell'Ente, ed induce a valutare con attenzione i profili professionali che avranno l'onere e l'onore di promuovere l'attività istituzionale e di ricerca dell'EIM. Per i motivi indicati lo Statuto dell'Ente specifica in modo inequivocabile, all'articolo 5, comma 1, che il Presidente venga scelto « tra esperti delle discipline giuridiche e della realtà socio-economica dei territori montani, in possesso di alta, riconosciuta e documentata professionalità ».

Aggiunge che da quanto si è potuto reperire circa le competenze e l'esperienza del signor Massimo Romagnoli, in tema di ricerca scientifica e applicata e specificamente nei settori di interesse dell'EIM, emerge che il medesimo non possiede nessuno dei requisiti definiti nello statuto. In altre parole, il signor Massimo Romagnoli non solo non possiede né una laurea né una qualsiasi certificata specializzazione, non ha nessuna esperienza nel campo della ricerca e della montagna, tanto meno nella promozione del suo sviluppo socio-economico. Al fine di non rendere vani gli sforzi compiuti durante il periodo di Commissariamento ed affinché

l'Ente possa esprimere appieno le sue potenzialità, il Presidente non può essere persona incompetente e che non possiede alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 dello Statuto dell'Ente Italiano della Montagna. Sottolinea pertanto che se effettivamente si vuole bene alle montagne italiane, se si vuole realmente una politica per la ricerca in montagna occorre votare contro la designazione che viene prospettata e chiedere al Ministro che la riveda, sostituendola con persona idonea a svolgere quel delicato incarico.

Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea che è fisiologico al dibattito parlamentare esprimere posizioni diverse rispetto ad un candidato a ricoprire particolari incarichi. Ritiene peraltro che il dottor Romagnoli possieda tutte le caratteristiche necessarie per svolgere con successo il compito affidatogli.

Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	24
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	—

(La Commissione approva).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso dalla Commissione alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Barbieri, Bernardo in sostitu-

zione di Lainati, Capitanio Santolini, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, Ciocchetti, Consiglio in sostituzione di Maccanti, Del Tenno in sostituzione di Giammanco, Di Biagio in sostituzione di Barbaro, Di Centa, Frassinetti, Garagnani, Goisis, Granata, Iapicca in sostituzione di Caldoro, Mazzuca, Murgia, Palmieri, Parisi, Perina, Rivolta, Rossi in sostituzione di Rampelli.

Schema di tabella triennale 2009-2011, relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

(Atto n. 108).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo, all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sullo schema di tabella in esame.

Giovanni Battista BACHELET (PD) rileva preliminarmente che, come succede spesso in situazioni analoghe, la tabella presentata dal Governo è consistente e lunga, di non facile comprensione anche perché non tutti gli enti sono noti. Rileva peraltro che molti di essi svolgono effettivamente un'attività di qualità eccellente e sono molto conosciuti. Ritiene d'altra parte che costituisca sicuramente un'anomalia il fatto che del Comitato scientifico abbia fatto parte il professor Fiorenzo Galli, direttore generale della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», destinatario di un contributo.

Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, l'astensione sulla proposta di parere presentata.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea che la relazione svolta dal collega Garagnani è eccellente. Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio

gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, l'astensione sulla proposta di parere presentata, ricordando che seppure andrebbe rivisto il meccanismo di assegnazione dei contributi, al fine di evitare che gli stessi costituiscano di fatto dei finanziamenti a pioggia, vi sono senz'altro nell'elenco degli enti meritevoli di finanziamento.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) rileva innanzitutto che sarebbe stata necessaria la presenza del rappresentante del Governo, al fine di chiarire gli scostamenti, in molti casi anche molto rilevanti degli stanziamenti previsti. Auspica pertanto che la Presidenza possa rappresentare, come sempre, questa esigenza al Governo. In particolare, rileva che non vi è un'inversione di marcia rispetto a quanto sempre avvenuto nell'assegnazione dei fondi, dato che andrebbe cambiato il sistema che prevede che spesso sono assegnati finanziamenti senza una verifica effettiva dell'attività svolta.

Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, l'astensione sulla proposta di parere presentata.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca.

(Atto n. 109).

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo, all'ordine del giorno.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che l'articolo 32, commi 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha dettato disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Il comma 2, rinviando ad un'apposita tabella (Tabella 1) l'individuazione degli enti e organismi destinatari di contributi statali, dispone che gli importi siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero e che il riparto venga effettuato, annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 stabilisce che la dotazione delle UPB venga quantificata annualmente nella tabella C della legge finanziaria. Aggiunge altresì che sono stati, pertanto, unificati in un'unica UPB (UPB 25.1.2.1 – cap. 5843) i contributi agli enti operanti nel campo della didattica e agli istituti scientifici speciali (ora, enti privati di ricerca), facenti capo, rispettivamente, al settore dell'istruzione e al settore dell'università e della ricerca. A seguito della riarticolazione del MIUR in due dicasteri (Pubblica istruzione – Università e ricerca scientifica), disposta dal decreto-legge n. 181 del 2006, le relative risorse, a partire dall'esercizio finanziario 2007, sono state riallocate nei due stati di previsione.

Ricorda che nella legislatura in corso si è disposta la riunificazione dei due Ministeri; peraltro, le somme assegnate agli enti operanti nel campo della didattica e agli enti privati di ricerca continuano ad essere allocate in capitoli distinti. In particolare, l'importo destinato agli enti privati di ricerca è allocato nel cap. 1679 (Centro di responsabilità Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistico musicale e la ricerca, al-

l'interno del macroaggregato Interventi, Programma 3.3, Ricerca scientifica e tecnologica di base, della Missione 3 Ricerca e innovazione). Aggiunge che i contributi agli istituti scientifici speciali, fino al 2007, sono stati concessi sulla base delle indicazioni recate dal decreto ministeriale n. 623 del 1996. Sottolinea inoltre che, successivamente, è intervenuto il decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44, che ha significativamente modificato il quadro normativo, abrogando il decreto ministeriale citato, introducendo, in particolare, l'efficacia triennale dell'elenco degli enti che possono fruire dei contributi per il funzionamento. Precisa quindi che per quanto concerne l'ambito soggettivo, l'articolo 2 del decreto prevede che sono legittimati a presentare domanda gli enti privati che: abbiano ottenuto da almeno 3 anni il riconoscimento della personalità giuridica; svolgano, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post universitaria.

Sottolinea quindi che non possono usufruire dei contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, né i relativi consorzi e fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato. Fa presente inoltre che per quanto concerne la procedura, l'articolo 1 del citato decreto stabilisce che gli enti di ricerca che abbiano i requisiti indicati possono usufruire dei contributi per il funzionamento, previo inserimento in un elenco triennale, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ora, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari. La selezione delle domande avviene sulla base di un bando

pubblico, emanato alla scadenza di ciascun triennio dal medesimo Ministro. Rileva che i criteri di valutazione e di ripartizione delle risorse sono indicati dall'articolo 3 del citato decreto, che affida ad una commissione di 5 esperti tecnico scientifici, nominata con decreto del Ministro per ciascun triennio, la valutazione delle domande, ai fini della formulazione di una proposta al Ministro. I criteri attengono a: tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale e internazionale e sua attualità; qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane e internazionali e, in particolare, con quelle dell'Unione europea; coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente; consistenza e qualificazione delle risorse umane; consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.

Precisa che ai sensi dell'articolo 5, il contributo è erogato per il 50 per cento a titolo di anticipo, e per il 50 per cento a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni e della rendicontazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, il giudizio negativo sulle attività o la mancata rendicontazione nei tempi e nei modi stabiliti comportano la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme già erogate. L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia dell'elenco è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto dalla legge finanziaria. Rileva ancora che lo schema di decreto in esame è corredato da 7 allegati e dai verbali delle sedute della Commissione di valutazione ed individua gli enti di ricerca privati da ammettere al contributo ordinario annuale per il triennio 2008-2010 e opera la ripartizione fra gli stessi dell'importo disponibile per il 2008. L'importo 2008, al netto degli accantonamenti disposti ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, è pari a 7.644.409,48 euro. La premessa dello schema di decreto evidenzia, peraltro, che, a valere su tale stanziamento,

1.500.000 sono stati destinati all'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma, ai sensi della legge n. 293 del 2003, in compensazione della mancata assegnazione per l'anno 2007. Pertanto, la somma da ripartire – al netto di quella assegnata all'Istituto S. Pio V – è di euro 6.144.409,48 che, rispetto alla somma disponibile nel 2007 (DM 17 dicembre 2007), pari a euro 9.888.265,63 – nella quale non era incluso l'istituto medesimo – registra un decremento del 37,86 per cento. Il bando indicante termini e modalità per la presentazione delle domande è stato emanato con decreto direttoriale 29 aprile 2008.

Ricorda che sono pervenute 147 domande, di cui una spedita fuori termine – relativa all'Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico – per un totale di contributo richiesto pari a euro 68.122.718. Nel numero indicato è inclusa la domanda dell'Istituto S. Pio V; escludendo quest'ultima, delle 146 domande rimanenti, 85 provengono da enti già destinatari di finanziamenti nel 2007 e 61 da enti nuovi. Aggiunge altresì che sul totale delle domande pervenute nei termini, 27 sono state dichiarate inammissibili, di cui: 11 per mancanza della personalità giuridica riconosciuta da almeno un triennio; 11 per mancanza della personalità giuridica; 2 perché non risulta agli atti il documento che attesta il riconoscimento della personalità giuridica; 1 perché non ha documentato in modo idoneo il riconoscimento della personalità giuridica; 1 perché percepisce da altro Ministero un contributo che ha le stesse finalità e natura giuridica del contributo del MIUR; 1 perché ente di diritto pubblico. Segnala al riguardo che l'allegato 5, recante – secondo quanto indicato dalla nota illustrativa – l'elenco degli enti non ammessi alla valutazione per assenza dei requisiti necessari, non è aggiornato con le risultanze del verbale della seduta della commissione di valutazione dell'8 gennaio 2009. Pertanto l'elenco definitivo degli enti non ammessi a valutazione è da considerarsi quello recato dall'allegato 2 del verbale indicato. Fa presente che delle 27 domande inam-

missibili, 13 provengono da enti beneficiari di contributo per l'anno 2007, che non posseggono i requisiti introdotti dall'articolo 2 del decreto n. 44 del 2008. Per le restanti 119 domande pervenute nei termini, 88 sono state ritenute idonee. Il numero include sempre l'Istituto S. Pio V. Le domande non ammesse a finanziamento sono 31. Al netto dell'Istituto S. Pio V, degli 87 enti ammessi ai finanziamenti, 67 erano già destinatari di contributi nel 2007. Aggiunge che degli enti non ritenuti idonei a ricevere il finanziamento, 5 erano stati destinatari di contributi nel 2007. Le motivazioni della non idoneità appaiono tendenzialmente riconducibili alle seguenti tipologie: finalità non prioritariamente indirizzate alla ricerca mirante all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali; qualità e rilevanza dell'attività di ricerca; rilevanza nazionale e internazionale dell'ente, anche con riferimento a collegamenti con altre istituzioni; adeguatezza del bilancio dell'ente, delle risorse umane e/o del suo patrimonio strumentale.

Evidenzia, in particolare, che: 19 istituzioni sono state escluse per una motivazione (di cui, 9 per la motivazione *a*), 7 per la motivazione *b*), 1 per la motivazione *c*), e 2 per la motivazione *d*); 9 istituzioni sono state escluse per due motivazioni concomitanti (di cui, 1 per le motivazioni *a*) e *c*); 2 per le motivazioni *a*) e *d*); 2 per le motivazioni *b*) e *c*); 4 per le motivazioni *b*) e *d*); 3 istituzioni sono state escluse per tre motivazioni concomitanti (di cui, 2 per le motivazioni *a*), *b*) e *c*); 1 per le motivazioni *b*), *c*) e *d*). Sottolinea ancora che per quanto riguarda l'ammontare dei contributi, che la Commissione, nella seduta del 4 dicembre 2008, ha stabilito che la relativa proposta fosse determinata in relazione alla qualità del giudizio espresso, nonché in riferimento alla coerenza e alla congruità della richiesta rispetto al complesso delle attività svolte. La nota illustrativa firmata dal Presidente della Commissione rileva che,

inoltre, si sono tenuti in considerazione l'entità dei contributi erogati alle stesse istituzioni negli anni precedenti, nonché la coerenza e la congruità delle richieste in rapporto all'entità delle altre fonti di finanziamento statali. L'ammontare oscilla da un minimo di 9.800 euro a un massimo di 485.000 euro. Le somme più consistenti sono attribuite a: *European brain research institute* (Ebri) Rita Levi Montalcini (485.000 euro); Fondazione Parco tecnologico padano (286.294,09 euro); Società Geografica Italiana (274.400 euro); Istituto di Ricerche farmaceutiche Mario Negri (254.800 euro); Istituto Superiore Mario Boella (245.000 euro); Create-Net (196.000 euro); Fondazione per la ricerca biomedica avanzata (196.000 euro); Centro Biotecnologie Avanzate (176.400 euro); Fondazione italiana sclerosi multipla (156.800 euro); Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani (150.294,10).

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 settembre 2009.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.35 alle 17.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 settembre 2009.

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento.

C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.20 alle 18.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinata C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzerà, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	57
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.	
Audizione del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	57
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia: audizione di rappresentanti di Ance, della Confindustria – Finco (Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni) e del CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58

Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il deputato Angelo Cera cessa di far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia.

(*Svolgimento e conclusione*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Luca ZAIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Ermete REALACCI (PD).

Il Ministro Luca ZAIA fornisce, quindi, ulteriori precisazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 settembre 2009.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento

e finitura in edilizia: audizione di rappresentanti di Ance, della Confindustria – Finco (Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni) e del CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria.

C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti di Alitalia SpA (*Svolgimento e conclusione*) 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 60

AVVERTENZA 60

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti di Alitalia SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto COLANINNO, *presidente di Alitalia SpA*, e Rocco SABELLI, *amministratore delegato di Alitalia SpA*, svolgono

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente, Mario VALDUCCI e i deputati Angelo COMPAGNON (UdC), Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Mario LOVELLI (PD) e Giacomo TERRANOVA (PdL).

Roberto COLANINNO, *presidente di Alitalia SpA*, e Rocco SABELLI, *amministratore delegato di Alitalia SpA*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Alitalia SpA per il loro intervento.

Dichiara, quindi, quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI COMUNITARI

*Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ».
(COM(2009) 44 def).*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione del presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	61
Audizione del presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI), Corrado Faissola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione del presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione diretta sul sito internet della Camera dei deputati e la trasmissione televisiva differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi brevemente l'audizione facendo presente che le audizioni della giornata odierna saranno anche de-

dicare alla problematica della eventuale rinegoziazione degli Accordi di Basilea 2 in considerazione del dibattito che si è sviluppato nelle ultime settimane.

Emma MARCEGAGLIA, *Presidente di Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea LULLI (PD), Giovanni FAVA (LNP), Raffaello VIGNALI (PdL), Savino PEZZOTTA (UdC) e Carlo MONAI (IdV).

Emma MARCEGAGLIA, *Presidente di Confindustria*, risponde ai quesiti formulati.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI), Corrado Faissola.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIBELLI, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione.

Corrado FAISSOLA, *Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Anna Teresa FORMISANO (UdC), Ludovico VICO (PD), Catia POLIDORI (PdL), Alberto TORAZZI (LNP) e Arturo IANNACCONE (Misto-MpA).

Corrado FAISSOLA, *Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana*, risponde ai quesiti formulati.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
SEDE REFERENTE:	
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	69
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	70
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS). Nomina n. 44 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.25.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 luglio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti riferiti alla proposta di legge in titolo (*vedi allegato 1*).

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, fa presente che sono stati presentati taluni emendamenti di iniziativa parlamentare, rispetto ai quali si è incaricato di predisporre, in qualità di relatore, propri emendamenti finalizzati a recepire le istanze

sottese alle predette proposte emendative, migliorandone tuttavia il contenuto formale. Con riferimento, in particolare, al suo emendamento 1.2, fa presente di avere preferito prevedere che il tetto del 5 per cento riferito al contributo integrativo possa valere almeno per il primo triennio di applicazione della nuova normativa.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI informa la Commissione che, presso il suo dicastero, è stato aperto — nella scorsa settimana — un Tavolo di confronto con i rappresentanti delle casse previdenziali private, per affrontare le criticità emerse dopo la prima fase di attuazione della normativa che disciplina tali enti. Sottolinea, quindi, che il Governo giudica in termini estremamente positivi la proposta di legge in esame, unitamente alle finalità delle proposte emendative presentate; tuttavia, prima di entrare nel merito di tali proposte, il suo dicastero prospetta l'opportunità di un breve rinvio dell'esame delle stesse, in attesa di verificare le eventuali soluzioni condivise che potranno emergere dal Tavolo testé richiamato.

Giulio SANTAGATA (PD) reputa corretto attendere gli esiti del Tavolo di confronto, poiché ritiene che le condivisibili finalità della proposta di legge in esame debbano essere inserite all'interno di un quadro complessivo di « tenuta » dell'intero sistema delle casse previdenziali private. Rileva, infatti, che quasi tutti questi enti, soprattutto se di recente istituzione, si trovano oggi in una situazione apparentemente invidiabile; tuttavia, siccome tale situazione deriva dalla pressoché assoluta mancanza di pensionati, vi è il rischio che, proseguendo nella gestione, si possa registrare un significativo peggioramento dei bilanci, nel momento in cui tali casse dovranno cominciare ad erogare un numero significativo di prestazioni. Segnala, peraltro, che tale rischio potrà presentarsi in misura ancor più marcata per quelle casse che, attualmente, non sono transitate ad un regime di natura contributiva.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ritiene che gli argomenti addotti dal Governo per motivare la richiesta di una breve sospensione dell'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di legge in titolo siano plausibili e, in quanto tali, legittimino la possibilità per la Commissione di accogliere la richiesta formulata. Intende, peraltro, rilevare che il Governo, con argomenti assolutamente fondati, ha tuttavia invocato — anche nella giornata di ieri — una pausa di riflessione da parte della Commissione su importanti provvedimenti di iniziativa parlamentare, con ciò contraddicendo, di fatto, una serie di prese di posizione assunte a sostegno dell'autonomia dell'iniziativa parlamentare. Pur rendendosi conto che il Parlamento deve fare i conti anche con problemi di natura finanziaria, raccomanda comunque al rappresentante del Governo di lavorare in modo efficace, per consentire alla Commissione di giungere alla soluzione delle questioni poste dal provvedimento in esame. In proposito, peraltro, nell'auspicare che il Tavolo di confronto con le casse previdenziali possa risultare utile, esprime talune riserve sulla possibilità che il metodo individuato dal Governo sia sufficiente a risolvere i problemi che caratterizzano tali enti.

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo per una precisazione, rileva che molte casse previdenziali hanno presentato da mesi specifiche proposte di revisione organizzativa, senza tuttavia ricevere alcuna risposta dal Governo. Nel ribadire pertanto la condivisione del suo gruppo rispetto alle finalità del provvedimento in esame, intende limitarsi a segnalare che un eventuale aumento delle aliquote potrebbe risultare un intervento estemporaneo, mentre il Governo sta lavorando su misure di natura più complessiva.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ricorda che l'intento della proposta di legge in esame è soltanto quello di rimuovere il limite che la legge pone nei confronti delle richiamate casse previdenziali private, vietando loro di innalzare oltre il 2 per cento

il contributo integrativo: senza questo intervento, pertanto, qualsiasi tipo di ulteriore proposta proveniente dalle casse risulterebbe inutile.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce degli elementi emersi, ritiene che si possa accogliere la richiesta di un ulteriore approfondimento delle proposte emendative formulata dal rappresentante del Governo, sottolineando che il rinvio dell'esame degli emendamenti non potrà prolungarsi oltre un limite temporale ben definito.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, nell'assicurare che la richiesta di rinvio testé formulata parte dall'esigenza di verificare eventuali profili di condivisione che potranno emergere dal confronto con le casse previdenziali private, invita anche la Commissione ad evitare di personalizzare l'interlocuzione con il Governo, che è fortemente impegnato a risolvere i problemi esistenti.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, preso atto dei chiarimenti appena resi dal rappresentante del Governo e ribadito che il contenuto delle proposte emendative presentate era già stato oggetto di un confronto informale con il dicastero competente, auspica che il seguito dell'esame del provvedimento possa essere nuovamente calendarizzato in tempi brevi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

C. 2424 Antonino Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti e

articoli aggiuntivi riferiti al progetto di legge in esame (*vedi allegato 2*). Al riguardo, avverte che l'articolo aggiuntivo Barani 6.01 presenta profili di dubbia ammissibilità, atteso che esso intende modificare la vigente disciplina normativa relativa alla gestione e all'esercizio delle farmacie, intervenendo, dunque, su una materia estranea al contenuto del provvedimento in titolo. Invita, pertanto, i presentatori a ritirare il citato emendamento, avvertendo che esso non potrà – in ogni caso – essere posto in votazione.

Giuliano CAZZOLA (PdL), preso atto delle valutazioni espresse dalla presidenza in ordine ai profili di ammissibilità, ritira l'articolo aggiuntivo Barani 6.01, di cui è cofirmatario.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, nel dichiararsi disponibile sin d'ora ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate, ritiene utile acquisire preliminarmente l'orientamento del Governo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI dichiara che il Governo condivide l'impostazione della proposta di legge in esame, come testimoniato dalla circostanza per cui taluni provvedimenti adottati dall'Esecutivo, successivamente alla presentazione del progetto di legge in titolo, ma ormai in vigore, già contengono disposizioni di analogo tenore. Segnala, peraltro, che proprio l'esistenza di tali disposizioni rende opportuno un coordinamento normativo tra i diversi testi, al fine di assicurare una omogeneità con i profili di natura tecnica e finanziaria recati dal decreto-legge n. 78 del 2009.

In ogni caso, preannuncia che tutti gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, che mirano a mettere in discussione l'impianto del provvedimento in esame, trovano la ferma contrarietà del Governo.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, prospetta l'opportunità di conoscere i tempi tecnici dei quali il Governo necessita per

proporre le modifiche di coordinamento normativo testé richiamate.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI ritiene che non sia difficile individuare, in tempi brevi, modifiche di carattere tecnico atte a coordinare in modo organico la proposta di legge in esame con la legislazione vigente, eliminando ogni possibile rischio di contraddizione normativa.

Ivano MIGLIOLI (PD), nel dichiarare la disponibilità del suo gruppo ad esaminare sin d'ora le proposte emendative presentate sul provvedimento, rileva che dall'esame in sede referente dei provvedimenti all'ordine del giorno dell'odierna seduta emerga una difficoltà della maggioranza a proseguire il normale svolgimento dei lavori parlamentari, testimoniata dalla richiesta del rappresentante del Governo di svolgere ulteriori accertamenti di natura tecnica. Ritiene che ciò confermi l'esistenza di profonde contraddizioni in seno alla stessa maggioranza, di natura anche politica, che ritiene possano pregiudicare il buon esito dell'*iter* di approvazione dei provvedimenti all'esame della Commissione.

Michele SCANDROGLIO (PdL), nel manifestare apprezzamento per l'orientamento espresso dal Governo sul provvedimento in discussione, che ritiene abbia sostanzialmente confermato l'impianto positivo delle disposizioni in esso contenute, ritiene condivisibile lo svolgimento di una ulteriore istruttoria tecnica, vista la natura capillare e particolarmente articolata di tali norme. Intende in ogni caso precisare che non esiste alcuna difformità di visione con il rappresentante del Governo legata a contenuti di merito, dal momento che la richiesta di approfondimento deriva semplicemente da una diversa interpretazione circa il coordinamento degli aspetti finanziari recati dal provvedimento con il contenuto del decreto-legge n. 78 del 2009.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel rilevare come oggi siano state evocate improbabili divisioni tra il Governo e la sua

maggioranza, ritiene invece necessario sottolineare la serietà dell'atteggiamento del rappresentante del Ministero del lavoro, che ha opportunamente evidenziato l'esigenza di definire un percorso in grado di costruire un provvedimento ampiamente condiviso, anche sotto il profilo tecnico. Fa notare, infatti, che sarebbe molto più semplice, per i gruppi di maggioranza, approvare oggi gli emendamenti presentati e trasferire in altre sedi – come la Commissione Bilancio o l'Assemblea – quelle problematiche che, al contrario, il Governo ha dichiarato di volere risolvere. Giudica, pertanto, in termini positivi la proposta di un breve rinvio dell'esame delle proposte emendative.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene che il dibattito odierno abbia dimostrato l'esistenza di un serio problema politico, atteso che tutti i provvedimenti all'esame della Commissione finiscono per bloccarsi nella fase emendativa, quando emergono problemi di natura finanziaria. Invita, pertanto, i gruppi di maggioranza a un maggiore senso di responsabilità e a fare chiarezza in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle questioni sollevate, ritiene di poter accogliere la richiesta di un breve rinvio della votazione delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo, impegnandosi sin d'ora a calendarizzare il progetto di legge entro la prima settimana di ottobre. Osserva, infatti, che non si registrano ostacoli di natura politica, ma soltanto l'esigenza di un approfondimento tecnico, ricordando come anche diversi esponenti dei gruppi di opposizione, nel corso del dibattito di carattere generale, abbiano evidenziato l'opportunità di un'armonizzazione del testo con gli interventi previsti dal cosiddetto « decreto anti-crisi ». Rileva, peraltro, come una conclusione affrettata del provvedimento, priva di adeguate valutazioni sui profili di copertura finanziaria, potrebbe recare un danno all'intero procedimento di approvazione del testo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS). Nomina n. 44.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo rinviata nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda di avere formulato, nella seduta di ieri, una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Maria Grazia GATTI (PD) propone preliminarmente di rinviare la deliberazione sulla proposta di nomina in esame ad una fase successiva al confronto con il Ministro per le pari opportunità, che il suo gruppo ha appena richiesto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Invita, inoltre, la Commissione a valutare la candidatura proposta sotto il profilo del rispetto dei principi di parità di genere, richiamando in proposito la risoluzione approvata nel novembre del 2008 dalla XI Commissione, che recava precisi impegni in tal senso nei confronti del Governo. Ribadisce, infatti, che l'ennesima

candidatura maschile prospettata dall'Esecutivo pone un problema reale, che non può essere sottovalutato.

Lucia CODURELLI (PD), nel condividere le valutazioni testé espresse, invita la Commissione a concentrarsi su taluni aspetti di merito che interessano la candidatura proposta. Prima di passare a tali considerazioni, tuttavia, riterrebbe opportuno comprendere se i gruppi di maggioranza intendano procedere sin dalla seduta odierna alla votazione della proposta ovvero se ritengano di poter accogliere la richiesta di rinvio della stessa.

Silvano MOFFA, *presidente*, in considerazione della richiesta testé formulata, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Paola PELINO (PdL), pur sottolineando la necessità di tenere in grande considerazione il principio delle pari opportunità di genere, osserva anzitutto che non vi sono ampi margini temporali per la conclusione della proposta in esame, atteso anche che la candidatura proposta dal Governo appare adeguata, non essendoci alcun dubbio sulla qualità del *curriculum* del soggetto di cui si prospetta la nomina. Ritiene pertanto che si possa procedere senza indugi alla deliberazione di competenza, pur ribadendo la necessità di proseguire la discussione sulla questione attinente alle pari opportunità in altre sedi.

Ivano MIGLIOLI (PD) fa notare come, in precedenza, il Governo ha chiesto tempo per approfondire i provvedimenti all'esame della Commissione in sede referente, pur avendo il suo gruppo manifestato la disponibilità a esaminarli nella seduta odierna; ora, invece, si discute una proposta di nomina che pone una serie di problemi per i gruppi di opposizione e la maggioranza intende imprimere una forzatura, sulla base di non meglio precisate esigenze temporali. Al riguardo, tuttavia,

fa presente che il provvedimento in esame non appare caratterizzato da particolare urgenza, considerato che il termine per l'espressione del parere, di venti giorni, viene in scadenza alla fine della prossima settimana e può essere prorogato, a termini regolamentari, per ulteriori dieci giorni. Per tali ragioni, riterrebbe poco condivisibile un atteggiamento di indisponibilità all'approfondimento delle diverse questioni poste, che investono il tema della parità di genere e il problema dell'idoneità della candidatura proposta, in ordine alla quale il suo gruppo giudica auspicabile la prospettazione di possibili candidature alternative.

In conclusione, nel manifestare forti perplessità per una posizione della maggioranza che appare sbagliata e scorretta, preannuncia che – qualora si decidesse di

procedere oggi alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore – il suo gruppo abbandonerà l'aula della Commissione in segno di protesta.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che sulla pronuncia della Commissione in ordine alle proposte di nomina non sia il caso di giungere ad inutili spaccature tra maggioranza e opposizione. Considerato, peraltro, che è previsto, a breve, l'inizio della seduta delle Commissioni riunite I e XI, già convocata per le ore 15.15, ritiene opportuno che la deliberazione della Commissione sul provvedimento in esame abbia luogo nella prossima settimana.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (C. 1524 Lo Presti).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, alle casse e agli enti di previdenza, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è riconosciuta la facoltà, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti, di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali.

1. 5. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: Alle casse e agli enti di previdenza competenti è riconosciuta la facoltà di poter utilizzare parte del contributo integrativo per l'accrescimento dei montanti individuali.

1. 4. Poli, Delfino.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: L'aliquota non può eccedere il 5 per cento.

*** 1. 1.** Lo Presti.

Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole: L'aliquota non può eccedere il 5 per cento.

*** 1. 3.** Poli, Delfino.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

3-bis. In fase di prima attuazione e per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo integrativo di cui al comma 3 non può superare il massimale del 5 per cento.

1. 2. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (C. 2424 Antonino Foti).**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro

a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

c) gli apprendisti;

d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento all'Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al sessanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute

al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.

10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di cui al decreto-legge 185/2009;

b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;

c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del

Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, 700 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella legge 2, gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo – Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

14. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;

nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a tutti gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non titolari di trattamenti pensionistici, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, nonché ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale; i quali soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al doppio del minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

2-bis. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2, nei limiti di 600 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo – Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 ».

1. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010 la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 1, nei limiti di 300 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo – Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

1. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Qualora i soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al medesimo comma 1 e nell'arco del

periodo di diciotto mesi ivi previsto, assumano per un periodo di almeno ventiquattro mesi altri lavoratori dipendenti che fruiscono dei trattamenti di cui al comma 2, per i medesimi lavoratori non sono dovuti i contributi obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente.

1. 5. Il Relatore.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo è riconosciuta la possibilità di dedurre dall'imposta sul reddito, nei limiti di un massimale di 5.000 euro nel primo triennio di attività, le somme erogate per la partecipazione a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa.

3. 1. Cazzola.

ART. 5.

Sopprimerlo.

- 5. 1.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 6.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è soppresso.

6. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. L'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

« **ART. 7.**

1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie è consentita anche per più di una farmacia a tutte le persone fisiche e giuridiche.

2. La titolarità dell'esercizio delle farmacie è incompatibile con qualsiasi attività esplicata, direttamente o indirettamente, nel settore della produzione industriale di medicinali e con qualsiasi attività sanitaria che consenta la prescrizione di medicine.

3. La direzione di ciascuna farmacia è affidata ad un farmacista iscritto all'albo provinciale dei farmacisti, il quale svolge la propria attività a carattere continuativo nella medesima e ne è il responsabile. Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito temporaneamente da altro farmacista iscritto all'albo provinciale dei farmacisti.

4. Ogni norma anche speciale incompatibile con quanto previsto al presente articolo è abrogata ».

2. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali

società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

6. 01. Barani, Cazzola.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto

1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

6. 02. Il Relatore.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali. Atto n. 107 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 76

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 95

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2009 — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali.

Atto n. 107.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 1° ottobre prossimo, il

parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali.

Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ed esprimere il prescritto parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi

servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, in attuazione della delega legislativa conferita al Governo dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge n. 69 del 2009, prevede e disciplina una delega al Governo, da esercitare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, concernente l'individuazione, per la farmacie pubbliche e private, di nuovi servizi e funzioni e la revisione dei requisiti di ruralità.

Le lettere da a) ad e) del comma 1 definiscono i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della parte della delega riguardante i nuovi servizi e funzioni che le farmacie pubbliche e private devono svolgere nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: sono, al riguardo, espressamente salvaguardate le competenze regionali in materia. Più specificamente, i principi sopraccitati attengono alla partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata in favore dei pazienti, a supporto delle attività del medico di medicina generale; alla collaborazione delle stesse ai programmi di educazione sanitaria della popolazione; allo svolgimento di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza, e all'espletamento delle attività connesse alla prenotazione, alla riscossione delle quote di partecipazione e al ritiro dei referti di visite specialistiche presso le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate. La lettera e) prescrive che gli oneri derivanti dalla remunerazione delle nuove attività svolte dalle farmacie debbano essere contenuti entro il conseguente risparmio di spesa per il Servizio sanitario nazionale. Come già ricordato, la delega comprende anche la revisione dei requisiti di ruralità delle farmacie, ai fini della corresponsione dell'indennità annua di residenza; l'erogazione di quest'ultima è consentita soltanto in presenza di situazioni di effettivo disa-

gio, in relazione all'ubicazione delle farmacie e all'ampiezza del territorio servito.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, ricorda che l'articolo 1 elenca e disciplina i nuovi servizi che le farmacie dovranno garantire in armonia con quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia. Le nuove attività consentono la partecipazione delle predette strutture alla assistenza domiciliare integrata, ai programmi di educazione sanitaria e di farmacovigilanza, alle prestazioni analitiche di base, alla prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, al servizio di pagamento dei ticket e di ritiro dei referti. E altresì previsto l'impiego di infermieri professionali.

In ordine all'assistenza domiciliare integrata, le farmacie devono garantire la dispensazione e la consegna a domicilio dei farmaci (compresi gli antidolorifici e i farmaci a distribuzione diretta), dei dispositivi medici necessari, delle miscele per la nutrizione artificiale e la messa a disposizione di operatori sanitari e socio-sanitari per l'effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni sanitarie.

La collaborazione delle farmacie al corretto uso dei farmaci prescritti è volta a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a programmi di farmacovigilanza.

Nell'ambito della erogazione dei servizi di primo livello, le farmacie devono garantire la partecipazione alla realizzazione di programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche attraverso la formazione dei farmacisti che vi operano.

È altresì prevista l'erogazione di servizi di secondo livello per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.

È disposta l'effettuazione nelle sedi farmaceutiche, nell'ambito dei servizi di secondo livello, di prestazioni analitiche di

prima istanza (rientranti nell'ambito dell'autocontrollo) che dovranno essere disciplinate con apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Sono comunque escluse le attività di prescrizione e diagnosi ed il prelievo di sangue mediate siringhe o dispositivi equivalenti.

È inoltre prevista la possibilità per gli assistiti di prenotare e pagare, nelle sedi farmaceutiche, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie e di ritirare, sempre presso le sedi farmaceutiche, i relativi referti. Le modalità saranno fissate con uno specifico decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'adesione delle farmacie è subordinata al rispetto di specifici criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in armonia con le norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale.

Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi è disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano inoltre i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle nuove attività.

Il Servizio sanitario nazionale promuove la collaborazione interprofessionale dei farmacisti, operanti in convenzione con lo stesso, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

L'articolo 2 detta alcune modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 502, per rendere coerente la normativa vigente con le disposizioni in esame inerenti alle nuove funzioni assegnate alle farmacie pubbliche e private.

Le principali modifiche ed integrazioni apportate all'articolo 8 dispongono: sulla collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con i farmacisti; sulla partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, attraverso la consegna anche domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari e la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti; sull'effettuazione presso le farmacie di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, con esclusione dell'attività di prescrizione e diagnosi nonché di prelievo di sangue o di plasma; su prenotazione e pagamento di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ritiro dei relativi referti; sulla remunerazione da parte del Servizio sanitario nazionale delle nuove prestazioni e funzioni assistenziali, da stabilirsi con accordo collettivo nazionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in base alle certificazioni prodotte dalle singole regioni, esaminate dal Comitato e dal Tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005; sulla definizione, mediante accordi di livello regionale, delle modalità e dei tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste (mediante tali accordi sono definite, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime delle farmacie).

L'articolo 3, modificando l'articolo 4 della legge n. 412 del 1991, stabilisce che la procedura per la stipula degli accordi collettivi nazionali per le farmacie pubbli-

che e private è quella prevista per il personale sanitario convenzionato (medici generici e pediatri di libera scelta).

In particolare, all'articolo 4 della legge n. 412 del 1991, dopo il comma 9 vengono inseriti due ulteriori commi diretti a stabilire che: la struttura tecnica interregionale (SISAC) per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 9, fermo restando il limite di autorizzazione di spesa ivi indicato, rappresenta la delegazione di parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private; con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, sul quale è sentita la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo al predetto accordo collettivo nazionale; nel rinnovo degli accordi nazionali di cui sopra, per gli aspetti riguardanti la collaborazione interprofessionale, sono congiuntamente sentite la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

L'articolo 4 reca disposizioni concernenti le farmacie rurali. In particolare, il comma 1, sostituisce il primo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, che statuisce sull'ammontare dell'indennità di residenza spettante ai titolari delle farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, prevedendo che: sia l'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private a stabilire i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennità di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali (i predetti criteri tengono conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie nonché all'ampiezza del territorio servito);

fino alla stipula del suddetto accordo collettivo nazionale, l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti. Conseguentemente, l'articolo 4 in esame abroga il secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 221 del 1968, riguardante le condizioni per la concessione dell'indennità ai titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

L'articolo 5 stabilisce che l'uso della denominazione « farmacia » e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere.

L'articolo 6 prevede che dalla attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl) intende innanzitutto esprimere apprezzamento per il contenuto del provvedimento in esame che riconosce l'importante ruolo svolto dalle farmacie soprattutto in determinate realtà territoriali. Deve tuttavia formulare alcuni rilievi critici sul fatto che, nonostante lo schema di decreto legislativo preveda l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici, al Senato è da diverso tempo pendente e in attesa di approvazione un progetto di legge che nella scorsa legislatura era già stato approvato dalla Camera dei deputati e il cui iter non va avanti a causa di problemi relativi alla copertura finanziaria. Al riguardo, pertanto, esprime l'auspicio che tali problemi possano trovare una soluzione, al fine di consentire l'approvazione di una legge che salverebbe più di 30.000 persone ogni anno.

Con riferimento poi alle parafarmacie, presso le quali possono essere venduti i farmaci di fascia C e quelli senza obbligo di prescrizione, osserva che quelle che risultano gestite da farmacisti potrebbero svolgere alcune delle nuove importanti funzioni che si vuole attribuire alle farmacie.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene, con riferimento alle indennità di residenza per i farmacisti titolari di farmacie rurali di cui all'articolo 4 del testo, che sia indispensabile l'acquisizione della previa intesa delle regioni nel procedimento per la determinazione dell'indennità di residenza.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che il testo dell'articolo 4 dello schema di decreto in esame prevede che sia l'accordo collettivo nazionale per le farmacie pubbliche e private a stabilire i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome per la determinazione dell'indennità di residenza, determinazione che, quindi, compete proprio alle regioni.

Laura MOLTENI (LNP) intende ribadire l'importanza di acquisire il parere della Conferenza Stato-regioni sul provvedimento in esame, altrimenti il suo gruppo si asterrà dalla votazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda al deputato Laura Molteni che, come già detto all'inizio della seduta, la Commissione non potrà concludere l'esame fino a che non verrà trasmesso il parere della Conferenza Stato-regioni.

Anna Margherita MIOTTO (PD) desidera segnalare alla relattrice che il meccanismo individuato dall'articolo 2, lettera b), – sulla partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, attraverso la consegna anche domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari e la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti – appare alquanto complicato soprattutto per ciò che concerne l'individuazione della farmacia competente all'erogazione del servizio.

Invita pertanto a valutare l'opportunità di individuare un meccanismo diverso e più adeguato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, **C. 625 Binetti**, **C. 784 Rossa**, **C. 1280 Farina Coscioni**, **C. 1597 Binetti**, **C. 1606 Pollastrini**, **C. 1764-bis Cota**, **C. 1840 Della Vedova**, **C. 1876 Aniello Formisano**, **C. 1968-bis Saltamartini**, **C. 2038 Buttiglione**, **C. 2124 Di Virgilio** e **C. 2595 Palagiano**.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Antonio PALAGIANO (IdV) intende rilevare che l'ascolto di molti degli interventi che lo hanno preceduto ha suscitato in lui un senso di sorpresa, sorpresa per la superficialità di alcune dichiarazioni, spesso anche approssimative, imprecise e qualche volta offensive nei confronti di chi la pensa in maniera diversa. Le leggi dovrebbero invece basarsi su concetti certi e precisi, così come dovrebbe essere il concetto di «vita», cioè quell'insieme di processi metabolici e biochimici che attraverso l'apporto di energia esterna permet-

tono la costruzione, il mantenimento della struttura fisica ed anche la sua distruzione. Diverso è il concetto di « esistenza », che comprende l'intera vita di una specie biologica e solo a questa può essere attribuito un valore. Tutto il resto è opinabile. Anche i concetti di « morte cerebrale » e « morte corticale » o di « stato vegetativo » sono certi nella medicina ed è da questi che si sarebbe dovuto partire per affrontare l'esame parlamentare di una legge. Ed invece il dibattito si sta basando su una autoreferenzialità che caratterizza l'attuale maggioranza, che sembra interessata più al periodo che precede il concepimento e al periodo terminale della vita, piuttosto che al tratto intermedio, che a lui sta più a cuore. Invita quindi il relatore e la maggioranza ad affrontare il tema con pacatezza e rispetto reciproco, senza demonizzare le opinioni diverse, e cercando dei punti di incontro.

In proposito, invita a tenere in considerazione anche quanto previsto nella proposta di legge di cui è primo firmatario, che è volta innanzitutto a sancire l'importanza del consenso informato, che si prevede possa essere revocato in qualsiasi momento, e in secondo luogo a disciplinare le dichiarazioni anticipate di trattamento, che possono interessare l'attivazione o la sospensione delle metodologie di supporto delle funzioni vitali, comprendenti la ventilazione meccanica, l'alimentazione e l'idratazione artificiale. Infine, circa l'accanimento terapeutico, su cui tutte le parti politiche hanno espresso posizioni di contrarietà, la proposta di legge da lui presentata prevede misure sanzionatorie per il medico che vi ricorre. La proposta prevede inoltre che le DAT possono essere affidate ad un familiare, ad un fiduciario o al medico di famiglia ed essere revocate o modificate in qualsiasi momento.

Volendo trovare dei punti di incontro, uno può essere rappresentato dalla definizione di « un tempo ragionevole » per la somministrazione dell'alimentazione e dell'idratazione per via parenterale, mentre l'altro punto può essere rappresentato dalla condivisione di un corretto rapporto

tra laicità e democrazia. Da parte sua, da uomo laico e liberale è interessato alla possibilità di essere libero di esistere e quindi di scegliere la propria esistenza, la propria vita, perché il fine ultimo di un uomo laico e liberale è sempre e comunque la libertà, la libertà di coscienza, di conoscenza, di critica e autocritica. E quindi la questione si fonda su un interrogativo di natura religiosa: cosa è più importante, l'inviolabilità della vita o quella della persona? La vita scientificamente non appartiene a nessuno, mentre all'esistenza si attribuisce un valore che dipende dai contenuti.

Sempre da uomo laico ritiene che il Parlamento dovrebbe sforzarsi di trovare un punto di incontro, facendo tutti un passo indietro rispetto alle proprie posizioni ideologiche. Il dibattito dovrebbe in altre parole tenere conto delle diversità e rispettarle.

Osserva quindi che un tempo la morte arrivava più rapidamente poiché sopraggiungevano le complicazioni delle malattie e non c'erano i respiratori artificiali o gli antibiotici; un tempo il malato decedeva a casa e molto più rapidamente. Ora si muore in ospedale e bisogna chiedersi se è giusto che la medicina moderna sottragga il malato alla morte, procuri un prolungamento artificiale della malattia, garantendo una vita più lunga ma una salute peggiore, una vecchiaia più lunga con una demenza crescente. A questi interrogativi ciascuno ha la sua risposta, che va rispettata. Osserva quindi che molto spesso negli ospedali si pratica il « vitalismo medico », cioè quella medicina che ha a cuore la vita in se e non la salute del paziente.

Ricorda quindi le parole di qualche giorno del cardinal Martini, il quale si è interrogato sull'opportunità di fermarsi un po' a pensare, prima di riprendere la discussione sul testamento biologico. Sarebbe infatti necessario chiarire quali siano i mezzi ordinari di terapia e quali quelli straordinari, essendo singolare che una persona cosciente possa rifiutare i primi, mentre, nel fine vita, debba subire i secondi. L'attuale legislazione sanitaria

enfattizza il concetto dell'autonomia della persona, concetto che trova la massima espressione nel consenso informato. Ed è alquanto singolare che ciò non valga nel fine vita.

Il testo licenziato dal Senato, purtroppo, essendo stato condizionato dall'ondata emotiva suscitata dal caso Englaro, non ha tenuto nella dovuta considerazione posizioni più illuminate e liberali e non ha goduto dello studio e della riflessione che un tema così delicato avrebbe richiesto. Si è infatti assistito ad uno scontro tra i sostenitori del valore della vita e i fautori dell'autonomia della persona ed è da questi due diversi punti di vista che nasce il seguente interrogativo: è giusto che uno Stato laico debba imporre per legge una visione religiosa della vita? È giusto che chi si è costruito una immagine dignitosa, nel lavoro e con i suoi familiari, con il sopraggiungere di una malattia, debba vedere la propria dignità annegare in un letto umido e maleodorante, costringendo le persone che ha amato ad accudirlo senza la speranza di vederlo migliorare? Oggi in Italia sarebbero almeno tremila le persone senza speranza, che languono in un letto in una condizione che la medicina definisce «vita vegetativa», una condizione irreversibile, in cui non è appropriato parlare di sete, di fame, di dolore.

Per queste ragioni ritiene sia giunto il momento di un confronto politico pacato, per arrivare ad una legge che rispetti la libertà individuale e che dia la possibilità di decidere senza imporre dogmi o verità unilaterali, una legge cioè che abbia a cuore la salute del malato e non la vita in sé, a prescindere dalla sua qualità.

Giuseppe CALDERISI (PdL) rileva in via preliminare che approvare una legge che reca esplicitamente nel titolo il riferimento alle «dichiarazioni anticipate di trattamento» e contemporaneamente prevedere limiti assoluti al contenuto di tali dichiarazioni, con particolare riguardo alle più cruciali scelte di fine-vita, potrebbe essere in sé contraddittorio e denotare un'irrazionalità intrinseca della normativa, che rischia di renderla facil-

mente aggredibile di fronte alla Corte costituzionale.

Come è riconosciuto unanimemente, una normativa in tale delicata materia deve provvedere a un bilanciamento ragionevole tra i diversi diritti e beni in giuoco, ed evitare che la tutela di uno solo di essi finisca per azzerare lo spazio di esistenza e di tutela degli altri. In questione, come noto, sono – da una parte – il diritto alla vita, il diritto alla salute e il dovere del medico di curare; dall'altra, il diritto all'autodeterminazione e al rifiuto di trattamenti sanitari non voluti, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della Costituzione. C'è naturalmente un'ampia discrezionalità legislativa nel trovare il migliore bilanciamento tra questi beni e diritti, ma tale discrezionalità non può spingersi fino ad azzerare, in determinate fattispecie, uno dei beni o diritti in considerazione. Il bilanciamento deve essere reale e, in qualche misura, non può che presentarsi come il frutto di compromessi realistici e ragionevoli.

Da questo punto di vista, l'affermazione di principio iniziale, contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) (la vita è diritto «indisponibile») pre-giudica, proprio in quanto disposizione iniziale – che dà il tono all'intera legge – tutta la normativa che segue, e si pone già di per sé in inevitabile contraddizione con il diritto individuale a rifiutare in piena coscienza e attualità di consenso alcuni trattamenti sanitari, anche laddove da questo rifiuto possa discendere la morte.

Ancora, si deve rilevare che all'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo licenziato dal Senato, vi è il chiaro riferimento a un divieto – ai sensi degli artt. 575, 579 e 580 c.p. – di «ogni forma di eutanasia, e di ogni forma di assistenza o aiuto al suicidio, considerando l'attività medica nonché di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza». Rispetto a questa disposizione, non sembra che essa possa riferirsi esclusivamente alla condizione di soggetti in stato vegetativo permanente, ma emerge che essa possa estendere la sua efficacia anche a situazioni di pazienti pienamente

coscienti. Anche il riferimento preciso alle finalità dell'attività medica sembrano deporre in questa direzione, addirittura qualificando l'attività del medico che segue le indicazioni esplicite ed attuali del paziente con il riferimento a fattispecie penali gravissime. Del resto, la rubrica dell'articolo in esame si riferisce genericamente alla « tutela della vita e della salute » e la sua sfera di efficacia non sembra circoscrivibile alle situazioni di pazienti non coscienti.

Sotto altro profilo, il bilanciamento legislativo non appare soddisfacente nemmeno in riferimento alla efficacia delle DAT, quindi con riferimento alla forza della volontà espressa « allora » da un paziente ora in condizioni di incoscienza. Ciò risulta con evidenza in riferimento all'articolo 7 del progetto di legge, nella parte in cui si afferma che il medico è legittimato a non porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico, contrastando così le decisioni non solo del dichiarante, ma anche del fiduciario e dell'eventuale collegio medico.

Qui è di tutta evidenza che la volontà espressa dal dichiarante, tutelata dall'articolo 32, comma 2, della Costituzione, non è bilanciata affatto, ma assolutamente azzerata dalla prevalente volontà del medico.

La normativa contiene disposizioni penali estremamente controverse: vieta infatti « ogni forma di eutanasia » attraverso il richiamo a fattispecie penali (articolo 575 omicidio, articolo 579 omicidio del consenziente, e articolo 580 c.p. istigazione o aiuto al suicidio) in realtà ben distinguibili dal concetto di eutanasia, in quanto relative a situazioni estranee alle problematiche di fine vita come quelle che la legge vorrebbe disciplinare. Il legislatore, non fornendo una definizione legale di eutanasia, cioè del comportamento che intende vietare, introduce così previsioni penali irragionevoli e prive di determinatezza, in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, che prevede la riserva assoluta di legge in materia penale – e quindi la precisione e la tassatività della fattispecie – proprio allo scopo di impedire

qualunque attività di integrazione o di creazione di illeciti penali da parte dei giudici e degli interpreti. La vaghezza dei riferimenti a tre diverse norme penali, che prevedono fattispecie penali assai distinte tra loro, punite con pene diverse nel *quantum*, e comunque difficilmente trasponevoli alle problematiche di fine vita, rende possibili interpretazioni giudiziarie assai divergenti e addirittura creative, in contraddizione frontale con uno degli scopi della legge, cioè proprio quello di impedire derive giudiziarie in questo settore.

Concorda fortemente con la tesi che ad una definizione di eutanasia – nelle sue varie forme – non si debba giungere attraverso l'interpretazione giudiziaria: ma proprio per questo, ci deve pensare il legislatore.

Per le ragioni dette è quindi particolarmente censurabile – per violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione – il divieto, contenuto nell'articolo 3, comma 4, di inserire nella DAT indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli artt. 575, 579 e 580 c.p.

Nell'articolo 3, comma 5, alimentazione e idratazione – nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente – sono definite forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono costituire oggetto di DAT: ma con la definizione così fornita, che ne esclude in assoluto la natura di trattamento sanitario (anche se vi sono in realtà casi, ben noti alla pratica medica, in cui di trattamenti sanitari sicuramente si tratta, ed anche particolarmente invasivi) il legislatore invade la sfera della scienza medica, sovrapponendo ad essa le proprie assolute definizioni, incorrendo in ulteriori censure di irragionevolezza (articolo 3 della Costituzione).

Tutto ciò premesso, è evidente che tale normativa si presta fin troppo facilmente ad essere colpita per il tramite di eccezioni di incostituzionalità, che la Corte costituzionale difficilmente rigetterebbe, presumibilmente con il risultato di trasformare la normativa stessa in qualcosa di molto

diverso rispetto all'ispirazione originaria. Se si è giunti a queste scelte con lo scopo di impedire che decisioni fondamentali nel campo del fine vita venissero dettate nei Tribunali, va rilevato che la normativa in esame rischia di determinare l'effetto opposto.

Le strade alternative da seguire possono essere due: la prima è quella di rispondere alle obiezioni indicate, approvando una normativa che provi a realizzare realmente il bilanciamento tra beni e diritti di cui si diceva all'inizio, senza che nessuno di essi prevalga assolutamente azzerando l'altro. La seconda è quella di limitare l'intervento legislativo a un doppio no, all'accanimento terapeutico e all'eutanasia (previa sua definizione legale), senza introdurre le DAT, lasciando quindi la « zona grigia » più delicata alla sapiente cura e decisione del medico, dei familiari e della persona interessata.

Laura FRONER (PD), nell'associarsi alle espressioni di apprezzamento dei numerosi colleghi per la relazione introduttiva del relatore Di Virgilio, si richiama ai valori di concretezza e umiltà che dovrebbero guidare l'intervento del legislatore su una materia così delicata. Il confronto deve porre al centro la persona ed ispirarsi ai principi fondamentali contenuti nella Costituzione – in particolare negli articoli 1, 3 e 32 – e prendere in seria considerazione le importanti riflessioni espresse in materia, in particolare dalla Convenzione di Oviedo, dal codice di deontologia medica, dai documenti adottati dal Comitato nazionale di bioetica, fino al recente documento del Consiglio nazionale della Federazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e alle sentenze della Corte costituzionale del 2002, del 2003 e del 2009.

Ciò premesso, giudica non condivisibile la proposta di legge approvata dal Senato, perché si pone in contrapposizione con il presupposto sul quale si fonda il cosiddetto testamento biologico: il rispetto della volontà della persona in merito alla continuazione o alla sospensione dei trattamenti sanitari che la riguardano.

Proprio per la delicatezza del tema, dopo lo svolgimento delle audizioni che saranno ritenute necessarie, si dovrebbe giungere all'elaborazione di un testo unificato che goda della più ampia condivisione, un testo chiaro e rispettoso della dignità della persona.

Ritiene che la discussione che si è sviluppata in Commissione abbia manifestato un clima sereno e un'ampia volontà di approfondire i contenuti, senza ideologismi o posizioni preconcepite.

Ricorda, a questo proposito, l'esempio positivo che è stato dato con l'approvazione all'unanimità la scorsa settimana del provvedimento in materia di cure palliative e di terapie del dolore, rispondendo ad un bisogno imprescindibile di servizi che garantiscano la dignità della persona e leniscano la sua sofferenza nel periodo difficile del fine-vita.

Sottolinea quindi la necessità di procedere ad una serie di audizioni, che permettano di confrontarsi con medici, giuristi, associazioni del settore, filosofi, evitando il pericolo di scrivere una legge sull'onda emotiva di atteggiamenti ideologici e di vicende dolorose come quella di Eluana Englaro.

Propone di valorizzare la relazione di cura tra il medico, il paziente, il fiduciario e i familiari, una relazione che deve essere basata sulla autonomia decisionale della persona adeguatamente informata e sull'autonomia e responsabilità del medico. Giudica paradossale che nel testo approvato dal Senato l'idratazione e la nutrizione artificiali siano diventati obbligatori, contraddicendo in questo la Costituzione: in pratica, se un individuo cosciente può rifiutare di assumere nutrienti e acqua attraverso sonde, ciò non è consentito alla persona in fase terminale e non più cosciente, nonostante la stessa abbia a suo tempo anticipato questa volontà mediante la sottoscrizione del cosiddetto testamento biologico.

Le scoperte tecnico-scientifiche consentono di prolungare la vita in modo considerevole, compresa quella priva di coscienza ed è inevitabile che il ricorso alle nuove opportunità ponga la questione del

rispetto della persona e del diritto della stessa ad esprimere il proprio punto di vista rispetto alle cure che intende intraprendere.

Appare pertanto necessaria una legislazione che dia valore legale alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario delle persone che vogliono stabilire le cure cui accetterebbero di venire sottoposte qualora non fossero più in grado di esprimere la loro volontà, prevedendo anche la nomina di una persona fiduciaria del paziente che possa garantire che le dichiarazioni anticipate siano rispettate.

Invita infine tutti i colleghi a dar vita ad una proposta di legge unitaria, meno rigida di quella approvata dal Senato, che garantisca il pieno rispetto della volontà delle persone.

Donato Renato MOSELLA (PD) osserva come dall'analisi dei progetti di legge all'esame del Parlamento emerga la necessità di predisporre una legge che fissi linee di riferimento per tutti coloro, siano essi pazienti, medici o familiari, che si trovano a dover prendere decisioni sulle specifiche problematiche della fine della vita. Fa volutamente uso dell'espressione « fissare linee di riferimento » piuttosto che « dettare norme », in quanto la materia riguarda quanto di più personale esista: la sofferenza e la morte, e più ancora il rapporto tra i due termini. Ogni individuo ha il suo modo di rapportarsi a questi due eventi, modo che dipende da fattori diversi: la capacità di sopportare la sofferenza, l'approccio (culturale, di fede...) che ha alla fine della vita, l'età, la condizione esistenziale.

Fissare norme che regolamentino in modo rigido e definitivo il modo in cui può o deve avvenire, in certe situazioni estreme, il fine vita altrui è una responsabilità che fa tremare la coscienza e sulla quale occorre riflettere a lungo.

Non ritiene di particolare importanza se, al termine del confronto parlamentare, si arriverà ad un nuovo testo rispetto a quello approvato dal Senato, mentre è a suo avviso di massimo interesse che il dibattito sia il più ampio possibile, sia

arricchito cioè dal contributo di voci qualificate, che possano essere d'aiuto a completare il lavoro del legislatore nel modo migliore. È inoltre importante che si possa nei tempi stabiliti dare al Paese una legge che consenta ad ogni cittadino di decidere sulle cure che vuole ricevere nella complessa fase del fine vita, dopo averne valutate le alternative e le conseguenze, con l'aiuto di medici competenti e il supporto di familiari e di amici, e che aiuti familiari e medici nel decidere come agire nel caso in cui il soggetto non sia in condizione di esprimere una decisione autonoma, o arrivi in questa situazione senza aver espresso in precedenza la sua decisione.

Da parte sua, non trova appassionanti i temi cosiddetti « eticamente sensibili » quando vengono utilizzati come strumenti di una sterile contrapposizione, spesso mediatica, più che sostanziale. I diritti delle persone e il valore da assegnare alla vita umana sono questioni troppo delicate e non si possono affrontare con leggerezza, né tantomeno con la pretesa di essere depositari di verità assolute. Da cristiano ha la convinzione profonda che ogni argomentazione debba partire da un presupposto irrinunciabile: la vita è dono di Dio, nessuno ha il diritto di togliersi la vita, di interromperla volontariamente, né di toglierla agli altri. Tuttavia, non tutti la pensano così ed è quindi necessario sforzarsi di comprendere anche le opinioni diverse, cosa che ritiene tutti debbano fare, nel rispetto delle rispettive responsabilità istituzionali. Il Parlamento non si può tirare indietro ma ha il dovere di accompagnare con interventi anche normativi quello che oggi si propone come un « vuoto » al quale la modernità preferisce non pensare. Da tempo la società occidentale ha imparato a rimuovere l'idea della morte, confinando gli anziani nelle case di riposo, i malati negli ospedali, i cimiteri lontano dalle città.

Osservava già Pascal nel XVII secolo: « Gli uomini non avendo potuto guarire la morte, hanno risolto per vivere felici di non pensarci ». Oggi il processo di occultamento della morte si sta rivelando meno

facile: le migliorate condizioni di vita e il progresso della medicina hanno allungato l'età media, a prezzo di un decadimento psicofisico che l'individuo anziano ha modo di vedere su se stesso, profilandogli il momento in cui la vita biologica continuerà ad esserci ma non la capacità di agire e pensare in autonomia; i media portano quotidianamente cronache e immagini della morte nelle nostre case; il diffondersi di certe malattie (cancro, malattie cardiache...) dovuto alla modernità rende più nitida la percezione che la vita può interrompersi in qualsiasi momento e in condizioni di grande sofferenza, e forse di abbandono.

Questo riaffacciarsi della morte nella coscienza di ciascuno rende l'oggetto delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) un tema sensibile per la collettività. Se però una legge fissasse le regole rigide di una moderna *Ars Moriendi* (la medievale Arte del ben morire), quasi certamente si farebbe un'operazione infelice, sgradita agli stessi cittadini che al loro fine vita non vogliono pensare come percorso di sofferenza e di difficili decisioni. Colmare il « vuoto » cui sopra ha accennato, significa guidare e non imporre un cambiamento, poiché deve sempre prevalere il rispetto delle vita e della persona umana, come la volontà di garantire a tutti pari diritti e uguali opportunità. Nel condividere la tesi emersa negli ultimi anni, per cui davanti alle decisioni di fine vita il diritto deve farsi « mite » (termine quest'ultimo non propriamente condivisibile perché il diritto deve essere giusto più che mite), ovvero non possa « intralciare » decisioni che competerebbero alla cosiddetta autodeterminazione del singolo, e ciò a prescindere dalle valutazioni etiche e morali della comunità, ritiene che la questione di fondo sia sostanzialmente la seguente: entro che confini la legge può scegliere al posto dei consociati? È solo il criterio del *neminem laedere* (cioè tutto posso fare, purché non danneggi altri), che deve orientare il legislatore? La risposta è complessa per la quantità delle variabili in gioco.

Fino a che punto le norme possono fungere da sentinelle di « atti autolesivi » senza inficiare la libertà decisionale dell'individuo garantita dalla Costituzione? D'altra parte l'ordinamento ricorda che anche comportamenti non dannosi per altri possono comunque essere illegittimi, che si possono varare norme di protezione in nome dell'interesse della comunità nel suo insieme, e di chi per debolezza o necessità potrebbe agire contro se stesso. E se è possibile rifiutare una cura pur quando ne va della propria salute, esiste un correlativo diritto a coinvolgere il medico per porre fine alla propria esistenza?

Sino a che punto si può ritenere valida una decisione assunta da chi è in piena salute riguardo a situazioni ipotetiche e lontane? Non è forse vero che proprio nelle situazioni di fragilità c'è bisogno di garanzie e solidarietà piuttosto che di rigidi protocolli predeterminati da volontà dissociate dagli eventi e, dunque, fragili, che un « diritto mite » inesorabilmente lascerebbe eseguire anche contro la valutazione del medico? Di fronte ad interrogativi come questi le sue risposte diventano difficili, anche incerte. Ed è per queste ragioni che ritiene doveroso confrontare le sue convinzioni personali con quelle di altri, di cercare di approfondire, di valutare senza pregiudizi.

Osserva inoltre che la strada decisionale diventa più impervia se si considera come si sia evoluta e ancora si stia evolvendo la nostra società. Non si è più nella condizione di una società totalmente permeata da un credo, da un unico blocco di credenze circa il valore da assegnare alla vita e alla morte e, pertanto, si deve partire dai valori condivisi, e in primo luogo dall'intangibilità della vita umana e dal rispetto della dignità della persona anche nelle condizioni estreme di malattia, di sofferenza, di fine vita. Ne deriva che vanno creati modelli socio-sanitari pronti a rispondere con sollecitudine alle esigenze poste alle famiglie dalla malattia, dalla disabilità, dall'anzianità, ma anche da tutte le forme di cronicizzazione della

malattia, sapendo che i progressi ancora incompiuti della scienza espongono fortemente a possibili errori.

Tanti interrogativi irrisolti e tante variabili in gioco lo inducono a credere che la discussione pubblica in campo bioetico dovrebbe proporsi il raggiungimento del più ampio consenso possibile, che parta da convinzioni e argomenti morali per arrivare a regole giuridiche condivise. L'idea è quella di cercare nell'ambito di un pluralismo morale ragionevole quanto è eticamente condiviso e fondare su tali valori minimi un « patto ». Il rispetto dell'irriducibile pluralismo della nostra società comporta la rinuncia all'impossibile compito di individuare una linea morale unanimemente condivisa.

Tutto ciò chiama il legislatore ad un paziente lavoro di approfondimento. A tal fine ritiene che possa essere condivisa, per un confronto sulle diverse proposte di legge in esame, la scelta dei parametri di riferimento per una lettura comparata e cioè: definizione delle dichiarazioni anticipate e le loro finalità; caratteristiche del consenso informato, con particolare attenzione a taluni soggetti (i minori, ad esempio), a talune circostanze (situazioni di urgenza), alle modalità di modifica (revo- ca, estinzione, ecc.); oggetto e natura delle dichiarazioni anticipate in rapporto a terapie palliative, abbandono terapeutico, accanimento terapeutico ed eutanasia; possibilità di contrasti e di conflitti tra le persone coinvolte nella fase applicativa: obiezione di coscienza del medico e valutazione di terzi.

Il vero punto nodale, da cui derivano alcune ricadute, risiede nel concetto di accanimento terapeutico. Tutti sono contrari all'accanimento terapeutico, ma non c'è omogeneità su cosa debba intendersi per accanimento terapeutico. Attraverso un lavoro paziente di ascolto e di confronto, supportato dalle audizioni che ci si appresta a programmare, sarà possibile segnalare al Paese che sul tema del fine vita il Parlamento ha saputo cogliere e valorizzare il comune sentire, senza « svendere » nulla dei comuni valori.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL) ritiene che il provvedimento approvato dal Senato debba essere modificato per giungere ad una *soft law* nella quale sia stabilito con chiarezza il divieto di pratiche che possono causare la morte in pazienti che hanno speranza di vita. Sottolinea che la materia in esame è di notevole complessità e che si deve seguire un percorso che favorisca il rapporto fiduciario tra medico e paziente, il cui fine prioritario è quello di alimentare sempre, quando possibile, la speranza di vita. Nel ritenere equilibrata la proposta del deputato Della Vedova, giudica importante offrire un sostegno legislativo che possa costituire un chiaro punto di riferimento per i medici ed aiutarli a prendere decisioni nelle situazioni più complesse, sempre nel rispetto della dignità e della volontà dei pazienti che non hanno più alcuna speranza di vita. Giudicato infine inopportuno il clamore mediatico suscitato dal drammatico caso Englaro, auspica che il relatore possa accogliere le proposte di modifica che saranno presentate al testo in esame.

Sabina ROSSA (PD) ricorda preliminarmente la recente approvazione, nello scorso mese di giugno, di un documento del Consiglio nazionale della Federazione degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri in cui si auspicava l'approvazione di una « legge leggera » che non stravolgesse il rapporto medico-paziente e non comprimesse i diritti fondamentali della persona, nonché le sentenze della Corte costituzionale e del TAR del Lazio (n. 8560) in cui si stabilisce che deve essere rispettata la volontà dei pazienti in stato vegetativo permanente. Ritiene importante approfondire ulteriormente le tematiche in esame alla luce della riflessione maturata anche all'interno del Comitato nazionale di bioetica. A suo avviso, i punti fondamentali sono il carattere vincolante delle dichiarazioni anticipate e i contenuti che i cittadini possono inserire nelle DAT. Sottolinea che gli articoli 7 e 3 del testo approvato al Senato hanno regolamentato in modo rigido la materia, contravvenendo

allo spirito della legge. L'articolo 7 stabilisce infatti che le dichiarazioni anticipate di volontà non hanno carattere vincolante e che possono pertanto essere disattese, svuotandole pertanto di qualsiasi valore giuridico. L'articolo 3 affronta invece il tema del diritto all'autodeterminazione da parte del malato: la legge dovrebbe garantire la libertà di scelta dei malati nel momento in cui non sono più in grado di intendere e volere, mediante il ricorso allo strumento della dichiarazione anticipata di trattamento. Tuttavia, dal momento che l'idratazione e la nutrizione artificiale non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata, si rende vana l'espressione della volontà del paziente impedendogli, di fatto, il rifiuto di trattamenti invasivi. Il corpo del paziente torna così completamente nelle mani del medico e si impedisce l'esercizio della libertà individuale. Si tratta di una limitazione di libertà molto più grave di una semplice disciplina restrittiva delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Rilevato infine che le tematiche fondamentali hanno una valenza etica e politica, sollecita lo svolgimento di nuove audizioni sulla materia che possano favorire un clima più sereno per giungere all'approvazione di un testo che modifichi opportunamente quello licenziato dal Senato.

Giovanni CUPERLO (PD), dopo aver ringraziato il relatore Di Virgilio per il tono e l'ampiezza della sua relazione introduttiva, desidera svolgere, come già fatto da molti altri suoi colleghi, un intervento sul merito del provvedimento licenziato dal Senato.

Prima di ciò, tuttavia, intende fare la seguente premessa: giunti a questo punto del percorso parlamentare più che riproporre argomenti già espressi autorevolmente in questa sede, può essere utile cogliere gli elementi di novità intervenuti dopo il voto del Senato e, insieme, richiamare i principi di una legge saggia, ispirata a un diritto mite e dunque rispettosa delle persone, ma soprattutto coerente con il dettato costituzionale. Da parte sua cercherà di farlo col massimo rispetto verso

le ragioni e le posizioni di altri, ma senza reticenza sulle contraddizioni del testo che il governo e la maggioranza – anche se oggi è più corretto dire, una parte della maggioranza – ha imposto al Senato e ripropone ora alla Camera. Non essendo un medico né un giurista, si limiterà a poche osservazioni dal punto di vista di un parlamentare chiamato, come altri, a riflettere su un tema carico di implicazioni, e non solo sul piano istituzionale.

È questa una premessa scontata, ma utile per dire che un dibattito così difficile si può affrontare con equilibrio se non si confondono piani distinti: quello etico, innanzitutto, quello scientifico e della deontologia medica, ed infine quello politico, che si traduce nell'azione legislativa. Naturalmente può capitare che questi piani si fondano nella biografia dei singoli e che ci possano essere parlamentari che allo stesso tempo sono anche medici o scienziati, e dotati di una specifica sfera etica o religiosa, o comunque di specifiche convinzioni morali. Quando questo succede è chiaro che non si possono scindere le persone. Tuttavia, ritiene altrettanto evidente che bisogna, invece, scindere le responsabilità. Infatti, in questi mesi – e ancora ascoltando alcuni interventi svolti – si è rafforzata la sua convinzione di un equivoco, che non è ragionevole ignorare. Tale equivoco risiede nel fatto che la discussione non è – non è mai stata e non potrà mai essere – sulla legittima convinzione morale del singolo: del singolo medico, scienziato, giurista o del singolo parlamentare. In altre parole, quando si discute di una legge di buon senso sul fine-vita, non dovrebbe prevalere una convinzione etica sulle altre, per la ragione semplice, ma profonda, che non si è in presenza di « una verità » e di « un errore », di « una ragione » e di « un torto ». Infatti, se il traguardo della politica è condurre le diverse convinzioni a un assoluto senza distinzioni e valido per chiunque, l'esito non potrà che essere di tipo autoritario, perché a seconda dei rapporti di forza parlamentari si determinerebbe l'imposizione per legge di una

visione, di un'etica sulle altre. Cosa che è esattamente ciò che in una democrazia non può e non deve mai accadere.

Quindi – almeno per quanti sono chiamati a scrivere le leggi – il punto non è riversare nella norma la propria concezione della vita o della dignità del vivere. Compito dei legislatori, almeno in democrazia, è individuare una norma che, in ragione della sua universalità, garantisca a ogni singola persona il diritto di vedere rispettata la propria volontà quando in discussione siano la sua vita, la sua dignità, la decisione su di sé. Ciò naturalmente in una cornice riconosciuta e condivisa di principi normativi e costituzionali.

Purtroppo è esattamente su questo punto che oggi il governo e una parte della sua maggioranza manifestano, a suo parere, una forzatura politica preoccupante e una altrettanto allarmante fragilità culturale. La forzatura è di chi pensa di poter imporre a tutti un obbligo che è palesemente lesivo della libertà di coscienza, e non della libertà di coscienza dei parlamentari (della quale si parla molto, e giustamente), ma della libertà di coscienza di ogni singolo cittadino (della quale invece si parla troppo poco). E la fragilità culturale è invece di chi non vede lo strappo che si determina nel nostro ordinamento con la scelta di una legge così pesantemente dottrinale e prescrittiva.

Tornando al merito, molte cose sono già state dette. Desidera solo rammentare a tutti che è vero che l'Italia non ha ancora una legge sul testamento biologico, ma questo non significa che esista un vuoto normativo: vi sono gli articoli della Costituzione, quelli della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del Consiglio d'Europa, e ancora la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che all'articolo 3 prevede in modo esplicito come nell'ambito della medicina e della biologia deve essere rispettato il « consenso libero e informato delle persone interessate ».

Ora, è noto a tutti come l'articolo 32 della Costituzione interviene con assoluta evidenza e chiarezza sulla inviolabilità da parte della legge – e dunque di qualsiasi

maggioranza parlamentare – del limite imposto dal « rispetto della persona umana ». Ritiene si tratti di un elemento decisivo nell'ispirazione della norma, e anche la guida più giusta nella questione delicata della nutrizione e idratazione. Anche se riconosce, avendo ascoltato gli argomenti di alcuni esponenti della maggioranza, che esistono sul punto specifico del « rispetto della persona umana » valutazioni differenti sotto il profilo dell'interpretazione di quel principio, nessuna delle quali può essere considerata la sola dotata di intima « verità » e in quanto tale destinata a plasmare la norma di legge.

Ricorrendo ad un esempio frutto di una forzatura retorica, osserva che molto ha pesato, nel dibattito parlamentare e nella crescita di una sensibilità nel Paese, la vicenda di Eluana Englaro. Al di là della sentenza contestata, e comunque legittima, della Cassazione, esprime la sua condivisione per le scelte e l'azione di Beppino Englaro: non solo la sua determinazione a fare di quella tragedia familiare un fatto pubblico nel nome del diritto e del principio di dignità della persona, ma anche il merito della decisione assunta, frutto della volontà di rispettare, anche a distanza di tanti anni, una volontà espressa dalla figlia in un tempo anteriore all'incidente che ne causò lo stato vegetativo irreversibile.

Detto ciò, se per ipotesi retorica, appunto, ci si trovasse a discutere una legge che imponesse a tutti il merito di quella scelta, lui stesso si opporrebbe con il medesimo argomento che utilizza oggi per contestare la legge licenziata dal Senato. E questo perché la politica e il Parlamento non possono fare propria una concezione esclusiva della vita umana e della sua dignità e la legge deve ispirarsi a un principio « liberale », nonché a un principio costituzionale. Ed è questa una distinzione fondamentale, tra uno Stato etico e uno Stato di diritto, o tra una cultura venata di autoritarismo e una Costituzione materiale fondata sui principi democratici della libertà e della responsabilità. In questo senso la soluzione che prevede sempre l'obbligatorietà della nutrizione e dell'idratazione, o comunque la loro man-

cata comprensione nelle indicazioni contenute nella DAT, è un arretramento sia rispetto alle sentenze già intervenute da parte della Consulta e della Cassazione, sia verso il dettato costituzionale.

E allora, comprende che la ricerca di una sintesi nel Parlamento sia un traguardo ragionevole, ma un valore persino superiore è l'osservanza delle regole che ci sono e la necessità di non accettare o subire una soluzione « arretrata » rispetto allo stato delle cose attuale. E il testo in esame lo fa con una contraddizione stridente, dal momento che crea una distinzione o discriminazione evidente tra un cittadino cosciente, e in quanto tale abilitato a rifiutare una forma invasiva di alimentazione, e un cittadino dotato solo formalmente dello stesso diritto, perché in caso di incoscienza e nonostante una esplicita volontà espressa in forma scritta e certificata, con la legge uscita dal Senato non avrebbe alcuna garanzia in quel senso. Insomma, questa è una legge che sottrae il corpo del malato alla dimensione più intima e indisponibile di ciascuno. Si tratta, a suo avviso, di un fatto grave e inspiegabile se non nella logica di una sfera etica destinata a irrompere con prepotenza nella dimensione giuridica e normativa. Un fatto, nel nostro ordinamento, quasi senza precedenti.

In questo senso, giudica molto significativa la lettera che venti deputati del gruppo del PdL hanno indirizzato nella giornata di ieri al Presidente del Consiglio. In quel testo si scrive con chiarezza come « l'iper-regolamentazione giuridica del fine vita non contrasta solo con il senso di giustizia, ma con il senso di realtà ». E subito dopo si aggiunge, « l'infinita e drammatica casistica materiale e morale che emerge nelle relazioni di cura non può essere inflitta a forza in una legge fatta di norme astratte e generali. L'equilibrio e il senso della misura spingono al contrario verso una *soft law* che ribadisca con chiarezza il No all'eutanasia e all'accanimento terapeutico e che per il resto istituisca una sorta di riserva deontologica sulla materia del « fine vita », demandando al rapporto tra i pazienti, i loro familiari e fiduciari e i medici – nel rispetto

dei principi del codice di deontologia medica, delle norme civili e penali e del dettato costituzionale – la decisione in ordine a ogni scelta di cura ». Sono queste, a suo avviso, parole chiare e largamente condivisibili.

In commissione già l'onorevole Turco e più di recente l'onorevole Pollastrini hanno sollecitato con grande chiarezza una ripartenza, un « nuovo inizio » del confronto così da sottrarre la legge a un presidio delle ragioni di parte nella logica di un ascolto della società italiana – medici, operatori, famiglie, malati – e di una disciplina mite e coerente coi principi sopra richiamati.

Oggi forse questa impostazione – per altro di puro buon senso – sembra aprirsi un varco anche nell'ambito di quella maggioranza che al Senato e ancora nei mesi e nelle settimane passate aveva preferito il profilo netto del rifiuto di ogni possibile soluzione diversa. Non la considero la vittoria di alcuni e la sconfitta di altri, ma piuttosto il segnale sollecitato e atteso di una volontà di ascolto e di ricerca comune, in un ambito complesso ma dal quale deriverà la cultura complessiva della nostra legislazione in materia di diritti, autonomia e responsabilità della persona.

Spetta ora ai parlamentari della maggioranza e delle opposizioni dare prova di equilibrio, saggezza e maturità, nonché sforzarsi, con rigore e umiltà, di essere all'altezza di questo compito.

Eugenio MAZZARELLA (PD) sottolinea preliminarmente che esporrà un punto di vista le cui linee fondamentali diversi colleghi parlamentari di diverso orientamento politico, a titolo personale, hanno avuto modo di condividere pubblicamente. Si tratta dei colleghi Fabio Granata (PdL), Sandra Zampa (PD), Paolo Corsini (PD), Pasquale Ciriello (PD), Roberto Zaccaria (PD), Guido Melis (PD), Luigi Nicolais (PD), M. Letizia De Torre (PD), Salvatore Piccolo (PD), Mimmo Lucà (PD), Stefano Caldoro (PdL), Gabriella Giammanco (PdL), Santo Versace (PdL), Giancarlo Mazzucca (PdL), Francesco Pionati (Misto), Franco Barbato (IdV).

Nell'etica medica del « fine vita », che ai più sembra oggi richiedere, nei limiti del possibile, un riferimento normativo d'ausilio e tutela della pratica medica e alle aspettative che emergono dalla società, i valori che potenzialmente entrano in conflitto sono noti. Da un lato, l'indisponibilità della vita, ad ogni manomissione, e tanto più nelle sue situazioni di precarietà; dall'altro, la libertà della persona che vive — e muore! — in quest'indisponibilità. Se si vuole uscire da questo dilemma, l'unica strada percorribile è forse attenersi proprio al lascito personale di una volontà espressa nella pienezza dell'autonomia della persona — quanto a se stessa, sia chiaro e a nessun altro. Ma, insieme, fare in modo di poter ascoltare, o riascoltare, « in situazione » — quando essa chieda attuazione alla prova della realtà — questa volontà espressa. La liceità delle « dichiarazioni anticipate di trattamento », anzi la viva opportunità che il legislatore provveda a dar loro rilievo normativo, è ormai un dato acquisito.

Sulle « dichiarazioni anticipate di trattamento », sono in discussione, in Parlamento, più proposte. Sarebbe importante una sintesi il più possibile condivisa. Un passo avanti si è fatto con il passaggio dalla definizione di « testamento biologico », con cui si è soliti tradurre il *living will* americano, a quella di « dichiarazione anticipata di trattamento » (DAT). Lo slittamento semantico da « testamento » a « dichiarazione » non è neutro; tende a depotenziare il carattere rigidamente vincolante di una disposizione testamentaria (cosa che il *living will* non può essere) della DAT, facendone piuttosto un'impegnativa per tutti « presa di parola » del diretto interessato nelle cure di fine vita che possano riguardarlo. Quello che si vuole, con questo slittamento semantico, è in definitiva uno stato interpretativo « aperto » delle decisioni di fine vita, che trovi la sua concreta definizione al letto del malato, lì effettivamente « ascoltato » nelle sue volontà disposte; che, in altri termini, quelle decisioni non discendano *sic et simpliciter* da una disposizione testamentaria ora per allora, che può farsi

obsoleta alla luce dei progressi della medicina; e questo al di là della considerazione che ciò che si ritiene oggi preferibile in una situazione immaginata non è detto sia ciò che effettivamente si potrà volere nella situazione realizzata. Tuttavia, proprio questa giusta esigenza che la norma garantisca uno stato interpretativo aperto, affidato all'alleanza terapeutica tra medico e paziente (ovvero il fiduciario che lo rappresenta), nelle cure di fine vita non può tradursi nella non assimilazione a priori dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali all'accanimento terapeutico, ovvero — come prevede il testo Calabrò approvato al Senato — nell'esclusione di principio di idratazione e alimentazione dalla DAT, sul tacito presupposto che esse siano irrinunciabili per il paziente ed obbligatorie in terapia per il medico. Perché l'esclusione a priori dell'idratazione e dell'alimentazione dalla valutazione concreta della situazione clinica del paziente, decidendo anticipatamente per legge che non costituiscono in nessun caso accanimento terapeutico, o non concorrono a definirlo, chiude di fatto lo stato interpretativo aperto di un'alleanza terapeutica che si senta impegnata ad ascoltare nella situazione effettiva il paziente; e perché, concettualmente, l'accanimento non è configurato dal ricorso o dall'esclusione di questa o quella tecnica, ma è il complesso di un approccio finalizzato della cura che ha perso la proporzionalità tra mezzi e fini.

La particolarissima situazione dello Stato vegetativo permanente, le possibili complessità delle situazioni cosiddette « di fine vita », non certo assimilabili le une alle altre, così come a situazioni che non sono, in senso stretto, « di fine vita » ma di « vita intollerabile », possono sì essere il più precisamente avvicinabili nella norma, ma il dilemma etico che pongono non può essere sciolto *ex ante* nella norma e va sciolto ogni volta nella situazione concreta. È nella situazione concreta, affrontata da tutti in scienza e coscienza, che solo può dirimersi il quesito se l'insistere nel prendersi cura della vita biologica (omeostasi chimico-fisica) non paghi

prezzi insostenibili, magari in buona fede, alla vita biografica e di relazione nella sua complessità, alla sua dignità di persona.

Forse è giunto il momento che il legislatore aiuti a distinguere la tra la vera eutanasia (peraltro proibita anche dal Codice deontologico), anche nelle sue forme surrettizie, e quella che più correttamente potrebbe definirsi « distanasia » (è una pregnante formulazione di un illustre clinico cattolico da poco scomparso, Mario Coltorti), il rifiuto accanito di vedere nella morte un pezzo della strada che la vita è chiamata comunque a compiere.

Ciò che va salvaguardato in una norma relativa alle DAT è, da un lato, l'autonomia personale consegnata ad un libero e consapevole atto di volontà dispositiva; dall'altro, la relativa autonomia, anche da quelle disposizioni, della situazione concreta su cui le DAT si esprimono. Al letto del paziente incosciente, il fiduciario deve poter interpretare nell'alleanza terapeutica con il medico nel miglior interesse del paziente, le sue stesse disposizioni, in una fedeltà che non sia pedissequa; se così non fosse, il fiduciario sarebbe poco più di un esecutore testamentario, e non piuttosto un « tutore » che interpreta alla luce della situazione una volontà che non può più esprimersi attualmente in proprio, e che in teoria avrebbe potuto essere, dalla situazione reale e non immaginata, sollecitata a « cambiare idea ». Una riserva di verifica in situazione della volontà disposta, il cui primato morale, e il cui prevalere in diritto, nessuno potrà mettere in dubbio, fatte salve evidenze scientifiche e terapeutiche conclamate in senso contrario che dovessero insorgere alla scienza e coscienza del dialogo tra fiduciario e medico. Insomma, una riserva minima di applicazione delle DAT in capo al dialogo tra fiduciario e medico, all'alleanza terapeutica che dovrebbe continuare a manifestarsi al letto del paziente incosciente, dovrebbe essere prevista; anche perché così la normativa sulle DAT configurerebbe una sorta di « diritto mite », per dirla con Zagebrelsky, un diritto che si realizza per un concorso di indicazioni deontologiche e normative, e non per un

vincolo tassativo di una disposizione avente il carattere di un'obbligazione contrattuale. Il carattere di diritto mite della normativa sulle DAT potrebbe essere ulteriormente qualificato dal carattere sperimentale della legge, fissando un termine per verificarne la tenuta dell'applicazione in relazione agli scopi sociali che si prefigge.

Su queste linee, ritiene potrebbe essere cercata una sintesi, contribuendo alla definizione di una norma che sappia rispettare lo iato tra legge e pietà che vive sempre, nelle situazioni estreme, nella concreta vita etica. La norma dovrebbe garantire che si asseconi la volontà del paziente nel rispetto del diritto all'autodeterminazione circa le scelte di cura del fine vita, ma riservando al dialogo tra medico, fiduciario e/o familiari una meditata possibilità di sospensione delle volontà del paziente, in relazione ad esempio al rifiuto di alimentazione e idratazione artificiali, se da questa sospensione si può attendere (e fin quando si può attendere) un reale beneficio terapeutico. Insomma si tratta di saper vivere al letto del paziente incosciente una mediazione umanamente sostenibile tra il rispetto della sua autodeterminazione e l'alleanza terapeutica in cui, anche se incosciente, resta coinvolto con il medico che lo ha in cura.

Un approccio siffatto ritiene vada incontro ad alcune fondate preoccupazioni espresse dal relatore Di Virgilio in questa Commissione sui testi in esame, che cioè la legge debba saper dire « no all'eutanasia, no all'abbandono terapeutico, no all'accanimento terapeutico »; e che il diritto di autodeterminazione, per non divenire costrizione tirannica che può esplicare i suoi effetti contro gli interessi della persona stessa, deve sempre lasciare uno spiraglio alla revisione di quanto deciso in precedenza.

Osserva che l'indirizzo normativo delineato volge in positivo questi tre condivisibili « no », bilanciandoli tra loro perché il no all'eutanasia vi è articolato in modo tale da non diventare il suo contrario, distanasia; che è il presupposto logico e ideologico dell'accanimento terapeutico,

come ostinazione tecnica e medica nella cura, che non vuole ammettere la sconfitta della morte, la semplice verità che essa è sempre l'altro lato del foglio della vita che leggiamo; ostinazione, accanimento terapeutico, che può essere la più sottile forma di abbandono terapeutico, perché abbandono terapeutico non è solo il lasciar da parte tecniche e farmaci, e sostegni vitali ancora benefici per il paziente, ma anche il lasciar da canto, il mettere da parte la *pietas* e la mitezza che sempre richiede la « cura » della persona umana, soprattutto nei casi estremi; cura che non si risolve, come sa ogni medico e come ogni paziente chiede al suo medico, nella mera tecnicità della cura, nella sua riduzione a farmacologia.

Lo « spiraglio di revisione » al dispositivo delle DAT che il relatore Di Virgilio richiede è espressamente previsto nella formulazione normativa che illustrata nella forma mite della possibilità di sospensione motivata e *pro tempore* dell'attuazione del vincolo giuridico delle disposizioni del paziente, perché una norma che a priori disconosca quel vincolo e sia impediente al rifiuto da parte del paziente di questa o quella previsione terapeutica e/o di cura (nel caso di specie il rifiuto dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali) non rispetta l'autodeterminazione del paziente, riconosciuta in diritto e nella deontologia medica.

Quanto all'assunto che l'alimentazione e l'idratazione artificiale non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento, trattandosi di atti eticamente e deontologicamente dovuti, in quanto forme di sostegno vitale, necessari e fisiologicamente indirizzati ad alleviare le sofferenze della persona malata e la cui sospensione configurerebbe un'ipotesi di eutanasia passiva, osserva che comunque le si voglia definire – terapie, atti medici, sostegni vitali – anche idratazione e alimentazione artificiali, se non aprono alcun orizzonte di cura prevedibile per il paziente, possono concorrere a definire una situazione di accanimento terapeutico se si vuole « passivo », tenendo inutilmente

aperto *contra spem* uno iato di vita biologico terapeutamente inutilizzabile e pertanto distanastico.

La difficoltà poi segnalata dal relatore di dare con le DAT attuazione a decisioni assunte ora per allora ricevo credo sufficiente attenzione nella valutazione *ex post* nel caso concreto al letto del paziente affidata al medico e al fiduciario, quando sia individuabile la motivata esigenza di sospendere l'attuazione delle DAT.

Alla luce dell'impegnativo e serio dibattito svoltosi in Commissione, intende svolgere una riflessione di carattere generale in un momento in cui ci si avvia a legiferare su una questione certamente « eticamente sensibile ». Questo percorso legislativo dovrebbe essere tenuto accuratamente al riparo dai toni spesso impropri che inquinano il pur necessario e libero confronto delle opinioni e delle opzioni etiche e dagli stereotipi di cui spesso siamo anche inconsapevolmente vittime. Le opzioni etiche, è noto, sono le più diverse, ed un loro corretto confronto arricchisce lo spazio della riflessione morale; e così certamente etica della responsabilità, più attenta alle conseguenze delle proprie scelte, ed etica della convinzione, costruita sull'affermazione purchessia dell'intenzione « buona », si misurano, si contrastano, e si fecondano da sempre a vicenda, temperando nella situazione l'una le unilateralità dell'altra.

Ma lo spazio etico è cosa diversa dallo spazio giuridico, dove può solo esserci una legislazione della responsabilità e non della convinzione, per quanto animata dalle migliori intenzioni. Nello spazio giuridico, una meccanica traduzione nella legislazione di un'etica della convinzione, non vede all'opera neppure più una sollecitazione etica, ma questa sollecitazione funziona piuttosto come ideologia, come falsa coscienza che difende una posizione di parte creduta assunta come interesse generale.

E per venire agli stereotipi, si crede spesso ad una tensione irriducibile tra le scelte operate – nelle questioni eticamente sensibili – ispirandosi ai contrapposti valori della dignità della vita e della sua

sacralità, intesa come intangibilità già della sua biologia, che non tollera manomissione, neanche quella personale circa se stessi. In realtà, nella concreta vita etica questi valori hanno sempre dialogato, e non sono il differente appalto di un'etica laica, dell'autodeterminazione « illuministica » della ragione, da un lato, e di un'etica religiosa, nel nostro caso, nel caso che ci sta più a cuore, della religione cristiana come « religione della vita », dall'altro; religione della vita che il cristianesimo pure è, non meno però di come è religione dell'autodeterminazione della vita che « sceglie », e liberamente, di rispondere ad un appello di salvezza.

Il Socrate del *Critone* come modello etico dell'affidamento illuministico rischiato dalla ragione delle proprie scelte di vita, la scelta razionale di accettare di morire per non venir meno al rispetto per le leggi della città che lo condannano, per non venir meno alla « dignità » della coerenza di cittadino rispettoso delle leggi di tutta la sua vita (« Caro Critone, il tuo zelo vale molto se accompagnato da una certa correttezza, altrimenti, quanto più è grande, tanto più mi è grave. Bisogna esaminare se dobbiamo fare o no ciò che tu dici – cioè fuggire – perché io non ora per la prima volta, ma sempre sono stato tale da prestare ascolto a niente altro di me, che alla ragione, la quale calcolando [cioè vagliando il bene e il male], mi è parsa la migliore »), questa scelta circa la vita che è degno vivere, non è molto distante dalla scelta del « martire », del « testimone » cristiano che come Socrate sceglie la morte, per sé solo s'intende, rifiutando come non degna della sua fede una vita privata della sua possibilità di vivere il divino. Ma d'altro canto già il Cristo è il primo martire, il primo testimone della sua fede che non considero « tesoro geloso » la sua vita, la sua « natura divina », tanto da non offrirla per la salvezza degli uomini in obbedienza libera alla volontà del Padre che lo aveva mandato.

Quando Paolo nella *Lettera ai Filippesi* (2, 5-8) scrive: « Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il

quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce », e sì che lui qualcosa del Cristianesimo doveva aver capito, Paolo ci sta dicendo che la vita del cristiano è sempre a disposizione di sé per un'idea più alta di vita, la propria e quella degli altri.

Se anche la « natura divina » non fa feticcio intangibile la propria vita, ma mostra di poterla convocare in giudizio, qui è affermato nel modo più potente il principio della *dignitas hominis* come autodeterminazione della coscienza, come scelta della propria forma di vita: la vita degna non è la vita in sé, ma la vita che sceglie di farsi santa nel nome di Dio: « chi la salva la perderà, chi la perde la salverà ». Per la vita del credente, ad essere il bene supremo è la vita qualificata nel segno della salvezza, neppure il tessuto relazionale puramente comunitario della propria vita, e tanto meno la nuda vita biologica; entrambe certo condizioni di quella salvezza, ma che dal punto di vista di quella salvezza possono e devono essere giudicate. La « vita cristiana » si (auto)determina sempre dall'idea, di fede, della sua « dignità ».

Come si vede, la « religione della vita » è anche sempre la « religione della scelta » della « propria » vita.

In questa scelta c'è sempre, certo, il più ampio rispetto della vita degli altri, e nella vita degli altri della vita in quanto tale, del suo esserci data, del suo trovarla già sempre là per noi (ne sia « fonte » la « natura » o la « creazione », la percezione esistenziale dell'*homo religiosus* è sempre questa). Il suo tabù relazionale fondativo è « non uccidere ». Nella vita associata questo tabù fondativo protegge le basi della sua riproducibilità biologica, e umana: il sentimento di amore desiderante e consapevole che accompagna la riproduzione e le cure parentali, la « sociabilità » piena che è cornice e possibilità della « felicità », del successo della « nascita », che in ultima

istanza è il metterla in condizione di poter fare ancora nascere, di « propagarsi » (l'essere si giustifica se nasce: « crescete e moltiplicatevi »). Ad ogni religione come religione della vita ciò che sta a cuore ad ogni costo, e si comprende, è il modo del nascere, anche a prezzo della sua dignità sociale (la nascita illegittima, socialmente impropria è nei miti di molte culture persino valorizzata, in quanto percepita come obbediente – al di là e al di sopra delle convenzioni sociali – all'imperativo di autopropagarsi della vita: nell'archetipo dell'eroe spesso ricorre la « nascita dubbia »).

Dal punto di vista della « vita » la nascita è degna per il solo fatto che nasce; non così la morte. La « morte », come la vita che ha assolto (o assolve) il suo compito di proteggere la vita, o come vita che ha assolto il suo compito di « via » alla riproducibilità della vita, la « morte » come vita che sta « disvivendo » e alla vita, anche alla propria, niente può più dare, è rimessa nelle mani del suo titolare *pro tempore* e della percezione della sua dignità.

Così è degna la vita che si sacrifica per i propri simili e così è degna la vita che cerca il congedo. Nell'accantucciarsi dell'animale che va a morire, lasciato in pace dai suoi simili, è l'archetipo etologico della scelta consapevole umana che dice ai suoi affetti « ora lasciatemi andare ». Questa dignità della vita la si certo può scegliere, e sempre la scegliamo, senza ledere in nulla la sacralità vita, anzi rispettandola nella mia vita. La vita ha sempre saputo riconoscere alla morte una « privatezza » che la nascita non conosce, per l'ovvia

ragione che si nasce da e con altri, e si muore « in proprio », e questo non significa « da soli ». Bisogna, da questo punto di vista, essere sempre attenti ai pur cospicui doni dell'etica della sofferenza. Anche in essa bisogna saper vedere il limite: quando la sofferenza non ci migliora e ci fa solo maledire la nostra vita.

Il « Lasciatemi andare alla casa del Padre » di Giovanni Paolo II morente, che è stato richiamato nel dibattito qui in Commissione, è nel cuore di un'etica che sa che alla fine può scegliere di sé, che la dignità della morte è bene non meno prezioso della sacralità della vita fino all'ultimo giorno difesa.

Tutto questo solo per sollecitare, in conclusione, una riflessione: che i paladini della rissa tra i principi della dignità della vita e della sacralità della vita devono trovarsi altre fonti normative da quelle che di solito credono di avere dalla loro parte. Le cose sono molto più complesse e la prudenza dell'intelligenza è sempre anche prudenza del cuore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Atto n. 110 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	96
Proposta di nomina del dottor Dario Fruscio a presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Atto n. 45 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Atto n. 110.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto di Governo in titolo, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, rilevato che si è in attesa del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, non ancora per-

venuto alla Commissione, e nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Dario Fruscio a presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Atto n. 45.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni I e XII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	97
AVVERTENZA	98

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Nuovo testo C. 2008 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni I e XII).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2009.

Gianluca PINI (LNP), *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, formula una proposta di parere favorevole.

Sandra ZAMPA (PD) sottolinea come l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia risponda ad una lacuna legislativa e istituzionale del nostro Paese, situazione che differenzia l'Italia da numerosi Stati europei, presso i quali un organo analogo è già operante. Si tratta pertanto di una

iniziativa che, nelle sue finalità, appare senz'altro condivisibile; tuttavia, il provvedimento prevede – in dissonanza con la legislazione degli altri paesi europei – la dipendenza della figura del Garante dalla Presidenza del Consiglio. Rileva in proposito che, come per qualsiasi *Authority*, l'indipendenza dal potere esecutivo è carattere fondamentale, senza la quale l'operato di tale organismo sarà di fatto determinato dalle iniziative e dalle priorità stabilite dal Governo.

Analoga preoccupazione riguarda la dotazione finanziaria prevista, che è limitata a 200 mila euro annui e che appare del tutto inadeguata. Al Garante nazionale non viene riconosciuta alcuna autonomia economica per la gestione dei propri compiti, essendo stabilito che egli potrà avvalersi solo delle risorse « umane, finanziarie e strumentali » disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Ministero per le pari opportunità (articolo 5). In tal modo, mentre si afferma che il Garante nazionale svolge le sue funzioni in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e senza alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale (articolo 2, comma 01), nella sostanza gli si negano i mezzi per svolgere in modo autonomo tali funzioni e si dispone che egli dipenderà economicamente

dai due ministeri suindicati, con l'effetto altamente prevedibile che egli non potrà assumere iniziative diverse da quella che il Governo vorrà e finanzierà.

Segnala peraltro che l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia ha manifestato la propria preoccupazione per le modalità di istituzione di tale organismo, che rischia – a suo parere – di rivelarsi un ente sostanzialmente improduttivo con un inutile aggravio di spese per lo Stato.

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, osserva – contrariamente a quanto sostenuto dall'onorevole Zampa – che le modalità di istituzione del Garante contribuiranno a garantire l'efficienza del nuovo organismo

e la continuità del suo operato con l'attività del Governo.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 Bellotti e abb.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione
(ai sensi dell'articolo 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246)

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	99
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) » (n. 113) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) » (n. 114) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) (<i>Esame e rinvio</i>)	101

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, professor Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta mercoledì 16 settembre: in quella sede si è convenuto di svolgere alcune audizioni informali sugli schemi di decreto legislativo di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) (AG 113) e del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) (AG 114), programmate per domani, gio-

vedì 24 alle ore 14; si è altresì convenuto di svolgere audizioni informali anche sullo schema, nel frattempo assegnato, di riorganizzazione del Centro di formazione studi – FORMEZ (AG 117), che potranno aver luogo la settimana prossima. Eventuali ulteriori audizioni informali o diverse modalità di acquisizione di elementi informativi sui medesimi schemi saranno decise dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato domani alle ore 14.

Il Presidente comunica inoltre l'assegnazione alla Commissione, per il parere al Governo, dello schema di decreto legislativo recante « Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore », cd. « salva-leggi » (AG 118), il cui esame sarà avviato la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE CONSULTIVA
SU ATTI DEL GOVERNO**

Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) » (n. 113).

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

(Esame e rinvio).

Il relatore, sen. BOSCHETTO, riferisce sullo schema di decreto legislativo n. 113, di riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), adottato in attuazione della delega conferita al Governo con l'articolo 24 della legge n. 69 del 2009; dopo essersi soffermato sui principi e criteri direttivi recati da quella disposizione, nonché su quelli – ivi richiamati – dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, ricorda come durante l'iter di approvazione della legge delega siano stati accolti alcuni ordini del giorno volti a garantire la salvaguardia delle sedi decentrate della Scuola superiore; a tale riguardo segnala sin d'ora l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, che mantiene inalterata l'articolazione territoriale, pur prevedendo un apposito procedimento per la sua eventuale modificazione.

La finalità principale dell'intervento normativo è l'elevazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione a un livello di particolare eccellenza: tale obiettivo emerge sin dalla definizione che lo schema di decreto legislativo ne dà, in termini di « istituzione di alta formazione e di ricerca », funzionale a garantire, mediante una migliore formazione dei dipendenti pubblici, un aumento della qualità dell'azione delle pubbliche amministrazioni. L'attività formativa della Scuola, che rimane indirizzata ai dipendenti pubblici, si connota per un maggiore profilo internazionale; nel definire le principali competenze della Scuola si prevede lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento

legata ai processi di riforma e innovazione, diretta ai dipendenti delle amministrazioni centrali, e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche all'estero. Inoltre, alla formazione e all'aggiornamento di dipendenti di amministrazioni non statali e di soggetti gestori di servizi pubblici, si aggiunge ora anche quella di soggetti privati.

Dopo essersi soffermato sull'attività di ricerca e su quella di cooperazione internazionale, egli illustra i meccanismi per la definizione di convenzioni, nonché quelli per l'autofinanziamento della Scuola. Passa quindi agli organi della Scuola superiore: illustra la composizione e le funzioni del Comitato di programmazione, segnalando l'opportunità di chiarire se il « programma triennale della Scuola », sottoposto all'approvazione del Comitato stesso, coincida con il « piano strategico triennale », redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7 comma 3. Al Comitato di gestione, previsto in luogo del Comitato operativo attualmente esistente, è affidata la *governance* della Scuola: si tratta di una modifica di particolare rilievo, in merito alla quale tuttavia occorrerebbe a suo giudizio chiarire se il « programma annuale della Scuola » di cui all'articolo 6 comma 2, il « programma annuale delle attività didattiche e scientifiche » di cui all'articolo 7 comma 3 e il « programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio » di cui all'articolo 16 comma 2, siano il medesimo documento ovvero documenti distinti. Si sofferma quindi sulla figura del Presidente, illustrandone le modalità di nomina e le competenze; queste ultime derivano non solo dal decreto in esame, ma – secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 – anche dal regolamento: a tale riguardo riterrebbe opportuno chiarire se il regolamento cui si fa riferimento sia quello di cui all'articolo 15. Riferisce sul Comitato scientifico e sul Dirigente amministrativo; illustra poi i criteri per il conferimento degli incarichi di docenza, richiama l'articolo 12 concernente l'articolazione territoriale, soffermandosi infine sulle norme che disciplinano i trattamenti

economici e l'organizzazione della Scuola, caratterizzata da autonomia finanziaria e contabile per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei progetti formativi da essa gestiti. Segnala che il testo in esame comporta l'abrogazione pressoché integrale dell'attuale disciplina recata dal decreto legislativo n. 287 del 1999.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere, nella quale troveranno espressione i rilievi ora preannunciati, le eventuali osservazioni che le Commissioni permanenti vorranno esprimere, nonché i rilievi che emergeranno dal dibattito, auspicando che su tale parere possa registrarsi l'unanimità.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore e ricorda che sullo schema in esame sono chiamate ad esprimersi, in sede consultiva, le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato, che potranno farlo entro il 6 ottobre. Ringrazia quindi il ministro Brunetta di essere intervenuto ai lavori della Commissione

Il ministro BRUNETTA ringrazia a sua volta la Commissione, riservandosi di intervenire più compiutamente in una successiva seduta, comunque in tempo utile ai fini della formulazione del parere. Ricorda come la *ratio* complessiva della delega conferita al Governo con l'articolo 24 della legge n. 69 del 2009 sia quella di realizzare una riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, del CNIPA e del FORMEZ che renda tali enti più efficienti, nonché quella di renderli coerenti con la strategia complessiva di risparmio e di razionalizzazione del funzionamento degli enti pubblici; ma soprattutto obiettivo primario del riordino è quello di rendere tali organismi funzionali alla strategia di riforma delle pubbliche amministrazioni realizzata con la legge n. 15 del 2009.

Si dichiara convinto dell'inutilità di duplicare attività già svolte in ambito universitario; a suo giudizio la Scuola deve rispondere a specifiche esigenze formative di alto livello: egli riterrebbe, ad esempio, assai funzionale a formare dipendenti di

pubbliche amministrazioni che mirino all'efficienza lo svolgimento di corsi in materia di trasparenza e lotta alla corruzione. Dopo aver sottolineato l'importanza di una Scuola superiore con un profilo anche internazionale, auspica che essa possa svolgere il ruolo – non egemonico – di punto di riferimento della riflessione formativa, in collegamento e coordinamento con altre scuole di formazione presenti nelle pubbliche amministrazioni e con il mondo accademico. Esprime infine qualche riserva sull'articolazione territoriale della Scuola, ritenendo che la razionalizzazione richieda una riflessione strategica, non improntata al localismo.

Conclude dichiarando sin d'ora la massima disponibilità a recepire le osservazioni e i rilievi che la Commissione intenderà formulare e ribadendo che obiettivo della riorganizzazione degli enti prevista dalla norma di delega risponde a esigenza di risparmio e razionalizzazione, ma si iscrive soprattutto in un disegno complessivo volto a garantire maggiore efficienza alle pubbliche amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) » (n. 114).

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

(Esame e rinvio).

La relatrice, on. BERNINI BOVICELLI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, che realizza una significativa semplificazione e razionalizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Si sofferma in primo luogo sulla disposizione di delega legislativa, l'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che delega il Governo a operare il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (Formez) e della Scuola

superiore della pubblica amministrazione (SSPA). L'obiettivo perseguito è la realizzazione di un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei dipendenti pubblici, della riqualificazione del lavoro pubblico e dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica e, infine, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Proprio quest'ultimo è il campo di azione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il cui riordino è oggetto dello schema in esame.

Ricorda i principi e criteri direttivi specifici della norma di delega, nonché quelli di carattere generale da questa richiamati, recati dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta «legge Bassanini»): sottolinea quindi l'importanza di tale ultimo richiamo, che concerne una disposizione di delega attraverso la quale si è proceduto a una complessiva riorganizzazione dell'amministrazione statale e che — quanto alle modalità di adozione — prevede l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione. Giudica positivamente, infine, il largo anticipo rispetto alla scadenza della delega con cui il Governo ha trasmesso lo schema in esame, unitamente agli altri due derivanti dall'esercizio della medesima delega.

Lo schema di decreto legislativo in esame persegue l'obiettivo di razionalizzare la struttura e le risorse del CNIPA: in primo luogo ne definisce la natura giuridica, qualificando la nuova DigitPa come ente pubblico non economico, chiamato a operare secondo le direttive e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, superando le attuali ambiguità.

Si sofferma quindi sugli organi della DigitPa, sottolineando come la procedura di nomina del suo presidente appaia particolarmente garantista. Quanto alle funzioni del nuovo ente, esse possono essere

distinte in quattro categorie: funzioni di consulenza e proposta; funzioni di emanazione di regole, *standard* e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme: tra queste, di particolare rilievo sono — a suo avviso — la competenza a rendere pareri su atti normativi nei casi previsti dall'ordinamento e la funzione di autorità di certificazione della firma digitale; funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento: tra queste sottolinea la competenza concernente i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici e quella concernente il coordinamento dell'attività delle pubbliche amministrazioni e la verifica dei risultati sotto il profilo dell'efficacia, efficienza e qualità dei sistemi informativi; infine, funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.

A suo giudizio uno degli aspetti più rilevanti dello schema, oltre a quello precipuo, di garantire maggiore efficienza, è rappresentato dal risparmio di risorse, in linea con i principi e criteri direttivi della delega: la relazione tecnico-finanziaria quantifica il totale dei risparmi conseguiti a regime in 1.533.000 euro.

La dotazione organica viene ridotta, a regime, dalle attuali 155 unità effettivamente in servizio, a 120, con un esubero di 35 unità: 12 dirigenti; 6 funzionari tecnici; 6 funzionari amministrativi; 11 collaboratori/operatori.

Conclude auspicando che l'audizione informale del presidente del CNIPA, già programmata per giovedì 24 settembre, consenta di acquisire elementi utili per il dibattito, anche con specifico riferimento al tema degli esuberi di personale. Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito e delle audizioni informali, sul quale si augura possa registrarsi un ampio consenso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice, ricorda che la determinazione circa un'eventuale integrazione delle audizioni informali già concordate sullo schema di riorganizzazione del CNIPA, ovvero circa l'opportunità di acquisire di-

versamente ulteriori elementi di valutazione, è rimessa all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato alle ore 14 di domani, subito prima delle audizioni programmate.

Ha quindi la parola il ministro BRUNETTA, il quale si riserva, anche in questo caso, di intervenire più compiutamente in una successiva seduta e comunque in tempo utile ai fini della redazione del parere. Sottolinea come il CNIPA – ente dalla natura giuridica finora ambigua – abbia a lungo costituito un prezioso luogo di cultura informatico-amministrativa, un ruolo che si è successivamente appannato. L'esigenza di implementare fortemente la cultura informatica e delle ITC nelle pubbliche

amministrazioni richiede la presenza di un organismo che abbia caratteristiche coerenti con il ruolo centrale che esso deve avere in tale processo di digitalizzazione dell'agire pubblico: a tale finalità risponde lo schema in esame, che istituisce il nuovo ente, denominato DigitPa, il quale risponderà anche alla rilevante esigenza di innovazione e trasparenza nelle strategie degli appalti.

Conclude dichiarando sin d'ora, anche per questo schema di decreto legislativo, la massima disponibilità a recepire le osservazioni e i rilievi che la Commissione intenderà formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Elezione del presidente	104
-------------------------------	-----

*Mercoledì 23 settembre 2009. — Presi-
denza del presidente provvisorio PARDI.*

La seduta comincia alle 13.55.

Elezione del presidente.

Il senatore PARDI prende atto che la Sottocommissione non è in numero legale. Appreziate pertanto le circostanze, non essendovi obiezioni, dopo aver comunicato che il presidente Zavoli disporrà la nuova convocazione della Sottocommissione affinché si proceda quanto prima alla sua costituzione, toglie la seduta.

La seduta termina alle 13.57.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore generale della RAI (*Svolgimento e rinvio*) 105

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum della provincia autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009 (*Rinvio dell'esame*) 106

Comunicazioni del presidente 106

Convocazione della Commissione 106

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI indi del vicepresidente Merlo. — Intervengono per la RAI il direttore generale, dottor Mauro Masi, accompagnato dal dottor Stefano Luppi, dal dottor Daniele Mattaccini, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Giuseppe Nava, dal dottor Giuseppe Gnagnarella e dal dottor Andrea Sassano.

La seduta comincia alle 14.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale della RAI.

(Svolgimento e rinvio).

Il direttore generale MASI svolge preliminarmente alcune considerazioni.

Formulano quindi domande i deputati CAPARINI (LNP), GENTILONI SILVERI (PD), MERLO (PD), SARDELLI (Misto-MpA), BELTRANDI (PD), LANDOLFI (PdL), CARRA (PD), LAINATI (PdL) e RAO (UdC) e i senatori MORRI (PD), PARDI (IdV), BUTTI (PdL), MILANA (PD), GASPARRI (PdL) e VITA (PD), nonché il presidente ZAVOLI.

In considerazione della complessità delle domande formulate e dei tempi ridotti a disposizione, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'audizione a domani, giovedì 24 settembre.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'audizione è pertanto rinviato.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum della provincia autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009.

(Rinvio dell'esame).

Il PRESIDENTE rinvia l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Comunicazioni del presidente.

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Sottocommissione permanente per l'accesso, convocata oggi alle ore 13,30, per procedere alla sua costituzione mediante l'elezione del Presidente, non ha avuto luogo per mancanza del numero legale. Avverte pertanto che procederà a successive convocazioni della Sottocommissione affinché ne sia consentito quanto prima il regolare funzionamento.

Convocazione della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 24 settembre, alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del dottor Roberto Sgalla, direttore della Polizia stradale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
Audizione del dottor Francesco Neri, Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

**Audizione del dottor Roberto Sgalla,
direttore della Polizia stradale.**

(*Svolgimento e conclusione*).

La seduta comincia alle 8.40.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Roberto Sgalla, *direttore della Polizia stradale*, accompagnato dalla dottoressa Rosanna Ferranti, che ringrazia per la loro presenza.

Roberto SGALLA, *direttore della Polizia stradale*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro

BRATTI (PD), Pietro FRANZOSO (PdL) e la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Roberto SGALLA, *direttore della Polizia stradale*, risponde ai quesiti posti.

Rosanna FERRANTI, *Polizia stradale*, fornisce ulteriori precisazioni.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Sgalla e la dottoressa Ferranti per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione. Avverte, infine, che la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è rinviata al termine dell'audizione già convocata per oggi, alle ore 14.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

Mercoledì 23 settembre 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

Audizione del dottor Francesco Neri, Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte altresì che l'audizione del dottor Francesco Scuderi, *Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria*, prevista per oggi, non avrà luogo a causa dell'impossibilità ad intervenire manifestata dallo stesso dottor Scuderi.

Francesco NERI, *Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria*, in considerazione dei temi trattati, chiede che l'audizione si svolga in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Francesco Neri, *Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria*, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 16 alle 16.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.25 alle 10.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Giunta 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 6

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba, C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza (*Seguito dell'esame e conclusione*) 10

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ing. Ercole Incalza, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00139 Boffa e Lazzari: Sviluppo del Corridoio VIII (Bari-Varna) e connessione con il Corridoio I attraverso la linea ferroviaria Bari-Napoli, nonché potenziamento delle infrastrutture di trasporto nelle regioni meridionali 14

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Sui lavori del Comitato permanente per i pareri 15

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IX) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 15

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 18

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	19
Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofruttilicoli di quarta gamma. Testo unificato C. 975 Brandolini e C. 2513 Rainieri (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	21
Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	21
Disposizioni in materia di cognome dei figli. C. 36 Brugger, C. 960 Colucci, C. 1053 Santelli, C. 1699 Garavini, C. 1703 Mussolini e C. 1712 Bindi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo <i>status</i> dello <i>Staff College</i> del Sistema delle Nazioni Unite in Italia, fatto a Torino il 16 settembre 2003, con Emendamento fatto a Torino il 28 settembre 2006. C. 2674 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	25
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo ottobre-novembre 2009	28
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanze associative dell'autotrasporto, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2451 approvato dal Senato e delle proposte di legge. C. 12 Zeller e C. 1298 Froner, recante « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 »	28
--	----

AVVERTENZA	28
------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.	
Audizione del Ragioniere generale dello Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29

SEDE CONSULTIVA:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>)	30
Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008 (Parere alle Commissioni I e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	33

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	36
ALLEGATO (<i>Documentazione del Governo</i>)	38

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01807 Fluvi e Causi: Assoggettabilità ad IVA della tariffa di igiene ambientale	40
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-01808 Fugatti e Fedriga: Erogazione al personale doganale delle indennità di trasferta e per sede disagiata	41
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	45

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Raffaele Ferrara, sulle problematiche relative all'operatività dell'Amministrazione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	41
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giorgio Tino a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 43 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	48
Proposta di nomina del signor Massimo Romagnoli a presidente dell'Ente italiano montagna (EIM). Nomina n. 46 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
Schema di tabella triennale 2009-2011, relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. (Atto n. 108) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. (Atto n. 109) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
COMITATO RISTRETTO:	
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti	56
COMITATO RISTRETTO:	
Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento. C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli	56
AVVERTENZA	56

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

Variazione nella composizione della Commissione	57
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Audizione del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia (*Svolgimento e conclusione*) 57

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia: audizione di rappresentanti di Ance, della Confindustria – Finco (Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni) e del CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa) e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi 58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti di Alitalia SpA (*Svolgimento e conclusione*) 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 60

AVVERTENZA 60

X Attività produttive, commercio e turismo**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione del presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia (*Svolgimento e conclusione*) . 61

Audizione del presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI), Corrado Faissola (*Svolgimento e conclusione*) 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 62

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 63

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 63

ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) 69

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 65

ALLEGATO 2 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 70

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS). Nomina n. 44 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 67

XII Affari sociali**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali. Atto n. 107 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 76

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764- <i>bis</i> Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968- <i>bis</i> Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Atto n. 110 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	96
Proposta di nomina del dottor Dario Fruscio a presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Atto n. 45 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni I e XII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	97
AVVERTENZA	98

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Sui lavori della Commissione	99
------------------------------------	----

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) » (n. 113) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) » (n. 114) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) (<i>Esame e rinvio</i>)	101

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Sottocommissione permanente per l'accesso)

Elezione del presidente	104
-------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore generale della RAI (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	105
--	-----

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum della provincia autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	106
---	-----

Comunicazioni del presidente	106
Convocazione della Commissione	106

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione del dottor Roberto Sgalla, direttore della Polizia stradale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
Audizione del dottor Francesco Neri, Sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO
SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 2,38



16SMC0002220